



**CIRSFID**  
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI  
RICERCA IN STORIA DEL DIRITTO,  
FILOSOFIA E SOCIOLOGIA DEL  
DIRITTO E INFORMATICA GIURIDICA



Master universitario di I livello

# “Gestione e riutilizzo di beni e aziende confiscati alle mafie. Pio La Torre”

## TESI FINALE

L'amministrazione giudiziaria delle aziende sequestrate e confiscate: proposte per una gestione più efficiente alla luce dell'esperienza

Direttore  
**Prof.ssa Stefania Pellegrini**

Autore  
**Dott. Fabio Tindiglia**

**Alma Mater Studiorum - Università di Bologna**

**Anno Accademico 2012/2013**

# INDICE

Introduzione.....pag. 5

## CAPITOLO 1

### LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

1.1	Il “bagaglio giuridico” dell’amministratore giudiziario.....	pag. 6
1.2	Inquadramento normativo del sequestro e della confisca.....	“ 6
1.2.1	Il prodotto, il profitto ed il prezzo del reato .....	“ 8
1.3	Il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136”.....	“ 8
1.3.1	Struttura del c.d. “codice antimafia”.....	“ 10
1.3.2	Disposizioni di coordinamento, disciplina transitoria e abrogazioni.....	“ 11
1.3.3	Analisi del testo normativo.....	“ 11
1.4	Il sequestro previsto dall'art. 12-sexies della L. n. 356/92.....	“ 25
1.5	La direttiva UE del febbraio 2014.....	“ 29
1.6	Gli organi della procedura.....	“ 30
1.6.1	Il Tribunale.....	“ 30
1.6.1.1	L’ufficio di cancelleria del Tribunale.....	“ 31
1.6.2	Il Giudice delegato.....	“ 33
1.6.3	L’Amministratore giudiziario.....	“ 34
1.7	Compiti e norme di comportamento dell’amministratore giudiziario nel corso della procedura.....	“ 35
1.8	La relazione ex art. 36 del D.Lgs. 159/2011.....	“ 37

## CAPITOLO 2

### LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE

2.1	Compiti e norme di comportamento dell’amministratore giudiziario nel caso di sequestro di aziende.....	pag. 38
2.2	La relazione ex art. 41 del D.Lgs. 159/2011.....	“ 40
2.3	Gli adempimenti fiscali.....	“ 43
2.4	La tutela dei terzi.....	“ 45

2.5 Il rendiconto di gestione.....	pag. 46
2.6 Il ruolo dell’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati.....	“ 46

### CAPITOLO 3

#### ANALISI DI UN CASO PRATICO

3.1 Descrizione del caso.....	pag. 50
3.2 L’immissione in possesso e le prime fasi dell’amministrazione giudiziaria.....	“ 51
3.3 La relazione ex art. 41 del d.lgs.159/2011 predisposta nell’ambito del sequestro.....	“ 53
3.4 Considerazioni conclusive.....	“ 77

### CAPITOLO 4

#### IL DESTINO DELLE AZIENDE CONFISCATE

4.1 La “Calcestruzzi Ericina Libera”.....	pag. 78
4.2 I fattori del successo della Calcestruzzi Ericina Libera.....	“ 78
4.2.1 Il ruolo dello stato .....	“ 79
4.2.2 Il ruolo dell’”Agenzia” .....	“ 79
4.2.3 Il ruolo degli istituti di credito .....	“ 80
4.2.4 Il ruolo degli amministratori giudiziari .....	“ 80
4.2.5 L’assegnazione del “bene-azienda” .....	“ 81
4.2.6 La gestione dei beni aziendali.....	“ 82
4.3 La Riela group .....	“ 83
4.4 Le due aziende a confronto.....	“ 84
4.5 Considerazioni conclusive.....	“ 86

### CAPITOLO 5

#### PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DELLE AZIENDE

#### SEQUESTRATE E CONFISCATE

5.1 Gli aspetti critici nella gestione delle aziende .....	pag. 87
5.2 I fattori di successo di un’azienda confiscata .....	“ 88
5.3 La necessità di interventi di modifica in materia di gestione delle aziende sequestrate e confiscate .....	“ 89

5.4 Il rapporto della “Commissione per l’elaborazione di proposte in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità: le proposte in tema di gestione di aziende .....	pag. 91
5.5 Le proposte per una gestione più efficiente alla luce dell’esperienza .....	“ 100
Bibliografia .....	“ 104
Riferimenti normativi .....	“ 106

## INTRODUZIONE

L'aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati dalle mafie rappresenta sicuramente l'arma più efficace nella lotta alla criminalità organizzata. A distanza di oltre 30 anni dall'approvazione della legge Rognoni – La Torre, il sistema normativo previsto dalla legislazione italiana, preso a modello dal parlamento europeo che nel febbraio di quest'anno ha finalmente approvato la direttiva sulla confisca dei beni provenienti da reato, potrebbe essere sul punto di compiere un decisivo salto di qualità. Questo lavoro si pone l'obiettivo di dare un sia pur modesto contributo al miglioramento delle norme che regolano la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con particolare riguardo alle aziende.

Ho innanzitutto schematicamente descritto l'impianto normativo alla base delle amministrazioni giudiziarie dei beni e delle aziende, soffermandomi sul d.l.gs. n 159/11 (c.d. "codice antimafia", meglio definito "codice delle misure di prevenzione") e sulla cosiddetta "confisca allargata", prevista dall'art. 12-sexies della L. n.356/92, che in questo momento rappresenta la misura alla base del maggior numero dei sequestri e delle confische. Ho quindi approfondito la parte relativa alla gestione delle aziende, esponendo poi il lavoro svolto durante il tirocinio presso lo studio professionale di un amministratore giudiziario, attraverso la descrizione di un caso che rappresenta la sintesi delle tematiche affrontate, con nomi e attività di fantasia per evitare la riconducibilità ai casi reali di provvedimenti ablativi relativi ad indagini ancora in corso. Attraverso il confronto tra due esperienze contrapposte, analizzato nel capitolo 4, mi sono posto l'obiettivo di determinare ciò che ha funzionato nel caso dell'esperienza positiva della Calcestruzzi Ericina, azienda del trapanese operante nel settore edile, e ciò che non ha funzionato nel caso della Riela Group di Catania, operante nel settore dei trasporti, una delle realtà più significative nel panorama economico siciliano all'epoca del sequestro. Ho voluto con ciò provare a determinare le esigenze delle amministrazioni giudiziarie, che hanno poi ispirato le proposte enunciate nell'ultimo capitolo.

### LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

#### 1.1 Il “bagaglio giuridico” dell'amministratore giudiziario

La conoscenza delle norme che disciplinano il sequestro e la confisca dei beni e delle aziende è di fondamentale importanza per una corretta gestione e amministrazione dei beni. L'amministratore giudiziario dovrà, quindi, “analizzare” il decreto che dispone il sequestro dei beni, conoscere i “tempi” della procedura, e, consequenzialmente, “orientare” la propria azione alla luce della disciplina stessa.

Indispensabile ad un approccio sistematico dell'argomento che ci occupa è pertanto, preliminarmente, l'inquadramento normativo del sequestro e della confisca prima, e l'analisi, sia pur breve, del D. Lgs. 159/2011 (definito comunemente “codice antimafia”, o anche, più correttamente, “codice di prevenzione”) e dell'art. 12-sexies del D.L. 306/92, così come convertito dalla L.356/92 (c.d. “confisca allargata”), poi.

#### 1.2 Inquadramento normativo del sequestro e della confisca

Il sequestro e la confisca sono istituti che, a seconda della loro collocazione sistematica, assumono funzioni e caratteristiche diverse.

Il sequestro, disciplinato dal codice di procedura penale, può qualificarsi come:

- A. "probatorio" (art. 253 c.p.p.);
- B. "conservativo" (art. 316 c.p.p.);
- C. "preventivo" (art. 321 c.p.p.);

Il sequestro probatorio costituisce un mezzo di prova, mentre sia il sequestro conservativo sia quello preventivo, costituiscono misure cautelari.

La confisca che è, invece, disciplinata dal codice penale (art. 240 c.p.) e dalle disposizioni speciali, costituisce una misura di sicurezza.

Il sequestro e la confisca possono, inoltre, costituire misure di prevenzione.

Il sequestro probatorio, disciplinato dall'art. 253 c.p.p., attraverso l'indisponibilità del bene, mobile o immobile, si propone di assicurare, al procedimento penale in itinere, una cosa, sia essa corpo del reato (ivi compreso il prodotto, il prezzo o il profitto) o pertinente al reato, ai fini dell'accertamento dei fatti.

Il sequestro conservativo, disciplinato dall'art. 316 c.p.p., attraverso l'indisponibilità del bene, mobile o immobile, invece si propone di evitare gli effetti pregiudizievoli discendenti dalla

possibile mancanza o perdita delle garanzie patrimoniali per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario all'esito del processo e delle obbligazioni civili nascenti dal reato stesso. I requisiti per fare luogo al sequestro in parola sono: il *fumus delicti*, ovvero sussistenza di indizi in ordine alla commissione del fatto di reato e il *periculum in mora* costituito dall'attitudine della cosa ad essere strumentalmente e oggettivamente collegata all'aggravarsi, protrarsi o perpetrarsi di un reato. Legittimato a richiederlo è il Pubblico Ministero, nel corso delle indagini preliminari, e convalidato dal Giudice per le indagini preliminari con decreto motivato quando ne ricorrano i presupposti di cui si è detto.

Il sequestro preventivo, disciplinato dall'art. 321 c.p.p., sempre attraverso l'indisponibilità del bene, mobile o immobile, mira ad impedire che nelle more del processo la libera disponibilità del bene da parte dell'imputato possa protrarre o aggravare le conseguenze del reato, o favorire la commissione di altri reati. Il sequestro preventivo può essere predisposto anche se la cosa è pericolosa in sé. I requisiti per fare luogo al sequestro in parola sono: il *fumus delicti*, ovvero ipotesi di reato che si attesta alla pendenza del procedimento penale e *periculum in mora* costituito dal timore dell'insufficienza delle risorse patrimoniali per il pagamento delle obbligazioni nascenti in generale dal reato e basato su una prognosi di depauperamento del patrimonio. Legittimati a richiederlo sono: a) il Pubblico Ministero contro l'imputato per il pagamento della pena pecuniaria e delle spese di giustizia, b) la parte civile contro l'imputato e il responsabile civile.

Il secondo comma del citato articolo 321 consente al giudice di "disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca".

La confisca costituisce lo strumento attraverso il quale si determina la definitiva apprensione dei beni che hanno costituito prezzo, profitto o prodotto del reato, da parte dello Stato, con applicazione di una misura di sicurezza patrimoniale, ovvero una misura punitiva o sanzionatoria nei confronti del soggetto destinatario.

Occorre, poi, ricordare che le misure di prevenzione possono essere comminate *ante o praeter delictum*, ovvero prima o a prescindere da un processo penale. Esse sono basate su un "giudizio di pericolosità", a differenza delle pene, che vengono invece comminate sulla base di un "giudizio di responsabilità"<sup>1</sup>. Le misure di prevenzione, così come le misure di sicurezza, hanno finalità preventiva, rappresentata dalla necessità di prevenire un reato sulla base di un giudizio di probabilità fondato sulla pericolosità di un soggetto, finalità preventiva che si coniuga con l'esigenza di sottrarre al circuito economico i capitali illecitamente acquisiti.

---

<sup>1</sup> Vedi sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 17 maggio 2011, ricorso n.24920/07, Capitani e Campanella c. Italia.

### **1.2.1 Il prodotto, il profitto ed il prezzo del reato**

I beni oggetto di confisca possono qualificarsi: a) come prodotto del reato ovvero il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita; b) come profitto ovvero il lucro, e cioè il vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato; c) come prezzo ovvero il compenso, dato o promesso, per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e incide, quindi, esclusivamente sui motivi che hanno spinto il soggetto a commettere il reato<sup>2</sup>.

### **1.3 Il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 ovvero “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136”.**

L'esperienza maturata nel tempo ha generato la consapevolezza che un'efficace azione di contrasto della criminalità, in particolare di quella organizzata di tipo mafioso, è possibile solo se all'azione repressiva “classica” si affianca un intervento patrimoniale diretto a eliminare i profitti illecitamente accumulati che ne costituiscono la causa prima.<sup>3</sup>

Il primo passo che è stato fatto all'interno del nostro ordinamento giuridico nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata, è rappresentato dall'emanazione della Legge n. 575/65. Il legislatore attraverso questa disposizione, affianca alla “pericolosità comune” (Legge 1423/56) il concetto di “pericolosità qualificata” cioè quella derivante dall'appartenenza ad associazioni mafiose. Infatti, con la Legge n. 575/65 le misure di prevenzione personali (Legge 1423/56) vengono applicate ai soggetti “*indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose*”.

La legge 13 agosto 2010, n. 136, ha delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo che attraverso la ricognizione e l'integrazione delle norme antimafia di natura penale, processuale e amministrativa, desse vita al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, armonizzasse e coordinasse le norme avvicendatesi in materia con la nuova disciplina dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, istituita con il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, nonché modificasse e integrasse la disciplina in materia di documentazione antimafia.

E' col D. Lgs. n. 159/11 che la materia ha subito una importante riorganizzazione; il Codice Antimafia infatti accoglie in una unica struttura tutte le disposizioni sulle misure di prevenzione che nel corso di mezzo secolo sono state emanate.

---

<sup>2</sup> Vedi sent. Cass. SS.UU. n. 9149 del 3/7/1996.

<sup>3</sup> F. Menditto - Quale futuro per le aziende sequestrate e confiscate (e per l'Agenzia Nazionale?) -

Dalla lettura di quest'ultimo è possibile identificare due principi base utili per l'identificazione delle categorie dei destinatari delle misure di prevenzione:

#### PRINCIPIO DI PERICOLOSITA' SOCIALE GENERICA

I soggetti a c.d. pericolosità sociale generica sono quelle persone nei cui confronti può formularsi il giudizio circa la loro attitudine a commettere attività penalmente illecite non necessariamente connesse a forme particolari di criminalità, tantomeno organizzata o politica. Le persone a pericolosità sociale generica sono indicate dall'art. 1 del D. Lgs. 159/11 che le suddivide in tre categorie:

- a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
- b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
- c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

*Elemento necessario è l' "attualità" della pericolosità.*

L'art 4 c. 1 lett. C estende l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali ai soggetti a "pericolosità generica" (art. 1 del D. Lgs. 159/11 c. 1 lett. a) b)).

"Attività delittuose": oggi in astratto le misure di prevenzione possono essere proposte, ad esempio, anche nei confronti di:

- soggetti che vivono abitualmente, seppur in parte, di proventi di reati fiscali e/o reati economici (es. bancarotta);
- pubblici amministratori più volte indagati per reati contro la P.A. (corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc...).

#### PRINCIPIO DI PERICOLOSITA' SOCIALE QUALIFICATA

I soggetti a c.d. pericolosità qualificata, sono quelle persone la cui pericolosità è valutata in relazione al loro coinvolgimento in specifici reati, per lo più gravi, siano essi di natura comune o politica. L'art. 4 del D. Lgs. 159/11 indica appunto quali sono i soggetti destinatari delle misure di prevenzione:

- a) gli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso);

- b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51 c. 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'art 12-quinquies c. 1, del D. L. n.306/92, convertito con modificazioni dalla L. n.356/92;
- c) ai soggetti di cui all'art. 1 (Soggetti a pericolosità generica).

Tra le persone a pericolosità sociale qualificata, meritano un'attenzione particolare gli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso (*principio di pericolosità sociale qualificata mafiosa*).

Il D. Lgs. 159/11 vincola il giudizio di pericolosità qualificata di tipo mafioso all'esistenza di indizi di appartenenza ad associazioni di stampo mafioso ovvero di commissione di gravi reati specificamente individuati.

Assolutamente innovativo, non soltanto per il nostro ordinamento, è il disposto dell'art 18 D. Lgs. 159/11, che ha ad oggetto l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale anche quando sopraggiunge la morte del proposto. Infatti, la norma prevede che, in caso di morte del proposto, il procedimento di prevenzione patrimoniale prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa. Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca, e in tal caso la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere disposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso.

### **1.3.1 Struttura del c.d. "codice antimafia"**

La legge delega di cui si è detto ha, quindi, dato luogo al Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 che prevede un corpus unico di norme, suddiviso in quattro libri, e quindi in titoli, capi e sezioni che, di seguito, riportiamo sinteticamente per individuare la struttura normativa:

- Libro I (artt. 1-81) Le misure di prevenzione: Titolo I, Le misure di prevenzione personali: Capo I Le misure di prevenzione personali applicate dal Questore; Capo II Le misure di prevenzione personali applicate dall'Autorità giudiziaria: Sezione I, Il procedimento applicativo; Sezione II, Le impugnazioni; Sezione III L'esecuzione - Titolo II, Le misure di prevenzione patrimoniali - Capo I Il procedimento applicativo; Capo II Le impugnazioni; Capo III La revocazione della confisca; Capo IV Rapporti con i procedimenti penali; Capo V Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca - Titolo III L'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, Capo I L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati; Capo II La gestione dei beni sequestrati e confiscati; Capo III La destinazione dei beni confiscati; Capo IV Regime fiscale dei beni

- sequestrati o confiscati - Titolo IV La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali - Capo I Disposizioni; Capo II Accertamento dei diritti dei terzi; Capo III Rapporti con le procedure concorsuali - Titolo V Effetti, sanzioni e disposizioni finali, Capo I Effetti delle misure di prevenzione; Capo II La riabilitazione; Capo III Le sanzioni; Capo IV Disposizioni finali.
- Libro II (artt. 82 -101) La documentazione antimafia. Si divide in sei Capi: I) disposizioni di carattere generale; II) documentazione antimafia; III) comunicazioni antimafia; IV) informazioni antimafia; V) banca dati nazionale unica della documentazione antimafia; VI) disposizioni concernenti gli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267).
- Libro III (artt. 102-114) Attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata: Titolo I Attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata: Capo I) Direzione distrettuale antimafia e direzione nazionale antimafia; Capo II) Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata e direzione investigativa antimafia - Titolo II l'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
- Libro IV: (artt. 115 - 120) Modifiche al codice penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento.

### **1.3.2 Disposizioni di coordinamento, disciplina transitoria e abrogazioni**

Fondamentale ruolo rivestono gli articoli 116, 117 e 120 del Codice Antimafia nel coordinamento con l'assetto normativo preesistente laddove regolano la disciplina dei richiami operati dalle altre norme a quelle abrogate e neutralizzano il principio di retroattività, con l'effetto di prevedere la non applicazione del Codice medesimo "ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti". Rimandiamo per il resto al testo dei singoli articoli per il dettaglio normativo.

### **1.3.3 Analisi del testo normativo**

Il libro I del Codice Antimafia si compone di cinque distinti titoli:

- Le misure di prevenzione personali;

- Le misure di prevenzione patrimoniali;
- L'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati;
- La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali;
- Effetti, sanzioni e disposizioni finali.

Nei primi due titoli sono contenute le norme attualmente vigenti in tema di applicazione ed esecuzione delle misure di prevenzione che nella loro qualificazione personale o patrimoniale possono essere applicate anche disgiuntamente.

#### TITOLO I: LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI<sup>4</sup>

Gli articoli 1 e 4 contengono un'elencazione di tutti i soggetti nei confronti dei quali possono essere applicate le misure di prevenzione personali quali l'avviso orale, il foglio di via obbligatorio, il divieto e l'obbligo di soggiorno; per l'applicazione delle altre misure di prevenzione personali e patrimoniali, stando all'ultima novità normativa introdotta, non è più necessario il preventivo avviso orale.

Gli articoli dall'1 al 3 appartengono al Capo I (Le misure di prevenzione applicate dal questore). L'art. 4 appartiene invece al Capo II (Le misure di prevenzione personali applicate dall'Autorità Giudiziaria), così come gli articoli dal 5 al 16.

Si riporta di seguito il testo degli articoli 1 e 4 che, come si è detto prima, si riferiscono ai soggetti destinatari delle proposte di prevenzione:

Art. 1 Soggetti destinatari (delle misure personali applicate dal questore)

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:

- a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
- b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
- c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Art. 4 Soggetti destinatari (delle misure personali applicate dall'autorità giudiziaria)

---

<sup>4</sup> Misure limitative dei diritti di libertà.

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

- a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.;
- b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
- c) ai soggetti di cui all'articolo 1;
- d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale;
- e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;
- f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;
- g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);
- h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. E' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;
- i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

La procedimentalizzazione dell'applicazione delle misure di prevenzione è garantita dagli artt. 5 – 10 ( i cui principi seguono le direttive della pronuncia della Corte Costituzionale n.93/2010).

Gli articoli 7 e 10 prevedono, altresì, l'introduzione della facoltà di richiedere che il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione sia celebrato, in primo come in secondo grado, in

udienza pubblica. La previsione è imposta, oltre che da uno specifico punto di delega, dalla recente giurisprudenza della CEDU che ha dichiarato la normativa nazionale non conforme a quanto previsto Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che prevede la necessaria facoltà per gli indagati di poter sempre scegliere che il procedimento venga svolto in pubblica udienza.

Riporto di seguito il testo degli articoli 5 e 10, rispettivamente sulla competenza della titolarità della proposta di prevenzione e sulle impugnazioni, per meglio comprenderne l'operatività.

#### Art 5 - Titolarietà della proposta. Competenza

1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 4 possono essere proposte dal questore, dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c) e lettera i), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona; nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.

4. La proposta di cui al comma 1 e' presentata al presidente del Tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora.

#### Art. 7 - Procedimento applicativo

1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.

2. Il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'interessato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.

3. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo. Ove siano disponibili strumenti

tecnici idonei, il presidente del collegio può disporre che l'interessato sia sentito mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146 - bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7 disp. att. c.p.p.

5. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

6. Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinare l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica.

7. Le disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e terzo periodo, e 5, sono previste a pena di nullità.

8. L'esame a distanza dei testimoni può essere disposto dal presidente del collegio nei casi e nei modi indicati all'articolo 147 - bis, comma 2, disp. att. c.p.p.

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 666 del codice di procedura penale.

10. Le comunicazioni di cui al presente titolo possono essere effettuate con le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

#### Art. 10 Impugnazioni

1. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale presso la corte di appello e l'interessato hanno facoltà di proporre ricorso alla corte d'appello, anche per il merito.

2. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La corte d'appello provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.

3. Avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

4. Salvo quando è stabilito nel presente decreto, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza.

## TITOLO II: LE MISURE PATRIMONIALI<sup>5</sup>

Il titolo II è suddiviso nei seguenti capi:

Capo I – Il procedimento applicativo (articoli dal 16 al 26);

Capo II – Le impugnazioni (art. 27);

Capo III – La revocazione della confisca (art. 28);

Capo IV – Rapporti con i procedimenti penali (artt. 29 e 30);

Capo V – Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca (articoli dal 31 al 35).

Gli articoli 16 e 17 contengono un'elencazione dei soggetti nei confronti dei quali può essere emessa una proposta della misura di prevenzione patrimoniale. Il soggetto nei confronti del quale è stata proposta la misura di prevenzione - dal Tribunale in composizione collegiale, sezione misure di prevenzione, che emette il decreto di sequestro - assume la denominazione di “proposto”.

E' importante evidenziare che ai sensi dell'art. 18, comma 3, il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca, nei confronti dei successori a titolo universale o particolare, purché la richiesta avvenga entro i 5 anni dal decesso<sup>6</sup>.

Riporto di seguito il testo degli artt. 16, 17, 20, 24, 25, 28 e 29, per meglio identificare presupposti e finalità della normativa che stiamo esaminando:

Art 16. Soggetti destinatari<sup>7</sup> (delle misure di prevenzione patrimoniali)

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano:

- a) ai soggetti di cui all'articolo 4;
- b) alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse

<sup>5</sup> Limitano il diritto di proprietà e il diritto di impresa.

<sup>6</sup> Per questo motivo il sequestro di prevenzione ai sensi del codice antimafia va nella prassi ad “affiancare” il sequestro previsto dall'art. 12-sexies previsto dal D.L. 356/1992, che non prevede tale possibilità.

<sup>7</sup> L'art. 16 indica i soggetti destinatari delle misure di prevenzione patrimoniali. Al fine di armonizzare i molteplici testi di legge che, mediante diversi richiami normativi, consentono l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali previste dalla legge 575/65 (abrogata dal “codice antimafia”) anche ad altri soggetti, si è ritenuto di unificare dette categorie soggettive, onde riconoscere la possibilità di applicare le misure in parola a tutti i soggetti nei confronti dei quali è possibile richiedere una misura di prevenzione personale.

economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), la misura di prevenzione patrimoniale della confisca può essere applicata relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza e' convalidato a norma dell'articolo 22, comma 2.

#### Art.17 – Titolarità della proposta

1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di

distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo.

2. Quando le misure di prevenzione patrimoniali sono richieste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona; nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.

#### Art. 20 Sequestro

1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti e' iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

2. Il sequestro e' revocato dal tribunale quando e' respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente.

3. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.

#### Art. 21 Esecuzione del sequestro

1. Il sequestro è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. L'ufficiale giudiziario, eseguite le formalità ivi previste, procede all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria.

2. Il tribunale, ove gli occupanti non vi provvedano spontaneamente, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro mediante l'ausilio della forza pubblica.

3. Il rimborso delle spese postali e dell'indennità di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario è regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59.

#### Art. 22 – Provvedimenti d'urgenza

1. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca vengano dispersi, sottratti od alienati, i soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 possono, unitamente alla proposta, richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza<sup>8</sup>. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta.

2. Nel corso del procedimento, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1 o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma dell'articolo 19, comma 5, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi. Analogamente si procede se, nel corso del procedimento, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, emerge l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di confisca.

#### Art 24 - Confisca

---

<sup>8</sup> C.d. "sequestro d'urgenza", disposto d'ufficio dal Tribunale con decreto motivato.

1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti e' instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

2. Il decreto di confisca può essere emanato entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente<sup>9</sup>.

3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo.”

Con la l. n. 228/12 viene riscritto l'art. 24, comma 2, cit. 19, precisandosi che «Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario».

Il termine, dunque, deve essere rispettato a pena di inefficacia, così come previsto per la Corte d'Appello (art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159/11) e si assolve col deposito del provvedimento (e non con la celebrazione della Camera di Consiglio).

Inoltre, raccogliendo le richieste dirette a tenere conto della difficoltà del procedimento di prevenzione patrimoniale, si prevede una ulteriore causa di sospensione del termine «per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente».

---

<sup>9</sup> Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 189, L. 24.12.2012, n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013.

La sospensione opera per tutta la durata degli accertamenti peritali disposti nel corso dell'udienza camerale. Per effetto del richiamo contenuto nell'art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159/11 la sospensione opera anche nel giudizio di appello<sup>10</sup>.

#### Art. 25 - Sequestro o confisca per equivalente<sup>11</sup>

Se la persona nei cui confronti e' proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possono essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.

#### Art. 27 – Comunicazioni e impugnazioni

1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.

2. Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10<sup>12</sup>. I provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce.

3. I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede.

---

<sup>10</sup> F. Menditto, "Prime modifiche al codice antimafia", in diritto penale contemporaneo

<sup>11</sup> Nonostante la previsione normativa sia costruita con una terminologia simile rispetto alla misura di sicurezza di cui all'art. 12 sexies D.L. 306/92, la confisca qui enucleata conserva la struttura della misura di prevenzione, dotata della funzione di prevenire l'ulteriore attività pericolosa, sottraendo al prevenuto i beni illecitamente accumulati il cui possesso consentirebbe un'ulteriore espressione di pericolosità.

<sup>12</sup> La confisca diviene definitiva allo spirare del termine di 10 giorni per l'impugnazione della pronuncia di confisca da parte del tribunale, di fronte alla corte d'appello, previsto dall'art. 10 del codice, ovvero, in caso di impugnazione, allo spirare dello stesso termine di 10 giorni per il ricorso in Cassazione avverso il decreto della Corte d'Appello. In caso di ricorso in Cassazione, la pronuncia della Suprema Corte sarà definitiva (Confisca di primo grado. Dopo la confisca definitiva il bene viene devoluto allo stato, art. 45).

4. In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del gravame dà immediata notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento della definitività della pronuncia.
5. Dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, e comunque quando il pubblico ministero lo autorizza, gli esiti delle indagini patrimoniali sono trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza a fini fiscali.
6. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Si applica l'articolo 24, comma 2<sup>13</sup>.

L'articolo 28 disciplina la revocazione della confisca di prevenzione. L'assenza di una specifica normativa sul punto ha indotto la giurisprudenza di legittimità ad affermare il principio secondo cui la revoca di cui all'articolo 7 della L. 1423/1956 svolge, per i partecipanti al procedimento di prevenzione, anche una funzione simile a quella riservata, per le sentenze e per i decreti penali di condanna, alla revisione, che invece è esclusa dalla giurisprudenza medesima per i procedimenti di prevenzione. E ciò in quanto la revoca può essere esperita non solo con efficacia ex nunc, per essere venuti meno i presupposti di applicazione della misura di prevenzione (ad esempio: la pericolosità sociale del sottoposto), ma anche per far valere difetti genetici del provvedimento applicativo.

Tuttavia, per effetto della possibilità per gli incisi di proporre la revoca o la revisione della confisca e per i terzi estranei al procedimento di proporre incidente di esecuzione, i soggetti in favore dei quali sono stati destinati i beni confiscati possono trovarsi nell'impossibilità di investire sui compendi confiscati, in funzione del loro riutilizzo per finalità sociali, in ragione della continua presentazione di istanze di revoca, che rendono il giudicato di prevenzione, per così dire, instabile. A ciò si aggiunga il rischio che, tramite interposizioni fittizie, spesso difficilmente dimostrabili, i beni confiscati possono rientrare nella disponibilità degli ablati. Onde evitare la sostanziale impossibilità di gestione legale dei beni confiscati, viene introdotta un'organica disciplina, idonea ad assicurare le necessarie garanzie agli affidatari dei beni, in modo da rendere la confisca non solo definitiva, ma anche irreversibile.

Il principio che ispira tutto il provvedimento è che quando un bene è stato confiscato con provvedimento definitivo, esso non possa più essere retrocesso e i diritti del sottoposto o di terzi potranno trovare eventuale soddisfacimento esclusivamente per equivalente.

---

<sup>13</sup> Gli articoli 24, comma 2 e 27, comma 6 prevedono una precisa scansione temporale del procedimento, tale da garantire la speditezza dello stesso in uno con le necessarie garanzie del proposto: si prevede la perdita di efficacia del sequestro ove non venga disposta la confisca nel termine di un anno e sei mesi dalla immissione in possesso da parte dell'amministratore giudiziario, nonché, in caso di impugnazione della decisione, entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. E' altresì prevista la possibilità di prorogare i suddetti termini per periodi di sei mesi e per non più di due volte in caso di indagini complesse.

La disciplina dei presupposti di esperibilità ricalca quella dell'articolo 630 del codice di procedura penale, laddove si prevede, infatti, che la revocazione possa essere proposta al solo fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura:

1. in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;
2. quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;
3. quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato.

La richiesta di revocazione deve, quindi, essere proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui sopra, salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile e che la revocazione non possa comunque essere chiesta da chi, potendo o dovendo partecipare al procedimento, vi abbia rinunciato, anche non espressamente

L'articolo 29, regola l'ipotesi di coesistenza tra sequestro penale e sequestro di prevenzione che, nella prassi applicativa, ha determinato situazioni problematiche posto che per il primo il codice di rito annovera la sola custodia, mentre per il secondo sono previste forme di gestione e amministrazione. Si prevede, quindi, che in caso di coesistenza dei due sequestri, prevalga il sequestro di prevenzione, con conseguente affidamento dei beni in sequestro all'amministratore giudiziario, al fine di consentire, in caso di confisca, la migliore destinazione del bene stesso.

Si prevede in particolare che:

- 1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro in seno ad un procedimento penale;
- 2) nel caso di contemporanea esistenza in relazione al medesimo bene di sequestro penale e di prevenzione si proceda all'amministrazione e gestione dei beni secondo le disposizioni previste dal decreto;
- 3) in relazione alla vendita, assegnazione e destinazione dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;
- 4) in ogni caso la confisca intervenuta successivamente venga trascritta, iscritta o annotata con le modalità previste dal decreto.

### TITOLO III: L'AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

Il titolo III è suddiviso nei seguenti capi:

Capo I – L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati (articoli dal 35 al 39);

Capo II – La gestione dei beni sequestrati e confiscati (articoli dal 40 al 44);

Capo III – La destinazione dei beni confiscati (articoli da 44 a 49);

Capo IV – Regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati (artt. 50 e 51);

Il titolo III raccoglie tutte le disposizioni vigenti in tema di amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati. I primi tre capi, quelli cioè inerenti all'amministrazione, alla gestione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati, sono meramente ricognitivi della attuale normativa, mentre il quarto attua i principi di delega relativi al regime fiscale da applicarsi con riferimento ai beni sequestrati. In particolare la rubrica dell'articolo 51 è stata sostituita dall'art. 1, comma 189, L. 24.12.2012, n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013. Con la stessa legge sempre all'art.51 è stato aggiunto il comma 3-ter, che attribuisce all'Agenzia Nazionale il potere di richiedere, senza oneri, i provvedimenti di sanatoria, consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, delle opere realizzate sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva.

Gli articoli del presente titolo costituiranno oggetto di preciso e dedicato approfondimento nei capitoli che seguono.

### TITOLO IV: LA TUTELA DEI TERZI E I RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSALE

Il titolo IV è suddiviso nei seguenti capi:

Capo I – Disposizioni generali (articoli dal 53 al 56);

Capo II – Accertamento dei diritti dei terzi (articoli dal 57 al 62);

Capo III – Rapporti con le procedure concorsuali (articoli dal 63 al 65);

Il titolo IV dà attuazione alla delega disciplinando la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento di prevenzione e, conseguentemente, regolando la disciplina dei rapporti pendenti al momento dell'esecuzione del sequestro. Quindi viene disciplinata, sempre in funzione della tutela delle pretese dei terzi interessati, l'ipotesi della coesistenza delle misure di prevenzione patrimoniali.

Il capo I del titolo IV sancisce il principio della inammissibilità o improseguibilità delle azioni esecutive sui beni oggetto di sequestro, azioni che nell'ipotesi di revoca definitiva del sequestro o

della confisca devono essere riassunte entro un certo termine, così da garantire al creditore precedente la conservazione degli effetti del pignoramento.

A norma dell'art. 117, comma 1, come si è detto, le disposizioni del d.lgs. n. 159/11, trovano applicazione solo riguardo alle proposte formulate successivamente alla sua entrata in vigore. I giudici di merito si sono, perciò, trovati a dover elaborare le prime interpretazioni introducendo alcune prassi dirette a “ridimensionare” gli effetti negativi delle nuove disposizioni (ad es. l’inizio della fase di riconoscimento dei crediti prevista dagli artt. 57 e ss. che non può intervenire prima della confisca di primo grado<sup>14</sup>).

Da ultimo la legge 27 dicembre 2013, n.147 (c.d. “legge di stabilità 2014”) ha modificato gli articoli 52 e 53 del presente capo,

- aggiungendo all’articolo 52 il comma 2-bis, mediante il quale “gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1 sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d’Italia sulla base di un paniere composto dai buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO)”;
- riducendo al 60% del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dalla stima redatta dall’amministratore o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi, il limite entro il quale possono essere soddisfatti i crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II .

## TITOLO V: EFFETTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Il titolo V è suddiviso nei seguenti capi:

Capo I – Effetti delle misure di prevenzione (articoli dal 66 al 69);

Capo II – La riabilitazione (articolo 70);

Capo III – Le sanzioni (articoli dal 71 al 76);

Capo IV – Disposizioni finali (dal 77 all’81)

Il titolo V contiene tutte le norme che disciplinano gli effetti delle misure di prevenzione e le sanzioni connesse alle stesse.

---

<sup>14</sup> F. Menditto, “Prime modifiche al codice antimafia”, in “diritto penale contemporaneo”, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)

#### **1.4 - Il sequestro previsto dall'art. 12-sexies della L. n. 356/92**

Con il sequestro previsto dall'art. 12-sexies della L. n. 356/92, la c.d. “confisca allargata”, il legislatore ha voluto perseguire, ancora più incisivamente, l’obiettivo strategico di fronteggiare il fenomeno della criminalità organizzata anche col contrasto patrimoniale penale diretto ad aggredire le ricchezze illecitamente accumulate. Questa misura, definita anche “sequestro per sproporzione”, è stata introdotta nel nostro ordinamento dal d.l. 20 giugno 1994, n. 399, come modificato dalla legge 8 agosto 1994, n. 501, in sede di conversione, dopo la bocciatura ad opera della Corte Costituzionale, del reato di cui all’art. 12-quinquies, comma 2, del medesimo d.l. 306/92.

Si tratta della misura la cui applicazione è più diffusa nell’ambito dei sequestri, così come comprovato dagli ultimi dati forniti dal Comando generale della Guardia di Finanza<sup>15</sup>.

Per meglio comprendere questa misura, è bene partire dalla "storia" della sua introduzione tra le misure di sicurezza di carattere patrimoniale.

A seguito dell’efferato omicidio di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e dei componenti della scorta, avvenuto il 23 maggio del 1992, veniva emanato il d.l. n. 306/92, contenente numerose misure dirette a rendere più incisivo il contrasto del fenomeno mafioso. Nell’iter di conversione del decreto legge veniva compiuto l’omicidio di Paolo Borsellino e dei componenti della sua scorta, il 19 luglio del 1992, evento che secondo la migliore tradizione della decretazione “emergenziale”, spingeva il legislatore ad introdurre ulteriori norme rispondenti alla medesima finalità. La legge di conversione n. 356/92 prevedeva all’art. 12-quinquies, co. 2, un delitto, con confisca obbligatoria, ascrivibile alle persone “nei cui confronti sono svolte indagini per numerosi reati ovvero si procede per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza”. Questa disposizione, che faceva riferimento a condotte ascrivibili a persone solo “indagate”, veniva modificata sostituendo ai meri indagati le persone “nei cui confronti pende procedimento penale” (d.l. n. 369/93, conv. dalla l. n. 461/93).

Nonostante questa modifica la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 48/94, dichiarava l’incostituzionalità della norma attraverso un’articolata motivazione con cui si affrontavano

---

<sup>15</sup> “Nel 2012 sono state effettuate confische, ancorché non definitive, ex art 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306 per un valore di 34.847.244 di euro con un sensibile incremento rispetto ai due anni precedenti (quando il valore delle confische ammontava a 8.207.343 di euro nel 2010 e a 13.605.612 di euro nel 2011). Anche se la gran parte dei beni confiscati definitivamente sono pervenuti allo Stato all’esito di procedimenti di prevenzione, negli ultimi anni sono incrementati esponenzialmente i sequestri penali ex art. 12 sexies d.l. n. 306/92.” F. Menditto “Quale futuro per le aziende sequestrate e confiscate (e per l’Agenzia Nazionale)?” 14 settembre 2013, in “Diritto Penale Contemporaneo”, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)

numerose questioni, tra cui il rapporto tra procedimento penale e di prevenzione e le diverse garanzie ivi previste.

L'intervento della Corte costituì l'occasione per recuperare le finalità della disposizione dichiarata illegittima: il legislatore, piuttosto che creare un nuovo delitto, preferì individuare una ipotesi di confisca e prevedere, con una norma transitoria, la possibilità di convertire gli eventuali sequestri che fossero stati disposti in base alla norma dichiarata incostituzionale in sequestri preventivi ex art 321 c.p.p. in base alla nuova disposizione. Si introduce così, una nuova misura patrimoniale che, essendo finalizzata a contrastare le ricchezze illecitamente accumulate, consente di fare riferimento al diverso livello di garanzie previste dagli artt. 41 e 42 della Costituzione (che consentono limitazioni per finalità sociali).

L'art. 12-sexies d.l. n. 306/92, conv. dalla l. n. 365/92 (introdotto dal d.l. n. 399/94, conv. dalla l. n. 501/94), utilizzando l'esperienza positiva della confisca di prevenzione, delinea una confisca "allargata", nei casi di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., per il delitto previsto dall'art 416-bis e per altri gravi reati del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui "il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica".

*L'eliminazione della differenziazione dell'amministrazione e destinazione dei beni confiscati ai sensi dell'art. 12 sexies l. n. 356/92<sup>16</sup>.*

*La disciplina previgente.*

La regolamentazione dell'amministrazione dei beni sequestrati e la destinazione dei beni confiscati ai sensi dell'art. 2 sexies d.l. n. 306/92, conv. dalla l. n. 356/92, era stata gradualmente avvicinata a quella prevista per il sequestro e la confisca di prevenzione, fino a giungere con la l. 94/04 alla completa assimilazione. L'unità della disciplina veniva "spezzata" dalla l. n. 50/10, istitutiva dell'Agenzia Nazionale, la cui regolamentazione veniva recepita dal d.lgs. n. 159/11. In particolare:

- nel caso di sequestro e confisca per i delitti previsti dall'art. 51, comma 3 bis, c.p.p. menzionati dall'art. 12 sexies si prevedeva la competenza dell'Agenzia Nazionale e l'applicabilità delle disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati in sede di prevenzione (art. 12 sexies, comma 4 bis, primo periodo, l. n. 356/92 e art. 110, comma 2, lett. c) ed e) d.lgs. n. 159/11);

---

<sup>16</sup> F. Menditto, "Le prime modifiche al c.d. codice antimafia: d.lgs. n. 218/12 e l. n. 228/12", in "Diritto Penale Contemporaneo", [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)

- nel caso di sequestro e confisca ex art. 12 sexies per i delitti diversi da quelli previsti dall'art. 51, comma 3 bis, c.p.p. non vi era alcuna competenza dell'Agenzia nazionale e le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati si applicavano, in quanto compatibili, con la nomina "di un amministratore". Erano evidenti l'incongruenza della "differenziazione", che si suggeriva di eliminare, e le difficoltà di carattere interpretativo.

Sotto il profilo operativo si proponeva:

- nella fase del sequestro di fare riferimento alle disposizioni richiamate della l. n. 575/65, tutte applicabili, escluse quelle relative alle competenze dell'Agenzia nazionale;
- nella fase della confisca definitiva di fare riferimento alle disposizioni richiamate della l. n. 575/65, sostanzialmente tutte applicabili, con l'esclusione di quelle relative alle competenze dell'Agenzia nazionale e con la conseguente attribuzione di queste ai medesimi organi titolari prima delle modifiche apportate dalla legge istitutiva dell'Agenzia (Agenzia del demanio, Prefettura).

In questo complesso e disorganico quadro normativo interveniva l'art. 3, comma 18, d.l. n. 95/12, conv. dalla l. n. 135/12 (c.d. spending review) secondo cui le disposizioni relative alle competenze dell'Agenzia del demanio previste dall'art. 65, comma 1, d.lgs. n. 300/99 dovevano intendersi riferite alla gestione dei beni immobili, fatta salva la competenza, prevista da normativa speciale, di altri soggetti pubblici. Si proponeva, in definitiva, attraverso una interpretazione autentica di limitare le competenze dell'Agenzia del Demanio alla sola gestione dei beni immobili confiscati ex l. n. 352/06 per i quali non vi era la competenza dell'Agenzia nazionale, con esclusione, dunque, delle aziende.

#### *La nuova disciplina*

Vengono opportunamente modificati l'art. 110, comma 2, lett. c) ed e), d.lgs. n. 159/11, e l'art. 12-sexies, comma 4 bis, l. n. 356/92, unificando la disciplina dell'amministrazione e della destinazione per tutti i beni sequestrati e confiscati ai sensi dell'art. 12 sexies citato.

Riporto di seguito il testo dell'art. 12-sexies, nella sua attuale formulazione:

“1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 644- bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonché dall'art. 12- quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74

del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati.

Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette.

4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati

previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno<sup>17</sup>.

4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato.

4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato .

### **1.5 La direttiva UE del febbraio 2014**

Il 25 febbraio 2014 il parlamento europeo ha approvato la direttiva che prevede la confisca dei beni provenienti da reati. Un principio che si è fatto largo faticosamente in Europa e che ha ottenuto un'ampia maggioranza: 631 voti favorevoli, 19 contrari e 25 astensioni.

È passato il modello italiano, anche se purtroppo senza alcune importanti previsioni: manca per esempio la confisca in caso di morte del reo, introdotta nel nostro ordinamento dal d.lgs. n.159/11. Secondo le stesse dichiarazioni del commissario europeo per gli Affari interni, Cecilia Malmstrom, la direttiva «renderà più facile per la polizia colpire la criminalità organizzata nel punto più doloroso: i profitti. Questa norma contribuirà a proteggere l'economia da infiltrazioni criminali e corruzione con un impatto significativo su vittime della criminalità, contribuenti e società».

---

<sup>17</sup> Comma sostituito dall'Art. 1, comma 190, l. n. 228/12.

Successivamente all'approvazione dell'accordo da parte del Consiglio UE, gli Stati membri (tranne Gran Bretagna e Danimarca, che non hanno aderito) avranno tempo 30 mesi per adeguare la normativa nazionale alla direttiva europea. Il testo prevede che i beni possono essere confiscati a seguito di una condanna definitiva. Sarà possibile sequestrare i beni anche se l'indagato o l'imputato è malato o in fuga (in "contumacia"). Un passo sicuramente importante, considerato che fino ad oggi meno dell'uno per cento dei proventi di reati come il traffico di droga, il traffico di esseri umani, la contraffazione, il traffico e il contrabbando di armi di piccolo calibro ha formato in Europa oggetto di confisca.

## **1.6 Gli organi della procedura**

Come abbiamo già visto, le norme relative all'amministrazione e alla gestione dei beni sequestrati e confiscati e sequestrati sono contenute nel libro I, titolo III, articoli da 35 a 44 del "codice antimafia" (vedi par. 2.3.3).

Il primo comma dell'art. 35, che testualmente recita: "Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario.", ci permette di individuare gli organi della procedura, ovvero:

1. il Tribunale;
2. il Giudice delegato;
3. l'Amministratore giudiziario.

Vi è poi l'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati (ANBSC) che in questa fase (fino al decreto di confisca di primo grado) coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato<sup>18</sup>.

### **1.6.1 Il Tribunale**

- il Tribunale, nell'ambito della procedura prevista dal d.lgs.n.159/11, svolge le seguenti funzioni:
- nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario con il provvedimento con il quale dispone il sequestro<sup>19</sup>;
- approva, con decreto motivato, il programma di prosecuzione dell'impresa, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero<sup>20</sup>, ove rilevi concrete prospettive, e impartisce le direttive per la gestione<sup>21</sup>;

---

<sup>18</sup> Art.38, comma 1, D.Lgs. n.159/2011

<sup>19</sup> Art.35, comma 1, D.Lgs. n.159/2011

<sup>20</sup> Nella prassi comune, presentato dall'amministratore giudiziario

- può disporre in ogni tempo la revoca dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello stesso, in caso di grave irregolarità o di incapacità, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio,<sup>22</sup>;
- dispone la messa in liquidazione dell'impresa, se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, acquisito il parere del pubblico ministero e dell'amministratore giudiziario<sup>23</sup>;
- dispone la determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui all'articolo 35, comma 8, nonché il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori, con decreto motivato, su relazione del giudice delegato<sup>24</sup>;
- in relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore giudiziario e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone in merito agli adempimenti richiesti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta<sup>25</sup>.

Il Tribunale inoltre ordina lo sgombro degli immobili occupati senza titolo o sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro, ove gli occupanti non provvedano spontaneamente<sup>26</sup>, e chiama ad intervenire nel procedimento, con decreto motivato, i terzi proprietari, comproprietari, titolari di diritti reali o personali di godimento<sup>27</sup>.

#### **1.6.1.1 L'ufficio di cancelleria del Tribunale**

L'ufficio di cancelleria del Tribunale, pur non essendo un "soggetto" del procedimento in senso tecnico, trattandosi di un'articolazione dell'ufficio giudicante, assolve rilevanti compiti esecutivi nella fase dell'amministrazione giudiziaria che si protrae fino alla definizione del procedimento<sup>28</sup>.

Presso la cancelleria viene trattenuto il "fascicolo dell'amministrazione", nel quale vengono inseriti:

- i provvedimenti che dispongono o revocano il sequestro;
- gli atti di esecuzione del sequestro e dell'esecuzione della revoca del sequestro;
- i provvedimenti di proroga del termine di efficacia del sequestro;
- gli atti dell'amministrazione, quali ad esempio le istanze e le relazioni dell'amministratore giudiziario, i provvedimenti del giudice delegato e del Tribunale, le liquidazioni e il rendiconto di gestione.

<sup>21</sup> Art.41, comma 1, D.Lgs. n.159/2011

<sup>22</sup> Art.35, comma 7, D.Lgs. n.159/2011

<sup>23</sup> Art.42, comma 4, D.Lgs. n.159/2011

<sup>24</sup> Art.42, comma 5, D.Lgs. n.159/2011

<sup>25</sup> Art.42, comma 5, D.Lgs. n.159/2011

<sup>26</sup> Art.21, comma 2, D.Lgs. n.159/2011

<sup>27</sup> Art.23, commi 2 e 4, D.Lgs. n.159/2011

<sup>28</sup> F. Menditto, "Le misure di prevenzione personali e patrimoniali", Ed. Giuffrè, 2012

Il fascicolo dell'amministrazione è segreto, nel senso che gli atti contenuti solo in esso non sono conoscibili. “Devono ritenersi conoscibili i soli atti per i quali sono attribuiti espressamente facoltà e diritti agli interessati (ad es. stima del valore dei beni sequestrati) ovvero di cui la consultazione sia autorizzata dal giudice delegato”<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> F. Menditto, op. cit.

## 1.6.2 Il Giudice delegato

Il giudice delegato, nominato tra i componenti del Collegio, svolge un ruolo fondamentale nell'amministrazione dei beni sequestrati coordinando, dirigendo e controllando l'attività dell'amministratore giudiziario; costituisce l'organo di raccordo tra il Tribunale, l'amministratore giudiziario e l'Agenzia nazionale<sup>30</sup>.

Il giudice delegato costituisce anche il punto di riferimento dell'amministratore giudiziario, sia attraverso l'esame delle relazioni e delle istanze di questo, sia adottando i provvedimenti di sua competenza. Sono frequenti nella prassi e auspicabili i contatti verbali necessari per individuare le migliori soluzioni delle questioni al fine di assicurare un'efficiente amministrazione<sup>31</sup>.

Numerose sono le funzioni attribuite al giudice delegato. In questa sede mi limiterò ad enunciare soltanto quelle prettamente riconducibili all'amministrazione dei beni e delle aziende.

In quest'ambito, il Giudice delegato:

1. può autorizzare l'amministratore giudiziario a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. A costoro si applica il divieto di cui al comma 3 dell'art. 35 del Codice Antimafia;
2. impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia ai sensi dell'art. 112, c.4, lett. a);
3. può adottare nei confronti della persona sottoposta a procedura e della sua famiglia i provvedimenti previsti dall'art. 47 della Legge Fallimentare<sup>32</sup>;
4. autorizza in forma scritta l'amministratore giudiziario a stare in giudizio, contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi<sup>33</sup>;
5. nomina un perito in caso di contestazione sulla stima dei beni<sup>34</sup>;
6. verifica il registro della procedura<sup>35</sup>;
7. può, con decreto motivato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di

---

<sup>30</sup> F. Menditto, op. cit.

<sup>31</sup> F. Menditto, op. cit.

<sup>32</sup> In tema di alimenti in caso vengano a mancare i mezzi di sussistenza, e di mantenimento in uso della casa di proprietà.

<sup>33</sup> Art. 40, comma 3, d.lgs.n.159/11

<sup>34</sup> Art. 36, comma 4, d.lgs.n.159/11

<sup>35</sup> Art. 37, comma 1, d.lgs.n.159/11

8. riferimento, indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione<sup>36</sup>;
9. nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze necessarie per legge, può autorizzare l'amministratore giudiziario a:
  - a) convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori;
  - b) impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché di ogni altra modifica dello statuto che possa arrecare pregiudizio agli interessi dell'amministrazione giudiziaria<sup>37</sup>;
10. autorizza l'amministratore giudiziario a subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto<sup>38</sup>.

### **1.6.3 L'Amministratore giudiziario**

L'Amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti all'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.<sup>39</sup> L'Albo, previsto con decreto legislativo già dal febbraio del 2010<sup>40</sup>, potrà finalmente essere formato grazie all'entrata in vigore, avvenuta l'8 febbraio 2014, del relativo regolamento di attuazione.<sup>41</sup>

Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario<sup>42</sup>.

L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio.

---

<sup>36</sup> Art. 41, comma 2, d.lgs.n.159/11

<sup>37</sup> Art. 41, comma 6, d.lgs.n.159/11

<sup>38</sup> Art. 56, comma 1, d.lgs.n.159/11

<sup>39</sup> Art. 35, comma 2, D.Lgs. n.159/2011.

<sup>40</sup> D.Lgs. 4 febbraio 2010, n. 14

<sup>41</sup> Decreto del Ministero della Giustizia 19 settembre 2013, n. 160

<sup>42</sup> Art. 35, comma 3, D.Lgs. n.159/2011.

## 1.7 Compiti e norme di comportamento dell'amministratore giudiziario nel corso della procedura

L'amministratore giudiziario:

- a. provvede alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi<sup>43</sup>. Appare chiaro come il legislatore, pur nella considerazione che l'amministrazione del bene viene svolta, fino alla confisca definitiva, "per conto di chi spetta"<sup>44</sup>, voglia far sì che la tutela del bene in funzione della destinazione finale e del riutilizzo sia massima, e ciò può avvenire solo con una gestione che vada al di là della semplice custodia. I beni infatti dovrebbero essere amministrati, fin dall'inizio, nella consapevolezza della loro destinazione finale;
- b. segnala al giudice delegato l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.<sup>45</sup> Tale "indagine" presuppone un'attenta analisi della documentazione acquisita nel corso della gestione, ed una pronta segnalazione al giudice delegato di tutte le notizie acquisite durante il sequestro stesso;
- c. presenta al giudice delegato, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati<sup>46</sup>. Il contenuto di tale relazione verrà esaminato nel paragrafo seguente;
- d. fermo restando quanto previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile<sup>47</sup>, tiene un registro, preventivamente vidimato dal giudice delegato alla procedura, sul quale annota tempestivamente le operazioni relative alla sua amministrazione secondo i criteri stabiliti al comma 6. Con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme per la tenuta del registro.

A tal proposito vanno tenute ben presenti quelle che devono essere le "coordinate" che l'amministratore giudiziario deve tenere ben presenti, soprattutto nella prima fase del sequestro, ovvero:

- i soggetti o gli enti proposti;
- i beni immobili;
- i singoli beni o gruppi di beni mobili;

<sup>43</sup> Art.35, comma 5, D.Lgs. n.159/2011.

<sup>44</sup> Per questo motivo è sempre opportuno un giudizio "prodromico" da parte dell'amministratore giudiziario sull'esito del sequestro.

<sup>45</sup> Art.35, comma 6, D.Lgs. n.159/2011.

<sup>46</sup> Art.36, comma 1, D.Lgs. n.159/2011.

<sup>47</sup> "Delle scritture contabili" delle imprese commerciali.

e ciò alla luce della possibilità che singoli beni, immobili o mobili, gruppi di beni mobili, intestati a singoli soggetti o enti proposti, possono formare oggetto di dissequestro, con obbligo della relativa parziale rendicontazione.

Proprio in relazione a tale possibilità, il comma 5 dell'art. 37 prevede che "L'amministratore giudiziario tiene contabilità separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti; tiene inoltre contabilità separata della gestione e delle eventuali vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale ed ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale".

Sempre ai sensi del medesimo comma, l'amministratore giudiziario "annota analiticamente in ciascun conto le entrate e le uscite di carattere specifico e la quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale" e "conserva altresì i documenti comprovanti le operazioni effettuate e riporta analiticamente le operazioni medesime nelle relazioni periodiche presentate ai sensi dell'articolo 36";

- e. nel caso in cui cessi dal suo incarico, all'esito della procedura e comunque dopo la confisca di primo grado, l'amministratore giudiziario deve presentare al giudice delegato il conto della gestione. Il conto della gestione espone in modo completo e analitico le modalità e i risultati della gestione e contiene, tra l'altro, l'indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale. Al conto sono essere allegati i documenti giustificativi, le relazioni periodiche sull'amministrazione e il registro delle operazioni effettuate. In caso di irregolarità o di incompletezza, il giudice delegato invita l'amministratore giudiziario ad effettuare, entro il termine indicato, le opportune integrazioni o modifiche. Verificata la regolarità del conto, il giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti allegati, assegnando in calce allo stesso termine per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni. Del deposito è data immediata comunicazione agli interessati, al pubblico ministero e all'Agenzia. Se non sorgono o non permangono contestazioni, che debbono a pena di inammissibilità essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione, il giudice delegato lo approva; altrimenti fissa l'udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in esito a procedimento in camera di consiglio approva il conto o invita l'amministratore giudiziario a sanarne le irregolarità con ordinanza esecutiva, notificata all'interessato e comunicata al pubblico ministero. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 è ammesso ricorso per cassazione entro i dieci giorni dalla notificazione o comunicazione.

## 1.8 – La relazione ex art. 36 del d.lgs. 159/2011

L'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato<sup>48</sup>, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati<sup>49</sup>.

La relazione deve contenere:

1. l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni;
2. il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall'amministratore stesso<sup>50</sup>;
3. gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati;
4. l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni.
5. le eventuali difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza.

Successivamente l'amministratore giudiziario redige, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia, esibendo, ove richiesto, i relativi documenti giustificativi.

In caso di contestazioni sulla stima dei beni, il giudice delegato nomina un perito, che procede alla stima dei beni in contraddittorio.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal codice di procedura penale in materia di perizia.

---

<sup>48</sup> “La relazione, oltre che al giudice delegato, va inviata all’Agenzia Nazionale, pur se menzionata solo con riferimento alle relazioni successive per un evidente difetto di coordinamento e di riproduzione delle disposizioni previgenti. E’ opportuno l’inoltro anche al pubblico ministero al fine di consentire la conoscenza dei beni sequestrati nonché di valutare autonomamente, ai fini di un’ulteriore proposta, l’eventuale richiesta di sequestro di beni prospettata dall’amministratore giudiziario. F. Menditto, “Le misure di prevenzione personali e patrimoniali”, Giuffrè Editore, 2012.

<sup>49</sup> “L’art. 36 d. lgs. N.159/2011 prevede, il contenuto minimo della prima relazione dell’amministratore, oltre che quelle successive, recependo le prassi seguite da numerosi Tribunali”. F.Menditto, op. cit.

<sup>50</sup> “Il che rende evidente che non occorre una stima accurata, ma solo orientativa”, F.Menditto, op. cit.

## CAPITOLO 2

### LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE

#### **2.1 - Compiti e norme di comportamento dell'amministratore giudiziario nel caso di sequestro di aziende**

La disciplina della gestione delle aziende è stata inserita nell'art. 2-sexies della legge n. 575/65, dalla legge 15 luglio 2004, n. 94 e di seguito modificata dalla legge istitutiva dell'Agenzia Nazionale (l. n. 50/2010), per poi confluire nel Codice antimafia, con alcune innovazioni.

Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile<sup>51</sup>, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari<sup>52</sup>. Egli deve:

- a) prendere in consegna le scritture contabili e i libri sociali, sui quali devono essere annotati gli estremi del provvedimento di sequestro<sup>53</sup>;
- b) aver cura della regolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie, ai sensi dell'art.2214 e seguenti del codice civile<sup>54</sup>;
- c) eseguire tempestivamente le comunicazioni necessarie a rendere noto il sequestro ai soggetti interessati o coinvolti nella gestione. A solo titolo esemplificativo si segnalano:
  - 1) le comunicazioni ai soggetti o enti competenti nel caso di attività soggette ad autorizzazioni o concessioni;
  - 2) le comunicazioni a clienti e fornitori ( che sarà possibile effettuare contestualmente alla procedura di "circolarizzazione", di cui si dirà più avanti );

---

<sup>51</sup> E' opportuno distinguere tra "impresa individuale" e "impresa collettiva":

"Nel caso di impresa individuale il sequestro riguarda l'azienda nella disponibilità del proposto [...] Si può disporre il sequestro anche solo di un ramo aziendale, individuabile sulla base dei dati relativi al luogo o ai luoghi ove le relative attività sono svolte, se solo questo è stato avviato con denaro di illecita provenienza a differenza di altri rami aziendali da cui conservi piena autonomia (cfr. dec. Trib. Napoli, sez. mis. Prev., 6 luglio 2011 ove sono impartite specifiche disposizioni all'amministratore in [www.penalecontemporaneo.it/materia/6-misure\\_di\\_prevenzione/](http://www.penalecontemporaneo.it/materia/6-misure_di_prevenzione/)) [...] Nel caso di impresa collettiva il sequestro si riferisce alle quote sociali, rappresentative della proprietà del proposto o del formale intestatario (cfr. S.C. sez. civ. n. 10095/07) [...] Secondo la tesi che appare preferibile, si dispone il sequestro anche dell'intera azienda qualora siano oggetto del provvedimento cautelare un numero di quote tali da assicurare le maggioranze che, sulla base delle disposizioni del codice civile, consentono di esercitare il controllo sulla società (cfr. dec. 25 maggio 2011, trib. Napoli, sez. mis. prev., cit. )" F.Menditto, "Le misure di prevenzione personali e patrimoniali", Giuffrè Editore, 2012.

<sup>52</sup> Art.41, comma 1, D.Lgs. n.159/2011.

<sup>53</sup> Art.37, comma 2, D.Lgs. n.159/2011.

<sup>54</sup> Art.37, comma 1, D.Lgs. n.159/2011.

- 3) la comunicazione al concessionario per la riscossione ai fini della sospensione delle procedure esecutive, degli atti di pignoramento e dei provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 50, comma 1, del d.lgs. n.159/2011 ( che sarà possibile effettuare contestualmente alla richiesta degli estratti di ruolo, necessari, così come la sopra citata circolarizzazione, per una puntuale verifica dello stato passivo );
  - 4) la comunicazione al giudice dell'esecuzione civile, nel caso in cui siano in atto procedure esecutive, ai fini dell'applicazione dell'art.55, comma 1, del d.lgs.n.159/2011.
- d) presentare al giudice delegato, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sulle aziende sequestrate<sup>55</sup>. Il contenuto di tale relazione verrà esaminato nel paragrafo seguente;
- e) provvedere agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda<sup>56</sup>. Il terzo comma dell'articolo 41 dispone che “si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 42 (sulla disciplina dei rimborsi, delle spese e dei compensi n.d.r.), in quanto applicabili”. Vale a questo proposito quanto sopra esposto sulla tenuta del registro della procedura, oltre alle peculiarità del bene-azienda. Non è sicuramente ipotizzabile l'utilizzo di “somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento”<sup>57</sup>, al di fuori del bene-azienda. Ciò che spesso nella realtà l'amministratore giudiziario si trova invece a dover fronteggiare è la “commistione” delle gestioni di aziende solo formalmente intestate a soggetti diversi, aziende da ricondurre ad una gestione separata ed unitaria.
- Nell'esame dei rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda, l'amministratore giudiziario dovrà rifarsi alle norme del codice civile, “ove non espressamente altrimenti disposto”<sup>58</sup>.

---

<sup>55</sup> Art.41, comma 1, D.Lgs. n.159/2011.

<sup>56</sup> Art.41, comma 2, D.Lgs. n.159/2011. il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda,della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può con decreto motivato indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. L'amministratore giudiziario non può frazionare artatamente le operazioni economiche al fine di evitare il superamento di detta soglia.

<sup>57</sup> Art.42, comma 1, D.Lgs. n.159/2011.

<sup>58</sup> Art.41, comma 4, D.Lgs. n.159/2011.

## 2.2 – La relazione ex art. 41 del d.lgs. 159/2011

L'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sulle aziende oggetto del sequestro<sup>59</sup>. L'amministratore giudiziario deve avere una visione prospettica, sia riguardo l'esito del sequestro, sia riguardo la destinazione ed il riutilizzo dei “beni” sequestrati, soprattutto quando si tratta di aziende. Ed è proprio questa “visione” che deve emergere dalla prima, fondamentale, relazione resa nell’ambito del provvedimento.

La relazione deve contenere:

1. l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni aziendali e dell'azienda nel suo complesso<sup>60</sup>;
2. il presumibile valore di mercato dell'azienda quale stimato dall'amministratore stesso;
3. gli eventuali diritti di terzi sui beni aziendali, sulle aziende (o sulle quote o azioni<sup>61</sup>) sequestrate;
4. l'indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili;
5. Le eventuali difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza<sup>62</sup>.
6. l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dell'azienda. la relazione dovrà contenere una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di

---

<sup>59</sup> “Un non felice coordinamento delle disposizioni può comportare alcune difficoltà interpretative sul contenuto e sui tempi di deposito della relazione nel caso di sequestro di aziende. Da un lato l'art. 36 d.lgs.159/11 prevede una relazione da presentare nei trenta giorni dalla nomina facendo espresso riferimento anche alle aziende, dall'altro l'art. 41, comma 1, d-lgs. Cit. pone a carico dell'amministratore la redazione di una relazione, contenente ulteriori elementi, da presentare entro sei mesi dalla nomina. La soluzione va individuata tenendo conto delle finalità delle disposizioni, dirette, una, ad assicurare la rapida conoscenza dello stato dei beni, per avviare celermente la gestione sotto la direzione del giudice delegato; l'altra finalizzata a consentire i provvedimenti sulla prosecuzione, nel tempo, dell'attività d'impresa. Pertanto l'amministratore presenterà una prima relazione nel termine di trenta giorni (prorogabile a novanta), contenente i dati relativi ai beni eventualmente diversi dalle aziende, e gli elementi essenziali dell'azienda; successivamente, (nel termine di sei mesi) la relazione contenente una più puntuale analisi dei beni aziendali oltre che le indicazioni sulle prospettive di prosecuzione dell'impresa”. F.Menditto, “Le misure di prevenzione personali e patrimoniali”, Giuffrè Editore, 2012.

<sup>60</sup> L'art. 36 del codice “antimafia” richiede letteralmente, quale elemento obbligatorio della relazione ”l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende”. Nonostante l'uso della “disgiuntiva” da parte del legislatore, si ritiene comunque implicita la necessità di fornire le indicazioni riguardanti i singoli beni aziendali. In tal senso autorevole dottrina, riguardo all'esecuzione del sequestro, ritiene che “nel caso di sequestro di azienda è opportuna, seppur non necessaria, l'indicazione specifica dei beni mobili registrati e dei beni immobili per agevolare l'esecuzione” (cfr. F. Menditto, op. cit.

<sup>61</sup> A seconda che assicurino o meno le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, rientrano nella relazione ex art. 41 o ex art.36.

<sup>62</sup> Si pensi ad esempio al caso in cui l'amministratore giudiziario accerti che il proposto, titolare di quote minoritarie, in realtà eserciti il controllo della società attraverso prestanome, ai quali le quote devono essere sequestrate in quanto fittiziamente intestatari delle quote societarie.

ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata, della capacità produttiva e del mercato di riferimento<sup>63</sup>.

L'amministratore dovrà dunque:

- verificare se vi sono concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività. Come già esposto, il primo compito dell'amministratore sarà quello di scongiurare l'ipotesi di interruzione dell'attività, e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i tempi d'inattività. Dovrà quindi verificare il sussistere delle condizioni che permettano la "continuità aziendale" (il cosiddetto "going concern")<sup>64</sup>;
- in mancanza delle suddette condizioni, indicare la necessità della messa in liquidazione dell'impresa. Questa viene disposta dal tribunale, acquisito il parere, oltre che dell'amministratore giudiziario, anche del pubblico ministero;
- in caso di insolvenza, segnalare al pubblico ministero di aver rilevato i presupposti per la dichiarazione di fallimento<sup>65</sup>. Sarà il pubblico ministero, a norma dell'art.63, comma 1, a chiedere al tribunale competente che venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore i cui beni aziendali sono stati sottoposti a sequestro o a confisca.

Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze necessarie per legge, l'amministratore giudiziario dovrà valutare l'opportunità di<sup>66</sup>:

- a) convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori;
- b) impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché di ogni altra modifica dello statuto che possa arrecare pregiudizio agli interessi dell'amministrazione giudiziaria.

Considerazioni importanti devono essere svolte su tale relazione (e sul termine di sei mesi).

Le aziende, come sappiamo, sono entità "dinamiche", la cui attività non si può interrompere senza arrecare ad esse nocimento. Il provvedimento di sequestro costituisce un vero e proprio "shock" per le realtà aziendali<sup>67</sup>, perché determina, a causa dell'allarme" suscitato dal provvedimento:

•

---

<sup>63</sup> Ciò anche nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile.

<sup>64</sup> Vedi il documento n.570, predisposto nel 2007 dalla Commissione paritetica per i principi di revisione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri .

<sup>65</sup> Art.41, comma 5, D.Lgs. n.159/2011.

<sup>66</sup> Previa autorizzazione del giudice delegato, art.41, comma 6 , D.Lgs. n.159/2011.

<sup>67</sup> " Invero, l'applicazione della misura patrimoniale comporta difficoltà sul piano dei rapporti con gli istituti di credito, con i fornitori dell'azienda, con i clienti, con i dipendenti, che si trovano a doversi relazionare con un soggetto diverso, individuato nell'autorità statale, chiamata a garantire la prosecuzione dell'attività economica riportando l'azienda sul terreno della legalità", Per una moderna politica antimafia: rapporto della "Commissione per l'elaborazione di proposte in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità: le proposte in tema di gestione di aziende"

- il blocco immediato degli affidamenti in essere da parte degli istituti di credito, e la sostanziale impossibilità di accedere a nuovi finanziamenti;
- la difficoltà di reperire beni e servizi da parte dei fornitori;
- il rapido calo delle commesse da parte della clientela;
- l'aumento dei costi di produzione, a causa del “cessato risparmio” dovuto a pratiche illegali quali, a solo titolo esemplificativo, il ricorso al lavoro nero, la mancata applicazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro o l'evasione fiscale.

Un ulteriore elemento di criticità è stato paradossalmente introdotto dal “codice antimafia”, che, all'art.56, comma 1, ha previsto l'automatica sospensione dei contratti in corso, rimandando ad una successiva fase del procedimento le decisioni relative alla prosecuzione o meno dei contratti in corso, fatta salva la possibilità prevista dall'art. 56, comma 3, del “codice”<sup>68</sup>, non tenendo in alcun conto esigenze tipiche e fondamentali dell'attività d'impresa<sup>69</sup>

L'amministratore giudiziario dovrà quindi fare immediatamente i conti con tutto ciò e altrettanto “immediatamente” dovrà:

- individuare l'insieme delle figure chiave dell'azienda, verificando che comprenda o meno il proposto, i suoi familiari, o figure ad essi “vicine”, provvedendo, per quanto possibile a fare in modo che vengano allontanati dalla realtà aziendale, effettuando le debite segnalazioni al giudice delegato<sup>70</sup>. Ciò può essere messo in atto attraverso un immediato ed attento esame dell'organigramma aziendale;
- allo stesso modo, nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze necessarie per legge al raggiungimento dei quorum deliberativi, effettuare analoga verifica su coloro i quali rivestono cariche sociali, convocando l'assemblea societaria per la loro sostituzione, previa autorizzazione del giudice delegato;
- sempre nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze necessarie per legge, verificare le delibere societarie, e, anche in questo caso previa autorizzazione del giudice delegato, impugnare le delibere societarie riguardanti decisioni che abbiano arrecato pregiudizio agli interessi dell'amministrazione giudiziaria;

<sup>68</sup> “Se dalla sospensione di cui al comma 1 può derivare un danno grave al bene o all'azienda, il giudice delegato autorizza, entro trenta giorni”. Dall'esecuzione del sequestro, la provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti. L'autorizzazione perde efficacia a seguito della dichiarazione prevista dal comma 1.

<sup>69</sup> La stessa Commissione per l'elaborazione di proposte in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità, nel rapporto citato, afferma: “La norma, tuttavia, non sembra tener conto della natura delle attività imprenditoriali che non consentono, spesso, alcuna interruzione, pena gravi effetti negativi di carattere economico, costringendo a rapidissimi, se non immediati, provvedimenti autorizzatori del giudice delegato per accordare il prosieguo del contratto.”

<sup>70</sup> Nel caso di sequestro ex art. 12- sexies della L.356/92 (c.d. sequestro “allargato”) , la competenza dell'amministrazione dei beni è attribuita al giudice che ha emesso il sequestro, generalmente il G.I.P. (Giudice per le Indagini Preliminari).

- verificare la natura dell'attività esercitata. Ben diverso è ad esempio il caso in cui l'oggetto dell'attività sia il noleggio di videogiochi o apparecchi da intrattenimento (le cosiddette "slot machine")<sup>71</sup>, da quelli in cui invece l'attività riguardi il settore delle costruzioni, la produzione di calcestruzzi o la gestione di supermercati, che costituiscono attività che, per quanto anch'esse tipicamente oggetto delle attenzioni della criminalità organizzata<sup>72</sup>, sono più facilmente (almeno teoricamente) riconducibili nell'ambito dell'economia legale;
- verificare le modalità e l'ambiente in cui si svolge l'attività aziendale. Spesso l'attività viene svolta all'interno di un mercato "turbato" dal metodo mafioso. Le forniture sono imposte con la forza e con l'intimidazione e la concorrenza non è pertanto affatto "libera". Questa situazione viene completamente ribaltata al momento della notizia del sequestro. Il perdurare dell'effetto intimidatorio, e ciò purtroppo non soltanto nei territori storicamente più soggetti al fenomeno mafioso<sup>73</sup>, fa sì che i clienti si allontanino dall'azienda sequestrata, magari per rivolgersi ad altre aziende, rapidamente create *ad hoc* dalla stessa organizzazione criminale.

### 2.3 – Gli adempimenti fiscali

<sup>71</sup> Attività caratterizzata da un'alta permeabilità al fenomeno mafioso anche perché si presta particolarmente, per sua natura, ad attività illegali quali il riciclaggio e l'usura.

<sup>72</sup> Tradizionalmente, il settore in cui l'intervento di Cosa Nostra è maggiore, è quello dell'imprenditoria edile; la penetrazione degli "uomini d'onore" avviene progressivamente, dapprima richiedendo il pagamento del pizzo (in relazione ai vari stadi di avanzamento dei lavori) e successivamente instaurando un rapporto stabile e duraturo di società di fatto. Nella costituzione della società di fatto, gli uomini d'onore e gli imprenditori edili ne concordano le modalità di costituzione e di finanziamento, con reciproci vantaggi. L'imprenditore viene finanziato dall'associazione mafiosa con denaro contante così da essere in condizione di pagare la manodopera e le forniture, limitando al minimo indispensabile l'esposizione bancaria. Il ricorso ai mutui (richiesti in misura superiore al fabbisogno necessario) rimane sistemico, ciò perché nell'ipotesi di indagini bancarie, l'esistenza di cospicui mutui serve a giustificare una disponibilità finanziaria altrimenti indimostrabile. Le imprese sane, a causa della introduzione di capitali di illecita provenienza, sono costrette poco alla volta a cedere spazio alle imprese controllate da Cosa Nostra, le quali ad un certo punto, opereranno in regime di monopolio. L'imprenditore associato a Cosa Nostra gode di agevolazioni nell'acquisto di terreni edificabili, perché se intende costruire nel territorio della famiglia mafiosa con la quale ha interessi in comune, opera in regime di assoluto monopolio (sono gli uomini d'onore suoi soci a risolvere i problemi che dovessero eventualmente insorgere nel corso delle trattative); se invece il progetto edile riguarda un territorio di pertinenza di famiglia diversa da quella con la quale è associato, saranno sempre i soci occulti ad interessarsi presso la famiglia competente, al fine di agevolare l'imprenditore facendogli ottenere uno sconto sulla somma che è tenuto a corrispondere alla famiglia che controlla il territorio edificabile.

Guido Lo Forte, in "I costi dell'illegalità", Criminalità organizzata ed economia illegale, Il Mulino – 2008.

<sup>73</sup> In Lombardia i comuni in cui si trovano beni confiscati alla criminalità organizzata sono più di 180. Organizzazioni criminali come la 'ndrangheta trovano più agevole partire dai piccoli comuni, le cui dimensioni meglio consentono lo sviluppo del modello mafioso, anche per una maggiore facilità di accesso alla rappresentanza politica. Atteggiamenti quali "l'omertà sociale" (non denunciare il verificarsi del fenomeno mafioso) o il "mutismo istituzionale" (negarne la presenza) favoriscono la diffusione del fenomeno mafioso, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale. (Vedi "Buccinasco - La 'ndrangheta al nord", Ferdinando Dalla Chiesa e Martina Panzarasa - Einaudi 2012).

L'art. 51 del d.lgs. n.159/2011, in attuazione di una precisa direttiva della legge delega n. 136/2010, disciplina la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati. La rubrica di tale articolo, nella sua attuale formulazione, è stata modificata dall'art. 1, comma 189, della L. 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), con decorrenza dal 01.01.2013.

Secondo il comma 1 del citato art. 51, "i redditi derivanti dai beni sequestrati continuano ad essere assoggettati a tassazione con riferimento alle categorie di reddito previste dall'articolo 6 del testo unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le medesime modalità applicate prima del sequestro."

Ciò significa che anche con riferimento ai redditi derivanti dall'esercizio di impresa individuale, continuerà ad applicarsi successivamente al provvedimento di sequestro la medesima tassazione del reddito d'impresa, tramite il quadro "RG" del modello Unico PF (persone fisiche) relativo all'anno di riferimento nel caso di impresa in regime "semplificato", o tramite il quadro "RF" dello stesso modello nel caso di impresa in regime "ordinario".

Per quanto riguarda le "persone giuridiche", continuano ad applicarsi le norme fiscali e tributarie ordinarie in materia di IRES (Imposta sul Reddito delle Società) e IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive).

Le società di persone sono anch'esse regolarmente soggette ad imposta IRAP in caso di sequestro. Quanto al reddito prodotto, esso viene tassato "per trasparenza", ovvero viene imputato direttamente ai soci, i quali saranno tenuti a dichiararlo nel quadro "RH" delle rispettive dichiarazioni dei redditi.

Lo stesso "principio di continuità" vale per le imposte indirette. Le aziende sequestrate continuano a dover corrispondere IVA, imposta di registro, imposte di fabbricazione, dazi doganali, etc.

Lo stesso art. 51, al comma 2 dispone che "se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati, relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è tassato in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e quelli a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."

In caso di confisca, la tassazione operata in via provvisoria si considera definitiva. In caso di revoca del sequestro l'Agenzia delle Entrate effettua la liquidazione definitiva delle imposte sui redditi calcolate in via provvisoria nei confronti del soggetto sottoposto alla misura cautelare.

Infine l'art.3-bis, introdotto dall'art. 1, comma 189, della L. 24.12.2012, n. 228, statuisce che "gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e

confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.”

## 2.4 – La tutela dei terzi

Il d.lgs. n. 159/2011 introduce un innovativo sistema a tutela dei terzi, finalizzato alla risoluzione delle problematiche relative a diritti di credito, diritti reali di garanzia, diritti reali o personali di godimento, diritti derivanti da azioni trascritte anteriormente su beni immobili (relative alla proprietà o a diritti reali o personali di godimento) nell'ambito del procedimento di prevenzione, e ciò allo scopo di devolvere allo stato il bene confiscato libero da pesi e oneri.

Il “codice antimafia”, a tale scopo, ha introdotto differenti misure, quali la sospensione e l'estinzione della azioni esecutive sui beni sequestrati, fino all'esito della confisca, e l'assoluto divieto di intraprendere azioni esecutive sui beni sequestrati<sup>74</sup>.

I diritti dei terzi vengono tutelati quando avviene l'accertamento della loro esistenza e della buona fede del soggetto. L'accertamento avviene in differenti modalità, o nel procedimento funzionale alla confisca, oppure nell'apposito procedimento di verifica dei crediti<sup>75</sup>.

Una volta accertata l'esistenza del diritto e la buona fede del soggetto, avverrà il soddisfacimento dello stesso, attraverso l'utilizzo delle somme di danaro confiscate ovvero ricavate dalla vendita dei beni confiscati: beni mobili, beni mobili registrati, beni immobili<sup>76</sup>.

I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dalla stima redatta dall'amministratore o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi<sup>77</sup>.

Infine, la legge n. 228/2012, entrata in vigore l'1 gennaio 2013, ha introdotto una disciplina tendenzialmente organica (cfr. Cass. Sez. un.<sup>78</sup>), diretta a disciplinare i rapporti tra creditori ipotecari e pignoranti con riferimento alle procedure di confisca non soggette al Codice Antimafia entrato in vigore il 13 ottobre 2011, ovvero alle misure di prevenzione disposte prima di tale data.

---

<sup>74</sup> Artt. 50 e 55, d.lgs.n.159/11.

<sup>75</sup> Artt. 24 e 52, d.lgs.n.159/11.

<sup>76</sup> Art. 60, d.lgs.n.159/11.

<sup>77</sup> Art. 53, d.lgs.n.159/11, così come modificato dall'art. 1, comma 443, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014. In precedenza il limite era del 70%.

<sup>78</sup> Cassazione, Sezioni Unite, n. 10532, 7 maggio 2013

## **2.5 – Il rendiconto di gestione**

Il rendiconto di gestione, disciplinato dall'art. 43 del d.lgs. n. 159/11, deve essere presentato dall'amministratore giudiziario al giudice delegato<sup>79</sup> all'esito della procedura e comunque dopo la confisca di primo grado. Il conto della gestione deve esporre in modo completo e analitico le modalità e i risultati della gestione e contiene, tra l'altro, l'indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale. Al conto devono essere allegati i documenti giustificativi, le relazioni periodiche sull'amministrazione e il registro delle operazioni effettuate. In caso di irregolarità o di incompletezza, il giudice delegato invita l'amministratore giudiziario ad effettuare, entro il termine indicato, le opportune integrazioni o modifiche. Verificata la regolarità del conto, il giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti allegati, assegnando in calce allo stesso il termine per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni. Del deposito è data immediata comunicazione agli interessati, al pubblico ministero e all'Agenzia. Se non sorgono o non permangono contestazioni, che debbono a pena di inammissibilità essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione, il giudice delegato lo approva, altrimenti fissa l'udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in esito a procedimento in camera di consiglio approva il conto o invita l'amministratore giudiziario a sanarne le irregolarità con ordinanza esecutiva, notificata all'interessato e comunicata al pubblico ministero. Avverso l'ordinanza è ammesso ricorso per cassazione entro i dieci giorni dalla notificazione o comunicazione.

## **2.6 – Il ruolo dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati**

L'Agenzia è stata istituita con il D.L. n. 4 del 2010, convertito dalla Legge n. 50/2010. Fino alla data del 15 marzo 2012 l'Agenzia era titolare di competenze dirette esclusivamente con riferimento alla destinazione dei beni definitivamente confiscati. Con l'entrata in vigore dei regolamenti dell'Agenzia, in data 15 marzo 2012, sono divenute operative le disposizioni in materia di sequestro, "tutte di fondamentale importanza perché dirette ad assicurare un'efficace e tempestiva destinazione dei beni dopo la confisca definitiva"<sup>80</sup>.

Le numerose criticità emerse nella fase dell'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati, con particolare riferimento alle aziende e alla destinazione dei beni confiscati, sono all'origine dell'istituzione dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali.

---

<sup>79</sup> Al giudice della procedura, il G.I.P., nei sequestri ex art. 12-sexies, L. n.356/92.

<sup>80</sup> F. Menditto, "Quale futuro per le aziende sequestrate e confiscate (e per l'Agenzia Nazionale)?", in *Diritto penale contemporaneo*, settembre 2013.

L'Agenzia è stata istituita con il D.L. n. 4 del 2010, convertito dalla Legge n. 50/2010. Fino alla data del 15 marzo 2012 l'Agenzia era titolare di competenze dirette esclusivamente con riferimento alla destinazione dei beni definitivamente confiscati. Con l'entrata in vigore dei regolamenti dell'Agenzia, in data 15 marzo 2012, sono divenute operative le disposizioni in materia di sequestro, "tutte di fondamentale importanza perché dirette ad assicurare un'efficace e tempestiva destinazione dei beni dopo la confisca definitiva"<sup>81</sup>.

La scelta di fondo è stata quella di attribuire a un unico organismo molteplici competenze relative ai beni sequestrati e confiscati nell'ambito del procedimento di prevenzione e nel processo penale per i delitti previsti dall'art. 51 comma 3-bis c.p.p. E' prevista una progressiva intensificazione delle competenze, dal momento del sequestro a quello della destinazione del bene dopo la confisca definitiva. Un unico soggetto, che conosce il bene fin dal momento del sequestro, e che poi lo segue nell'amministrazione con una progressiva intensità, fino ad assumerne in proprio la gestione, è in condizione di coadiuvare il giudice delegato nell'individuare le migliori forme di amministrazione nella fase di sequestro, anche in vista di quello che potrà essere l'utilizzo nel caso in cui il bene sia devoluto allo Stato all'esito della confisca definitiva. Una proficua gestione consente anche la restituzione al titolare, nel caso di revoca del sequestro, nelle migliori condizioni possibili.

Il legislatore, ha scelto di istituire questo soggetto giuridico, dotato di personalità di diritto pubblico, di autonomia organizzativa e contabile, incardinata sotto la vigilanza del Ministro dell'interno, con sede principale a Reggio Calabria e sedi secondarie nelle regioni interessate da un numero significativo di beni sequestrati e confiscati. Il Consiglio direttivo, la cui composizione è stata modificata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, è formato dal Direttore dell'Agenzia (che lo presiede), scelto tra i prefetti, da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia, da due esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali (art. 111 del Codice Antimafia). L'Ente, per il quale è prevista normativamente la dotazione strutturale ed organica, è destinato a seguire il bene fin dal momento del sequestro e successivamente ad amministrarlo direttamente, collaborando con il giudice delegato ovvero con il giudice che ha adottato il sequestro penale anche nell'individuazione delle migliori scelte gestionali, nonché del miglior utilizzo e della corretta destinazione per la fase successiva alla confisca definitiva.

La legge attribuisce all'Agenzia Nazionale molteplici competenze, nelle diverse fasi del procedimento di ablazione e di acquisizione dei beni, di natura conoscitiva e 3programmatica, ausiliaria del tribunale e del giudice delegato, nonché di diretta amministrazione e custodia dei beni. L'Agenzia Nazionale deve (a fini ricognitivi per programmare adeguatamente la destinazione dei beni): acquisire i dati dei beni sequestrati e le informazioni sullo stato dei beni e accertarne la

---

<sup>81</sup> F. Menditto, Op. cit.

consistenza, anche sulla base dei dati acquisiti; programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca definitiva; acquisire dall'A.G., per via telematica i dati relativi ai beni sequestrati e confiscati, i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria. Più nel dettaglio, dopo il sequestro e fino alla confisca di prevenzione di primo grado ovvero alla conclusione dell'udienza preliminare l'Agenzia, senza avere la gestione diretta dei beni, coadiuva l'autorità giudiziaria che governa la fase dell'amministrazione attraverso il professionista incaricato e programma, ove possibile, la destinazione finale del bene. Pertanto, l'Agenzia promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare criteri trasparenti di rotazione degli incarichi degli amministratori; coadiuva l'amministratore, sotto la direzione del giudice delegato, proponendo direttamente all'autorità giudiziaria l'adozione di provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione; può richiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato.

Dopo la confisca di prevenzione di primo grado ovvero al termine dell'udienza preliminare nel procedimento penale, l'Agenzia nazionale assume l'amministrazione diretta dei beni ed a tal fine può avvalersi, sotto la propria responsabilità, di uno o più coadiutori, che possono coincidere con l'amministratore giudiziario già designato dal tribunale di prevenzione o dal giudice penale. In caso di mancata nomina dal coadiutore l'Agenzia provvede direttamente alle incombenze di spesa e rendiconto. Entro il termine di sei mesi dalla confisca di primo grado l'Agenzia pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto di provvedimento per informare gli aventi diritto all'utilizzazione.

E' possibile classificare le diverse attribuzioni relative all'amministrazione dei beni sequestrati in:

#### *Compiti conoscitivi*

- acquisizione dei dati dei beni sequestrati e informazioni sullo stato dei procedimenti giudiziari;
- verifica dello stato dei beni;
- accertamento della consistenza dei beni;
- programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati in previsione della confisca definitiva.

#### *Compiti di ausilio al Tribunale e al giudice delegato*

- redazione d'intese con l'autorità giudiziaria per assicurare criteri trasparenti di rotazione degli incarichi degli amministratori;
- ausilio dell'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato, proponendo la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione;

- facoltà di chiedere al Tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati da giudice delegato.

Dopo la confisca di prevenzione di primo grado l'Agencia nazionale si sostituisce all'amministratore nella custodia e gestione dei beni (artt. 38 e 110, comma 2, lett. C), d.lgs. n. 159/11), potendo avvalersi di uno o più coadiutori che possono coincidere con l'amministratore giudiziario già designato dal Tribunale.

ANALISI DI UN CASO PRATICO

**3.1 – Descrizione del caso**

Il sequestro di cui trattasi è stato ordinato ai sensi del combinato disposto dell'art. 321, 2° comma, c.p.p.<sup>82</sup>, e dell'art. 12 sexies del D.L. 306 del 1992, conv. con L.356/92<sup>83</sup>, ed ha riguardato i seguenti beni<sup>84</sup>:

1. l'intero capitale sociale<sup>85</sup> della società “Alfa di Rossi Mario & c. s.n.c. “, avente sede legale in xxx;
2. l'intero capitale sociale della società “Beta s.r.l.“, avente sede in xxx;
3. l'intero capitale sociale della società “Gamma s.r.l. “, avente sede in xxx;
4. l'esercizio commerciale, di proprietà della società “Alfa di Rossi Mario & c. s.n.c.“ , costituito dal ristorante recante insegna “L' Aragosta”, sito in xxx;
5. l'esercizio commerciale, avente ad oggetto l'attività di “Bar e Caffè”, sotto l'insegna “Il Caffè del Corso”, sita in xxx, di proprietà di Verdi Francesco, quale unico titolare della ditta “Il Bar di Verdi Francesco”, con annessa rivendita di tabacchi gestita dal medesimo titolare, sotto l'insegna “Tabacchi - Rivendita n.1” di generi di monopolio.

Il sequestro ha poi riguardato diversi beni mobili registrati<sup>86</sup>, alcuni beni immobili<sup>87</sup> e dei rapporti di conto corrente bancario riconducibili al “proposto” e fittiziamente intestati a terzi.

Il sequestro è stato proposto dal Tribunale di xxx, Sezione impugnazioni cautelari penali, con ordinanza del xx/xx/xxxx, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. Dott. Xxx.

---

<sup>82</sup> Vedi par. 1.2.

<sup>83</sup> Vedi par. 1.4.

<sup>84</sup> Il “caso” rappresenta una sintesi delle attività svolte sui vari sequestri durante il tirocinio. Per ovvie ragioni di riservatezza, nomi e luoghi reali sono stati sostituiti con nomi di fantasia. Per gli stessi motivi, attività troppo caratterizzate, e pertanto facilmente riconducibili al caso reale, sono state “sostituite” con attività più generiche e diffuse.

<sup>85</sup> Nel caso di quote sociali il sequestro è eseguito mediante l'annotazione nel libro soci (tranne nel caso di s.r.l. per le quali è stato abolito) e con l'iscrizione nel Registro delle Imprese (art.104, lett. d) disp. Att. c.p.p.).

<sup>86</sup> Nel caso di beni mobili registrati il sequestro è eseguito mediante l'annotazione nei relativi registri: - P.R.A per gli autoveicoli, U.R.A. per gli aeromobili, e R..I.N.A. per i natanti (art.104, lett. b) disp. Att. c.p.p.).

<sup>87</sup> Nel caso di beni immobili il sequestro è eseguito mediante l'annotazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (art.104, lett. b) disp. Att. c.p.p.).

### 3.2 L'immissione in possesso<sup>88</sup> e le prime fasi dell'amministrazione giudiziaria<sup>89</sup>

Come già affermato nel capitolo 2, fondamentali sono le prime fasi dell'amministrazione giudiziaria, soprattutto nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende. L'esigenza di interventi immediati, volti ad evitare la chiusura delle attività per periodi prolungati, rende necessaria la tempestività sia delle comunicazioni da parte dell'amministratore giudiziario al giudice della procedura, sia la relativa risposta di quest'ultimo. Le istanze inoltrate dall'amministratore giudiziario formeranno la premessa delle relazioni ex art. 36 e 41 del codice "antimafia"<sup>90</sup>.

Nel caso oggetto del tirocinio si sono verificate, come vedremo di seguito, le condizioni che hanno permesso una breve chiusura delle attività (brevissima, soltanto un giorno, nel caso di una di esse), proprio grazie alla tempestività delle istanze dell'amministratore giudiziario, prontamente riscontrate dal G.i.p. ( giudice della procedura):

- la nomina dell'amministratore giudiziario veniva disposta nell'ambito della stessa ordinanza, sopra citata, con cui si disponeva il provvedimento di sequestro.
- La comunicazione della nomina dell'amministratore giudiziario veniva effettuata dal Tribunale via fax al domicilio professionale dello stesso a. g.
- Il giorno successivo alla comunicazione della nomina, l'amministratore giudiziario veniva immesso nel possesso dei beni e delle aziende sequestrate, con l'eccezione di alcune autovetture, che non venivano rinvenute presso i luoghi in cui si svolgeva il sequestro. Da successive indagini effettuate presso il Pubblico Registro Automobilistico, l'a. g. verificava che questi beni mobili registrati erano stati ceduti a terzi. In particolare un'autovettura sportiva di grossa cilindrata e di sicuro valore risultava essere stata oggetto di numerosi ed anomali passaggi di proprietà, circostanza immediatamente segnalata dall'amministratore giudiziario. Non si poteva pertanto procedere all'annotazione del sequestro per tali veicoli<sup>91</sup>.
- Nello stesso giorno iniziavano le operazioni di inventario delle merci e dei cespiti presenti nei locali commerciali oggetto del sequestro.

---

<sup>88</sup> Per i beni aziendali organizzati per l'esercizio dell'impresa, il sequestro è eseguito con l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese (art.104, lett. c) disp. Att. c.p.p.).

<sup>89</sup> "Per l'art. 12-sexies l. 356/92 si può richiamare integralmente quanto esposto per il sequestro di prevenzione con riferimento sia ai beni oggetto del provvedimento, sia alle prescrizioni accessorie e alle disposizioni impartite per l'esecuzione del sequestro e per l'amministrazione dei beni, con le seguenti particolarità: - manca la nomina del giudice delegato, in quanto tale funzione è svolta dal giudice che ha emesso il provvedimento (generalmente il giudice per le indagini preliminari); - mancano, nella fase delle indagini preliminari, le disposizioni impartite alla polizia giudiziaria in quanto il decreto è trasmesso per l'esecuzione al pubblico ministero (artt.104 comma 2 e 92 disp. Att. c.p.p.)", F.Menditto, "Le misure di prevenzione personali e patrimoniali", Giuffrè Editore, 2012.

<sup>90</sup> Vedi nota 59.

<sup>91</sup> Queste circostanze venivano riferite dall'amministratore giudiziario nella relazione ex art.36 del d.lgs.159/11, relativa ai beni diversi dalle aziende, presentata entro trenta giorni dalla nomina.

- veniva comunicato il sequestro all'AAMS (Azienda Autonoma Monopoli di Stato), relativamente alla Tabaccheria.
- Due giorni dopo l'esecuzione del provvedimento, l'amministratore giudiziario, contestualmente all'accettazione dell'incarico, presentava istanza per richiedere la vidimazione del registro della procedura<sup>92</sup>. Veniva inoltre presentata istanza per l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio ed al rimborso delle eventuali spese di vitto. Autorizzazione concessa dal Giudice della procedura.
- In data xx/xx/xxxx (quattordici giorni dopo la nomina), nel rispetto del ruolo del giudice della procedura (dominus dell'amministrazione dei beni) l'a.g. presentava un'istanza relativa alla gestione del Bar-Tabaccheria, volta a garantire "intanto" la continuazione dell'attività. Si prospettava infatti, tra le possibili soluzioni, ritenendola preferibile, l'utilizzo della liquidità disponibile al momento del sequestro per l'acquisto dei generi di monopolio che avrebbero consentito una più redditizia prosecuzione dell'attività, anziché il pagamento di alcune scadenze, sia pur di indubbia legittimità.
- In data xx/xx/xx ( entro 30 giorni dalla nomina), l'a.g. comunicava all'Agenzia delle Entrate il provvedimento di nomina nell'ambito del sequestro, in ottemperanza agli obblighi in materia di IVA.
- In data xx/xx/xx l'a.g. presentava istanza "di autorizzazione a prelevare fondo spese per la copertura delle spese di gestione da sostenersi" relativamente all'attività di "Bar-Tabacchi", autorizzazione concessa dal G.i.p. due giorni dopo.
- Nella stessa data l'a.g. presentava un'istanza riguardante la gestione del ristorante "L'Aragosta", relativamente alla possibile risoluzione del contratto di affitto di azienda stipulato con la società "xxx" s.r.l., con la quale si prospettava, tra le soluzioni possibili, ritenendola preferibile, la "risoluzione del contratto d'affitto d'azienda per inadempimento", dopo aver valutato "il rischio che l'attività resti chiusa per il tempo necessario a riottenere il possesso dell'azienda, effettuare le volture delle licenze e riassumere i dipendenti", e stimando il tempo necessario in giorni trenta. Nulla osta in tal senso veniva concesso dal G.I.P il giorno dopo. La risoluzione veniva "accettata" dal legale rappresentante della società "xxx", e l'attività veniva riaperta nel termine di quindici giorni.
- In data xx/xx/xx l'a. g. presentava istanza "di richiesta di assistenza legale all'Avvocatura dello Stato come da art.39 del D. Lgs. 159/2011<sup>93</sup> in favore della società "Alfa di Rossi Mario & c.

<sup>92</sup> Il registro preventivamente vidimato dal giudice della procedura (in questo caso, trattandosi di sequestro ex art.12-sexies, D.L. 306/1992, il G.i.p.) deve essere utilizzato per annotare tempestivamente le operazioni della procedura.

<sup>93</sup> Assistenza legale alla procedura. "Nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi ai beni sequestrati o confiscati, l'amministratore giudiziario può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per l'assistenza legale.

s.n.c. “ in amministrazione giudiziaria, relativa ad un giudizio in materia di lavoro proposto dal dipendente xxx”;

- In data xx/xx/xx l'a. g. presentava richiesta volta all' "autorizzazione all'assunzione di un cuoco, un aiuto cuoco, un direttore di sala e cinque camerieri, a tempo determinato, a far data dal xx/xx/xx. La predetta autorizzazione veniva tempestivamente rilasciata dal G.I.P.

Nel caso dell'attività di ristorazione:

- la società con cui era stato stipulato (poco prima del sequestro) il contratto di affitto risultava
- essere controllata da familiari di alcuni degli indagati, ragion per cui il contratto è stato risolto, sussistendo le ragioni per far valere l'inadempimento contrattuale;
- alcuni degli indagati risultavano essere tra i dipendenti della società di gestione del ristorante.

Dalle audizioni effettuate dall'amministratore giudiziario è chiaramente emerso il "controllo intimidatorio" esercitato da quest'ultimi. Nel momento in cui, a causa della "necessità", dovuta al cambio di gestione, si è dovuto procedere a "nuove" assunzioni, gli indagati non sono stati riassunti.

Come abbiamo detto, tutto ciò che riguarda l'attività svolta dall'amministratore nel periodo precedente alla presentazione delle relazioni ex art. 36 e ex art. 41 del d.lgs. 159/11( in genere piuttosto "corposa"), pur se già presentate al giudice della procedura e presente nel fascicolo dell'amministrazione, dovrà essere documentata e riepilogata in tali relazioni.

### **3.3 La relazione ex art. 41 del d.lgs.159/2011 predisposta nell'ambito del sequestro.**

Di seguito la relazione predisposta ai sensi dell'art.41, comma 1, del d.lgs. 159/11, redatta nell'ambito del sequestro:

**TRIBUNALE ORDINARIO DI XXX**  
**SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI**  
**E L'UDIENZA PRELIMINARE**

**G.I.P. DOTT. XXX**

**P.M. DOTT. XXX**

**PROCEDIMENTO N. XXX/XX R.G.N.R.**

**N. XXX/XX R.G. G.I.P.**

**( ROSSI MARIO + X)**

**AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA**

**A SEGUITO DI SEQUESTRO PREVENTIVO AI SENSI DELL'ART. 321 COMMA 2 C.P.P.,  
FINALIZZATO ALLA CONFISCA PREVISTA DALL'ART. 12 SEXIES D.L. 306/1992**

**AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO: XXX**

**PRIMA RELAZIONE DELL' AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO AI SENSI DELL'ART.  
41 DEL D.LGS. N. 159/2011**

Ill.mo, Dott. Xxx,

il sottoscritto, Dott. Xxx, Dottore Commercialista e Revisore Legale con Studio in Xxx, via  
Xxx n. X

### **PREMESSO**

- che il Tribunale di Xxx, Sezione impugnazioni cautelari penali, con ordinanza del XX/XX/XXXX, nell'ambito del procedimento in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. Dott.Xxx, disponeva il sequestro preventivo dei seguenti beni:
  - l'intero capitale sociale<sup>94</sup> della società “Alfa di Rossi Mario & c. s.n.c. “, avente sede legale in xxx;
  - l'intero capitale sociale della società “Beta s.r.l.“, avente sede in xxx;
  - l'intero capitale sociale della società “Gamma s.r.l. “, avente sede in xxx;
  - l'esercizio commerciale, di proprietà della società “Alfa di Rossi Mario & c. s.n.c.“ , costituito dal ristorante recante insegna “L’ Aragosta”, sito in xxx;
  - l'esercizio commerciale, avente ad oggetto l’attività di “Bar e Caffè”, sotto l’insegna “Il Caffè del Corso”, sita in xxx, di proprietà di Verdi Francesco, quale unico titolare della ditta “Il Bar di Verdi Francesco”, con annessa rivendita di tabacchi gestita dal medesimo titolare, sotto l’insegna “Tabacchi - Rivendita n.1” di generi di monopolio;
  - l'autovettura XXX targata XXX, intestata a Bianchi Giovanni.
- che nell'ambito della stessa sopracitata ordinanza veniva disposta la nomina del sottoscritto quale amministratore giudiziario dei sopra elencati beni, nomina notificata in data XX/XX/XXXX;
- che in data XX/XX/XXXX lo scrivente veniva immesso in possesso degli stessi sopra elencati beni, eccezion fatta per la sopra descritta autovettura, ad oggi non reperita, poiché è risultata essere già stata ceduta a terzi alla data del sequestro;
- che in data XX/XX/XXXX il sottoscritto, contestualmente all'accettazione dell'incarico, presentava istanza per richiedere la vidimazione del registro della procedura;
- che in pari data, XX/XX/XXXX, il sottoscritto presentava istanza per l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio ed al rimborso delle eventuali spese di vitto; autorizzazione concessa in data XX/XX/XXXX;
- che in data XX/XX/XXXX il sottoscritto A.G. presentava una comunicazione relativa alla “gestione de “Il bar di Verdi Francesco” per decisioni relative ai pagamenti scadenti il XX/XX/XXXX”, con la quale, alla luce delle premesse di cui si dirà più avanti, si

---

<sup>94</sup> Nel caso di quote sociali il sequestro è eseguito mediante l’annotazione nel libro soci (tranne nel caso di s.r.l. per le quali è stato abolito) e con l’iscrizione nel Registro delle Imprese (art.104, lett. d) disp. Att. c.p.p.).

prospettava, tra le soluzioni possibili, di “mantenere la ditta in attività, utilizzando la liquidità generata dalle vendite per pagare il Monopolio dello Stato per l'approvvigionamento dei tabacchi, “congelando” il pagamento della cambiale al Sig. XXX, anche in considerazione del fatto che si tratta di un debito sorto anteriormente al sequestro”. Nulla osta in tal senso veniva concesso dal G.I.P. Dott. XXX in data XX/XX/XXXX;

- che in data XX/XX/XXXX lo scrivente A.G. presentava istanza “di autorizzazione a prelevare fondo spese per la copertura delle spese di gestione da sostenersi” relativamente all'attività di “Il bar di Verdi Francesco”, autorizzazione concessa in data XX/XX/XXXX;

- che in pari data XX/XX/XXXX il sottoscritto A.G. presentava una comunicazione riguardante la “gestione del ristorante di “Alfa di Rossi Mario & c. s.n.c.” e la possibile risoluzione del contratto di affitto di azienda con la società “Xxx”, con la quale, alla luce di ciò che si dirà più avanti, si prospettava, tra le soluzioni possibili, di “risolvere il contratto d'affitto d'azienda per inadempimento

della società “Xxx”. Nulla osta in tal senso veniva concesso dal G.I.P. Dott. XXX in data XX/XX/XXXX. La società “Xxx” accettava la risoluzione del predetto contratto, come comunicato per il tramite dell'Avv. Xxx, legale della stessa società “Xxx”, in data xx/xx/xx, e come confermato dal legale rappresentante della società “Xxx”, Sig. Xxx, in data xx/xx/xx;

- che in data XX/XX/XXXX il sottoscritto presentava istanza “di richiesta di assistenza legale all'Avvocatura dello Stato come da art.39 del D. Lgs. 159/2011 in favore di Alfa di Rossi Mario & C. s.n.c. in amministrazione giudiziaria relativa a causa di lavoro” promossa dal dipendente XXX;

- che in data XX/XX/XXXX lo scrivente amministratore giudiziario presentava richiesta volta all' “autorizzazione all'assunzione di otto dipendenti a tempo pieno e determinato a far data dal XX/XX/XXXX, richiedendo alla S.V.Ill.ma, sentito anche l'autorevole parere del Pubblico Ministero, Dott. XXX”, se fosse opportuna o meno “ l'assunzione tra questi otto dipendenti del Sigg.ri xxx, , o se viceversa, per questione legate alle vicende penali in cui gli stessi sono coinvolti”, si possa procedere all'assunzione, in loro vece, dei sigg.ri xxx, e ciò per le motivazioni esposte in premessa della predetta istanza.

- La predetta autorizzazione veniva rilasciata dal G.I.P. Dott. XXX, a conferma del parere del P.M. Dott. XXX, “escludendo la presenza, quali dipendenti dell'attività commerciale sottoposta a sequestro, dei sigg.ri Xxx ”;

Pertanto il sottoscritto presenta la relazione di cui all'art. 41 relativa alle aziende costituite da:

- l'esercizio commerciale, di proprietà della società “Alfa di Rossi Mario & c. s.n.c.” (il cui

capitale sociale è stato interamente sequestrato nell'ambito del procedimento de quo) , costituito dal ristorante recante insegna “L’Aragosta”, sito in Xxx, via XXX;

- l'esercizio commerciale, avente ad oggetto la rivendita in sede fissa di articoli complementari dei prodotti compresi nella tabella speciale ammessa alla rivendita di generi di monopolio, sita in Xxx, via XXX, di proprietà di Verdi Francesco, quale unico titolare della ditta “Il bar di Verdi Francesco” (avente sede in Xxx, via XXX),

ed alle società:

- “Beta s.r.l.“, avente sede in xxx, il cui capitale è stato interamente posto sotto sequestro;
- “Gamma s.r.l. “, avente sede in xxx, il cui capitale è stato interamente posto sotto sequestro.

## **TUTTO CIO’ PREMESSO**

il sottoscritto sottopone alla S.V. Ill.ma la seguente:

### **RELAZIONE INIZIALE AI SENSI DELL'ART.41 DEL D.LGS N. 159/2011**

La presente relazione è strutturata in due capitoli, suddivisi in paragrafi, ciascuno dei quali dedicato ad una singola società/ditta e alla relativa attività commerciale.

## **INDICE**

- 1 Il bar di Verdi Francesco
  - 1.1 Descrizione dell’attività
  - 1.2 Stato e consistenza dei singoli beni aziendali
  - 1.3 Presumibile valore di mercato dei singoli beni aziendali e dell’intero complesso aziendale stimato dall’ Amministratore Giudiziario
  - 1.4 Diritti di terzi sull’azienda e sui singoli beni aziendali
  - 1.5 Documentazione reperita ed eventuali difformità tra gli elementi dell’inventario e quelli delle scritture contabili
  - 1.6 Eventuali difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro
  - 1.7 Analisi della sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell’attività ( tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell’attività svolta, delle modalità e dell’ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata, della capacità produttiva e del mercato di

riferimento ) con l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie per l'azienda

2 "L'Aragosta", gestito dalla società "Alfa di Rossi Mario & c. s.n.c.

2.1 Descrizione dell'attività

2.2 Stato e consistenza dei singoli beni aziendali

2.3 Presumibile valore di mercato dei singoli beni aziendali e dell'intero complesso aziendale stimato dall'Amministratore Giudiziario

2.4 Diritti di terzi sull'azienda e sui singoli beni aziendali

2.5 Documentazione reperita ed eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili

2.6 Eventuali difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro

2.7 Analisi della sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività ( tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attività svolta, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata, della capacità produttiva e del mercato di riferimento ) con l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie per l'azienda

3 "Beta s.r.l.", avente sede in xxx

4 "Gamma s.r.l.", avente sede in xxx

## *1. Il bar di Verdi Francesco*

### *1.1 Descrizione dell'attività<sup>95</sup>*

Dalle informazioni desunte dalla visura camerale (all. \_), si evince che la ditta individuale “ Il bar di Verdi Francesco” è stata iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Xxx con la qualifica di “piccolo imprenditore” in data XX/XX/XXXX.

Il titolare risulta essere il sig. Verdi Francesco, nato a XXX il XX/XX/XXXX.

La sede dell'impresa, coincidente con il luogo di svolgimento dell'attività, è in “via XXX”.

La data di inizio dell'attività di “Rivendita generi di monopolio e commercio al dettaglio di articoli complementari ai generi di monopolio”, trascritta presso il suddetto registro camerale, è quella del XX/XX/XXXX, su “segnalazione certificata di inizio attività in data XX/XX/XXXX presentata presso il Comune”.

L'attività è svolta su licenza dell' A.A.M.S. (Monopoli di Stato) n. XXX del XX/XX/XXXX.

### *1.2 Stato e consistenza dei singoli beni aziendali*

Lo scrivente amministratore giudiziario ha effettuato l'inventario delle merci e dei cespiti (di seguito descritti), presenti presso la sede dell'esercizio commerciale sita in via XXX, in data XX/XX/XXXX, giorno dell'immissione in possesso (in funzione dell'immediata riapertura, avvenuta il giorno successivo, dell'attività).

I cespiti presenti nei locali in cui si svolge l'attività commerciale sono costituiti da un “arredamento completo per tabaccheria”, fornito dalla società “XXX s.r.l.” in data XX/XX/XXXX, la cui descrizione base, così come descritto nella fattura relativa alla fornitura della suddetta società, è completata da:

- n. 1 “aggiuntivo serratura di sicurezza e vetro 4+4 su infisso”;
- n. 1 “aggiuntivo mensolone e montaggio pannelli cliente”;
- n.1 “aggiuntivo vetro di protezione”;
- n.1 “aggiuntivo modifiche arredo esistente”.

Le merci, alla data del XX/XX/XXXX, erano costituite da:

---

---

<sup>95</sup> “L'azienda è individuata sulla base della denominazione, della sede legale e del numero d'iscrizione (della ditta) nel registro delle imprese”. F. Menditto, “Le misure di prevenzione personali e patrimoniali”, Giuffrè Editore, 2012.

Il valore di realizzo dei cespiti ammortizzabili, stimato alla data del \_\_\_\_\_ ammonta ad Euro \_\_\_\_\_, dettagliato come segue:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. arredamento completo per tabaccheria                | € _____ ; |
| completo di:   |           |
| 2. n.1 “serratura di sicurezza e vetro 4+4 su infisso” | € _____ ; |
| 3. n.1 “mensolone con pannelli ”                       | € _____ ; |
| 4. n.1 “vetro di protezione”                           | € _____ ; |

Il valore di realizzo delle merci alla data del \_\_\_\_\_ ammonta ad Euro \_\_\_\_\_ (a fronte di giacenze medie rilevate nel periodo \_\_\_\_-\_\_\_\_ pari ad euro \_\_\_\_\_).

L'azienda, costituita dall'”esercizio commerciale, avente ad oggetto la rivendita in sede fissa di articoli complementari dei prodotti compresi nella tabella speciale ammessa alla rivendita di generi di monopolio, sita in Xxx, via XXX, è stata acquistata dal Sig. XXX con rogito del XX/XX/XXXX, per l'importo di € XXX.

A parere dello scrivente amministratore giudiziario il valore attribuito all'azienda al momento della compravendita, ovvero € XXX, può ritenersi ancora congruo.

### *1.3 Diritti di terzi sull'azienda e sui singoli beni aziendali*

Non vi sono diritti di terzi gravanti sull'azienda in parola. Non esistono gravami da parte di terzi nemmeno con riferimento ai singoli beni aziendali.

### *1.4 Documentazione reperita ed eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili*

La contabilità de “Il bar di Verdi Francesco” è stata tenuta fino al xx/xx/xx in regime “semplificato” dal dott. XXX, a cui tale incarico è stato conferito fin dalla costituzione della ditta individuale e dal conseguente avvio dell'attività.

Presso lo studio del suddetto professionista sono stati rinvenuti i registri relativi alla contabilità IVA fino all'anno XXXX, regolarmente stampati, e il libro dei cespiti ammortizzabili. Non risulta la tenuta delle scritture contabili obbligatorie ai sensi dell'art. 2214 del codice civile, giustificata ai fini fiscali dall'adozione del regime c.d. “semplificato”. Non vengono tenute scritture di prima nota, nemmeno con riferimento alla sola cassa.

Non viene tenuta la contabilità di magazzino, per cui non viene effettuata una movimentazione in entrata ed in uscita delle merci che possa consentire un raffronto tra il magazzino “fiscale” ed il magazzino “reale”.

Per tali ragioni lo stato patrimoniale dell'azienda è stato ricostruito dallo scrivente a.g. attraverso:

- a) l'inventario dei beni ammortizzabili ed il confronto con il libro cespiti, dal quale sono emerse le seguenti differenze:

Cespiti rinvenuti in azienda ma non presenti sul libro cespiti:

\_\_\_\_\_;

Cespiti presenti a libro ma non rinvenuti in azienda:

\_\_\_\_\_;

- b) la verifica delle conferme esterne (circolarizzazioni)<sup>96</sup> relativamente ai saldi dei conti di clienti, fornitori, banche, assicurazioni, società di leasing, consulenti legali, consulenti fiscali, agenti e depositari di merci della società;
- c) la verifica della consistenza di cassa;
- d) la consultazione del "cassetto fiscale" e la richiesta della certificazione dei carichi pendenti ex art. 14, comma 3, d.lgs.n.472/97 all'Agenzia delle Entrate;
- e) la richiesta degli estratti di ruolo al concessionario per la riscossione;
- f) la richiesta del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) all'INPS ai fini della certificazione dei debiti previdenziali e assistenziali.

Sulla base della predetta ricostruzione si è redatto il seguente stato patrimoniale, annotato con le anomalie emerse dal raffronto tra le conferme esterne e la documentazione presente in azienda o presso il consulente:

\_\_\_\_\_

Si è provveduto quindi a redigere i seguenti elenchi dei clienti e dei fornitori, annotati con le anomalie emerse dal raffronto tra le conferme esterne e la documentazione presente in azienda o presso il consulente:

\_\_\_\_\_

Eventuali difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro

Lo scrivente a.g. è stato immesso nel possesso dei seguenti bene:

- l'esercizio commerciale, avente ad oggetto la rivendita in sede fissa di articoli complementari dei prodotti compresi nella tabella speciale ammessa alla rivendita di generi

<sup>96</sup> Principio di Revisione n.505: "Acquisizione e valutazione degli elementi probativi tramite una comunicazione diretta di una terza parte in risposta ad una richiesta di informazioni su aspetti di una determinata voce, operazione o informazione che incidono sulla correttezza e validità del bilancio.

di monopolio, sita in Xxx, via XXX, di proprietà di Verdi Francesco, quale unico titolare della ditta “Il Bar di Verdi Francesco” (avente sede in Xxx, via XXX).

Si segnala che dal Registro tenuto presso la CCIAA di Xxx l’attività risulta essere svolta al civico XX anziché al civico XX, così come descritto nel provvedimento di sequestro.

Non sono stati riscontrati elementi che possano far supporre l’esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro.

*1.5 Analisi della sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell’attività (tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell’attività svolta, delle modalità e dell’ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata, della capacità produttiva e del mercato di riferimento) con l’indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie per l’azienda*

L’attività costituita dall’“esercizio commerciale, avente ad oggetto la rivendita in sede fissa di generi di monopolio e di articoli complementari dei prodotti compresi nella tabella speciale ammessa alla rivendita di generi di monopolio, sita in Xxx, via XXX”, è stata acquistata, come già sopra detto, dal Sig. XXX con rogito del XX/XX/XXXX per EuroXXX. Dal predetto rogito notarile si evince che il pagamento previsto è stato garantito dal Sig. Verdi Francesco da cambiali a favore del Sig. XXX, che sino al XXX erano di XXX mensili e che, a partire dal XXX, ammontano ad Euro XXX mensili. Il contratto di compravendita dell’attività commerciale *de quo* non prevede la riserva di proprietà a favore del cedente.

La tabaccheria è gestita in regime fiscale di contabilità semplificata, circostanza che ha reso necessaria la ricostruzione delle poste patrimoniali per poter procedere ad una analisi compiuta dello stato dell’attività.

Per quanto riguarda l’analisi delle poste di natura economica, gli aggi relativi alla tabaccheria rilevati da una situazione contabile al XX/XX/XXXX non ancora definitiva, ammontano ad Euro XXX circa per i tabacchi ed Euro XXX circa per il lotto e totobit, per un totale di circa di Euro XXX, pari ad Euro XXX mensili medi calcolati per eccesso. Tra i costi mensili che la ditta deve sostenere vi sono invece quelli relativi all’affitto per Euro XXX (comprensiva dell’IVA indeducibile), quelli relativi al costo del personale per Euro XXX circa, spese varie per Euro XXX, oltre alla rata, pari ad Euro XXX di un finanziamento concesso da banca “XXX”, erogato in data XX/XX/XXXX per l’importo di Euro XXX, i cui dati sono stati evinti dall’esame degli accrediti e degli addebiti del conto corrente bancario, acceso presso la stessa banca “XXX”, non essendo stata ancora disponibile dal predetto istituto di credito la documentazione relativa al finanziamento. Il

flusso finanziario in uscita mensile , che deve tenere conto anche dell'importo di Euro XXX per la cambiale mensile prevista dalle condizioni di acquisto dell'attività, ammonta quindi ad Euro XXX circa. A ciò va aggiunto che la Tabaccheria, sino alla data del sequestro, non contribuiva in alcun modo alle spese relative alle utenze del servizio elettrico, e del servizio raccolta rifiuti, fatturati rispettivamente da “XXX” e “XXX” alla s.n.c. “Caffè del Corso” senza che la stessa abbia mai rifatturato le suddette spese al Verdi Francesco. Anche per quanto riguarda il canone d'affitto va segnalato che non risultano pagamenti eseguiti a tale titolo, sebbene il Verdi Francesco fosse subentrato al Sig. XXX in un contratto di subaffitto con il “Caffè del Corso” s.n.c., contratto che prevedeva il pagamento di un importo mensile pari ad Euro XXX

Riguardo alle condizioni previste dal contratto di cessione di azienda per il pagamento della rivendita di tabacchi, a cui si è fatto sopra cenno a proposito della somma mensile di XXX Euro, è opportuno precisare che le stesse prevedevano:

- “quanto ad euro XXX,” già pagati dal cessionario, Verdi Francesco, al cedente, Sig. XXX alla data della stipula del suddetto contratto;
- “quanto ad euro XXX”, versati senza interessi in dodici rate mensili anticipate dell'importo di euro XXX ciascuna, dal XXX fino al XXX;
- “quanto ad euro XXX, da versare senza interessi in 36 rate mensili scadenti dal XX/XX/XXXX al XX/XX/XXXX;

I suddetti pagamenti sono stati regolarmente finora onorati alle scadenze previste.

**E' apparso quindi del tutto evidente che la ditta Il Bar di Verdi Francesco non era in grado autonomamente di far fronte a tutti gli impegni, senza l'innesto di ulteriore finanza;**

Alla data del sequestro la ditta era inoltre priva di liquidità (in cassa erano presenti solo Euro XXX, oltre alle rimanenze di tabacchi).

Lo scrivente Amministratore Giudiziario ha quindi proseguito l'attività cedendo le rimanenze rinvenute, e acquistando nuovi generi di monopolio (tabacchi, etc.) **solo dopo aver venduto la maggior parte di quelli presenti in magazzino.**

Per questo motivo è stata indicata, come soluzione privilegiata in quanto unica a permettere di mantenere in attività la ditta, l'utilizzo della liquidità generata dalle vendite per provvedere a nuovi approvvigionamenti, “congelando” il pagamento del debito contratto col Sig. XXX per l'acquisto de “Il bar di Verdi Francesco”, anche in considerazione del fatto che si tratta di un debito sorto anteriormente al sequestro, che potrebbe essere soggetto a falcidia ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. 159/2011.

L'attività, per sua natura, è fortemente caratterizzata con il Verdi Francesco, fratello di Rossi Mario, e ciò in quanto quest'ultimo unico legittimato a poter attendere al ruolo di preposto presso la

rivendita di Tabacchi, sulla base delle disposizioni dei Monopoli di Stato. Il dipendente con contratto di lavoro part-time, infatti, sarebbe comunque legittimato a “coprire” brevi assenze del titolare anche in caso di trasformazione a tempo pieno del contratto. La presenza del Verdi Francesco non sembra comunque arrecare nocimento ad un’attività da esercitarsi tipicamente in forma individuale. Si segnala a riguardo la necessità di disciplinare il rapporto del Verdi Francesco, attualmente senza regolare compenso, con la scrivente amministrazione giudiziaria. A tal proposito, acquisito il parere del consulente del lavoro della procedura, è stata presentata separata istanza con la quale si richiede alla S.V.Ill.ma di voler autorizzare la stipula con il Verdi Francesco di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per l’importo di € \_\_\_\_\_ .

L’attività, di antica tradizione, si trova nel pieno centro storico di Xxx, a pochi passi da Largo XXX. Il suo andamento è strettamente connesso all’attività dell’attiguo Caffè del Corso, anch’esso oggetto del presente provvedimento di sequestro, e di cui si dirà in seguito. Dall’incremento dell’affluenza di pubblico nel bar deriveranno infatti maggiori incassi per la tabaccheria.

E’ parere dello scrivente amministratore giudiziario che sussistano concrete possibilità di prosecuzione dell’attività, fermo restando il congelamento dei debiti pregressi, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011, e la possibilità di incremento dell’attività dell’attiguo bar, ferma restando la necessità di: dotare i locali di un arredamento gradevole e accattivante; dotare i locali di cucine (nel caso del ristorante) e attrezzature efficienti; utilizzare materie prime e prodotti di qualità; utilizzare moderne forme di comunicazione puntando su social network specializzati (ad esempio “Trip Advisor”).

2 *Ristorante “L’Aragosta”, gestito dalla società “Alfa di Rossi Mario & c. s.n.c.*

### 2.1 *Descrizione dell’attività*

La società “ Alfa di Rossi Mario & c. s.n.c.” è stata costituita in data XX/XX/XXXX, in Notar XXX, ed è stata iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Xxx, Codice fiscale e numero d’iscrizione: XXX, in data XX/XX/XXXX (cfr-all.\_\_\_\_).

Il capitale sociale è pari a euro XXX.

I soci e titolari di cariche sono i seguenti:

- Socio Accomandatario: XXX, Rappresentante dell’impresa, titolare di una quota pari a Euro XXX;
- Socio Accomandante: XXX, titolare di una quota pari a Euro XXX;

La data di inizio dell’attività di “ristorante”, sotto l’insegna “L’Aragosta”, trascritta presso il suddetto registro camerale, è quella del XX/XX/XXXX, a seguito di autorizzazione comunale.

## 2.2 *Stato e consistenza dei singoli beni aziendali*

Xxx

## 2.3 *Presumibile valore di mercato dei singoli beni aziendali e dell'intero complesso aziendale stimato dall'Amministratore Giudiziario*

L'attività costituita dall'“esercizio commerciale, avente ad oggetto ”l'attività di BAR esercitata sotto l'insegna “L'aragosta”, è stata acquistata dalla società “Alfa di Rossi Mario & c. s.n.c.” in data XX/XX/XXXX, per l'importo di complessivo di Euro XXX, di cui euro XXX “da riferirsi ai mobili, arredi, macchinari, impianti, attrezzature varie e macchine elettroniche” ed euro XXX da riferirsi all'avviamento (vedi all.X). Parte venditrice nel predetto atto è la società “XXX s.r.l.”.

A parere dello scrivente amministratore giudiziario il valore attribuito all'azienda al momento della compravendita, ovvero € XXX può ritenersi ancora congruo .

## 2.4 *Diritti di terzi sull'azienda e sui singoli beni aziendali*

Come già segnalato dall'Amministratore Giudiziario con Istanza-comunicazione del XX/XX/XXXX, l'unica azienda di proprietà della “Alfa di Rossi Mario & C. s.n.c.”, costituita da un esercizio commerciale esercente l'attività di Ristorante, è stata oggetto di un contratto d'affitto d'azienda (all. \_\_ ) alla società “XXX” in data XX/XX/XXXX, società costituita nella medesima data, e di cui i signori Xxx e Xxx, sono proprietari rispettivamente del X% e del X% delle quote.

Il contratto di affitto d'azienda riportava un canone annuo di Euro XXX pari ad Euro XXX mensili, la cui prima rata avrebbe dovuto essere pagata il XX/XX/XXXX. Il “L'aragosta di Rossi Mario & C. s.n.c.” aveva già volturato le licenze dell'attività a favore della “Xxx Sas di Rossi Mario” al momento del sequestro, licenziando inoltre per cessazione attività i dipendenti che sono poi stati riassunti dalla “Xxx Sas di Rossi Mario”. La “Xxx Sas” pertanto lavorava emettendo direttamente gli scontrini fiscali relativi alle prestazioni del Ristorante. Il contratto affitto d'azienda era stato comunicato anche al locatore per gli effetti conseguenti.

Come già riferito nella citata istanza del XX/XX/XXXX u.s., l'amministratore Giudiziario rilevava quindi rispetto all'esecuzione del predetto contratto d'affitto le seguenti anomalie:

- il primo canone di locazione di Euro XXX mensili che doveva essere pagato entro il XX/XX/XXXX non risulta pagato dalla “XXX xxx”;
- le rimanenze di magazzino non erano state oggetto di inventario al momento del passaggio dell'azienda;
- la “XXX xxx” pertanto, al momento del sequestro, stava vendendo beni che in realtà erano ancora di proprietà del “L'aragosta”.

Alla luce di quanto sopra, lo scrivente a.g. prospettava alla S.V. Ill.ma come preferibile la seguente soluzione:

“risolvere il contratto di affitto di azienda per inadempimento della “Xxx Sas”, accollandosi il rischio che l’attività resti chiusa per il tempo necessario a riottenere il possesso dell’azienda, effettuare le volture delle licenze e riassumere i dipendenti”.

Nulla osta in tal senso veniva concesso dal G.I.P. Dott.Xxx in data xx/xx/xx. La società “Xxx” accettava la risoluzione del predetto contratto, come comunicato per il tramite dell’Avv. Xxx, legale della stessa società “Xxx”, in data xx/xx/xx, e come confermato dal legale rappresentante della società “Xxx”, Sig. Xxx, in data xx/xx/xx;

Il contratto veniva quindi consensualmente risolto con atto del \_\_\_\_ in Notar \_\_\_\_ .

*2.5 Documentazione reperita ed eventuali difformità tra gli elementi dell’inventario e quelli delle scritture contabili*

*2.6 Eventuali difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro*

Lo scrivente a.g. è stato immesso nel possesso dei seguenti beni:

- l'intero capitale sociale della società “Alfa di Rossi Mario & c. s.n.c. “, avente sede in Xxx, via XXX;
- l'esercizio commerciale, di proprietà della suddetta società, costituito dal Ristorante recante insegna “L’aragosta”, sito in Xxx, viaXXX;

Dalla visura camerale la sede dell’impresa risulta essere in via XXX, mentre il luogo di svolgimento dell’attività di “Ristorante” è in “via XXX”, sempre secondo la visura camerale ”in UL separata dalla sede”.

*2.7 Analisi della sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell’attività ( tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell’attività svolta, delle modalità e dell’ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata, della capacità produttiva e del mercato di riferimento ) con l’indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie per l’azienda*

Il “L’aragosta s.n.c.” ha una contabilità semplificata. Sono ancora in corso di ricostruzione i debiti della stessa. Alla data del XXX, secondo quanto affermato dal Dott. XXX (commercialista) e dall’Avv. Xxx, i debiti della società ammontavano “almeno” ad Euro XXX, approssimativamente dettagliati come segue:

Euro XXX (pari a n. x mensilità di locazione arretrate)  
Euro XXX (debito con XXX)  
Euro XXX (sanzione comminata da XXX)  
Euro XXX (arretrati di imposte da XX/XX/XXXX ad oggi)  
Euro XXX (fornitore XXX)  
Euro XXX (fornitore XXX)  
Euro XXX (c/c banca XXX)  
Euro XXX (mutuo banca XXX)  
Euro XXX (varie)

L'importo di tali debiti risulterebbe pertanto superiore all'importo di Euro XXX con cui il "L'aragosta s.n.c." il XX/XX/XXX acquistò l'azienda dalla "XXX Srl".

Il risultato relativo d'esercizio relativo al XXXX consegnato dal commercialista Dott. XXX il XX/XX/XXXX, risulta essere positivo per Euro XXX (all. \_\_).

Il XXX era stato invece chiuso con un utile (apparente) di Euro XXX.

Negli ultimi ventiquattro mesi pertanto l'attività ha prodotto un utile complessivo di Euro XXX (mediamente Euro XXX al mese).

L'attività, interrotta al momento del sequestro, è stata ripresa in data XX/XX/XXXX, previa risoluzione del contratto di affitto di azienda per inadempimento della "XXX", e assunzione dei dipendenti necessari allo svolgimento dell'attività (all. \_\_).

Xxx

Di seguito l'istanza relativa alla richiesta di fallimento della società Beta s.r.l., predisposta ai sensi dell'art.63, comma 1, del d.lgs. 159/11.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI XXX  
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
E L'UDIENZA PRELIMINARE**

**P.M. DOTT. XXX E DOTT. XXX  
G.I.P. DOTT. XXX**

**PROCEDIMENTO N. xxx/xx R.G.N.R.  
N. xxx/xx R.G. G.I.P.  
(XXX, XXX + xx)**

**AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA  
A SEGUITO DI RICHIESTA DI CONVALIDA DI SEQUESTRO PREVENTIVO ED  
EMISSIONE DI DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO  
(AI SENSI DELL'ART. 12 SEXIES D.L. 306/1992)**

**AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO: DOTT. XXX**

**OGGETTO: ISTANZA EX ART. 63 COMMA 1 D.LGS. 159/2011 ALLA PROCURA  
DELLA REPUBBLICA PER LA RICHIESTA DI FALLIMENTO DELLA SOCIETA'  
BETA SRL**

Ill.mi Dott. XXX e Dott. XXX,

il sottoscritto, Dott. XXX, Dottore Commercialista e Revisore Legale con Studio in XXX, Corso XXX;

### **PREMESSO**

- che in data xx/xx/xxxx il G.I.P. Dott. XXX ha convalidato il sequestro preventivo disposto dalle S.V. Ill.me nell'ambito del procedimento in epigrafe ed ha disposto il sequestro preventivo;
- che in data xx/xx/xxxx il G.I.P. Dott. XXX ha disposto la nomina del sottoscritto quale amministratore giudiziario dei beni sottoposti a sequestro nell'ambito del procedimento in epigrafe;
- che il sottoscritto ha avviato le verifiche su tutte le società colpite dal sequestro a seguito dell'immissione in possesso dei beni colpiti dal sequestro, avvenuta in data xx/xx/xxxx;
- che in particolare, il sequestro in epigrafe ha ad oggetto ben xx tra società di capitali e di persone e ditte individuali, oltre a numerosi beni xxx (xxx e xxx), beni xxx e numerosi rapporti xxx;
- che in data xx/xx/xxxx il sottoscritto ha provveduto tempestivamente al deposito di un'ampia relazione particolareggiata di duecento pagine su tutte le società e ditte individuali poste sotto sequestro;
- che in particolare, per quanto concerne la società Beta Srl, a parere del sottoscritto vi sono le condizioni per richiederne il fallimento ex art. 63 comma 1 D.Lgs. 159/2011;

### **ESPONE QUANTO SEGUE**

*1. Brevi cenni storici sulla Società, sull'Organo Amministrativo, sull'Organo di Controllo e sull'attività svolta*

La società Beta Srl è stata costituita il xx/xx/xxxx ed iscritta presso il Registro delle Imprese di XXX il xx/xx/xxxx con codice fiscale xxxxx. La sede legale è in XXX – Via XXX. Il Capitale Sociale deliberato e sottoscritto è pari ad Euro xxx interamente versati.

La società è stata costituita fra i signori XXX e XXX con partecipazione al capitale sociale pari al xx% ciascuno e solo il xx% della XXX è stato sottoposto a sequestro.

L'oggetto sociale consiste nell'attività di "xxx ...".

L'Organo Amministrativo è composto da un consiglio di Amministrazione il cui Presidente è in persona di XXX, nato a XXX il xx/xx/xxxx, residente a XXX Via XXX, Codice Fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ed il vice Presidente è il Sig. XXX, nato a XXX il xx/xx/xxxx, residente a XXX in Via XXX, Codice Fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Non risulta che la società si sia mai dotata di un Organo di Controllo.

## *2. Stato e consistenza dei singoli beni*

La società Beta Srl risulta proprietaria di n. xxx in XXX, località XXX con n. xxx site xxx oltre a n. xxx a XXX e ad altri n. xxx a XXX.

Le xxx sono state ultimate nel xxxx; sembra che siano però tutte prive di xxx in quanto, come affermato dal Sig. XXX “la XXX, che ha costruito xxx, non ha eseguito le ultime opere, penso che manchi il collaudo delle opere e i certificati di conformità degli impianti” (v. allegato n. x).

In tale situazione di grandi criticità, gli amministratori hanno ritenuto ugualmente opportuno concedere in xxx gli xxx ed il Sig. XXX ha dichiarato di averli xxx per un xxx di circa Euro xxx cadauno.

Riguardo della valutazione degli xxx, il Sig. XXX ha dichiarato, nel verbale redatto il xx/xx/xxxx “Preciso che gli xxx che si sarebbero potuti xxx nel xxx e xxx a circa € xxx o € xxx, con l'attuale situazione di mercato ed essendo privi di xxx il valore attuale ritengo che sia di circa € xxx; forse ottenendo xxx potrebbero valere circa € xxx.”

Il xxx in xxx di xxx di xxx, con un xxx di xxx, aveva un valore di mercato tra i € xxx ed i € xxx al xxx, oggi credo che valga al massimo € xxx” (v. allegato n. x).

Si stima quindi complessivamente in circa Euro xxx il valore attuale degli xxx.

## *3. Stato e consistenza dei debiti*

Oltre ad XXX, che vanta un credito di Euro xxx e che ha promosso procedimento monitorio (ora pendente nella causa di opposizione N.R.G. xxxx/xxxx avanti al Tribunale di XXX), vi sono XXX con un credito di Euro xxx e XXX che ha emesso un accertamento produttivo di un sequestro conservativo sino alla somma di Euro xxx.

Bisogna inoltre evidenziare che la società Beta Srl nell'ultima situazione contabile prodotta, evidenziava debiti verso soci per finanziamenti infruttiferi per Euro xxx, senza però che fosse possibile rilevare da parte di quale socio gli stessi siano stati eseguiti.

Inoltre il Sig. XXX, nel verbale reso a questo Amministratore Giudiziario il xx/xx/xxxx ha dichiarato che *“la Beta Srl non ha mai registrato in contabilità la fattura ricevuta da XXX per il saldo dei lavori eseguito sul xxx di xxx per € xxx oltre IVA”* (v. allegato n. x).

Oltre a tale dichiarazione però non è stato fornito a questo Amministratore Giudiziario alcun elemento per poter effettuare le verifiche su tale punto che aggraverebbe ulteriormente la già precaria situazione della società Beta Srl.

Secondo quanto dichiarato dal Sig. XXX, invece, sarebbe XXX a dover restituire dei soldi alla Beta Srl.

Il giorno xx/xx/xxxx l'Avv. XXX, legale del Sig. XXX, ha depositato al sottoscritto Amministratore Giudiziario, atto di xxx degli xxx promosso dai Sig.ri XXX e XXX, creditori di Euro xxx in esito alla sentenza n. xx/xxxx del Tribunale di XXX.

Il Sig. XXX però, in seguito alla sentenza relativa all'azione legale promossa, avrà l'onere di restituire alla Beta Srl la proprietà di xxx che tutt'ora detiene, che, secondo le stime del XXX, potrebbe valere circa Euro xxx.

Questo Amministratore Giudiziario ha inoltre incontrato in più occasioni il Geom. XXX, Amministratore del xxx di XXX in XXX, all'interno del quale vi sono proprietà della società Beta Srl ed in tali circostanze sono stati consegnati documenti da cui si evincono chiaramente le lacune della Beta Srl in fase di ultimazione lavori.

Lo stesso Geom. XXX ha anche consegnato una dichiarazione datata xx/xx/xxxx e firmata dal Sig. XXX per la Beta Srl, nella quale la società si impegna a realizzare il xxx antistante il xxx e riconosce i vizi denunciati nella raccomandata inviata dall'Amministratore in data xx/xx/xxxx, impegnandosi a risolverli.

Oltre alla visione dei documenti presenti sul cosiddetto “cassetto fiscale” della società, l'Amministratore Giudiziario ha richiesto presso XXX e XXX gli eventuali estratti di ruolo con la lista dei documenti, cartelle ed avvisi notificati dal concessionario e non ancora pagati alla data del sequestro. L'importo a debito nei confronti di XXX, alla data del xx/xx/xxxx, ammonta ad Euro xxx (v. allegato n. 4).

Presso lo studio Commercialistico XXX di XXX è stata reperita una situazione contabile datata xx/xx/xxxx ma che per stessa affermazione dei commercialisti e degli Amm.ri XXX e XXX non è aggiornata e comunque assolutamente inattendibile (v. allegato n. x).

L'Amministrazione Giudiziaria, sulla base di tali modesti elementi a sua disposizione, ha potuto scrivere agli Istituti di credito che all'epoca avevano i rapporti con la Beta Srl e gli stessi hanno risposto dichiarando di vantare i seguenti crediti:

XXX                      Euro    xxx.xxx (v. allegato n. x);

XXX Euro xxx.xxx (v. allegato n. x).

Il sottoscritto ha sentito separatamente il Sig. XXX ed il Sig. XXX i quali si trovano in una situazione di grande conflitto ed ha redatto dei verbali di dichiarazioni che si allegano (cfr. allegati n. 1, 2, 3).

Il Sig. XXX ha affermato che nel xxxx ha fatto delle permuta di xxx con fornitori/creditori e, dai verbali di dichiarazioni spontanee rese sia dal Sig. XXX e dal Sig. XXX, è emerso che:

- nessuno ha consegnato la cassa in quanto il XXX afferma che la cassa non c'era, mentre il XXX dichiara che la cassa veniva gestita direttamente dal XXX;
- il XXX ha affermato che le piccole spese negli ultimi anni erano da lui anticipate;
- sempre il XXX ha dichiarato che i c/c della società erano gestiti sia da lui che dal Sig. XXX;
- i c/c della società si trovano presso XXX Via XXX e XXX di XXX ed entrambi presentato saldi negativi così distinti:
  - XXX c/c xxx/xxx/xxxxx/xx - Euro xxx revocato in data xx/xx/xxxx e sempre presso XXX vi è un xxx, anch'esso revocato, il cui saldo attuale è di circa Euro xxx e per il quale la banca sta procedendo con le azioni esecutive;
  - XXX - Euro xxx.

È stato inoltre verificato che la Beta Srl ha subito un accertamento promosso da XXX per XXX, XXX, XXX xxxx che a fronte di mancate imposte per circa Euro xxx, vanta attualmente diritti comprensivi di sanzioni ed interessi per circa Euro xxx; pertanto XXX ha ottenuto un sequestro conservativo sino alla somma di Euro xxx.

Questo Amministratore Giudiziario ha chiesto anche all'Avv. XXX (legale del Sig. XXX) di produrre la documentazione di cui fosse in possesso e questi ha prodotto una Consulenza Tecnica di Ufficio del Dott. XXX in merito alla valutazione delle quote della società Beta Srl nell'ambito dell'esecuzione mobiliare promossa dal XXX (R.G.E. xxxxx/xx) e con la quale quest'ultima ha ottenuto il pignoramento delle quote della Beta Srl, ma per mancanza di attivo c'è stata la dichiarazione di estinzione del procedimento.

In tale Consulenza Tecnica di Ufficio, eseguita sulla base del valore della società al xx/xx/xxxx, si da atto che il Patrimonio Netto della società è negativo per Euro xxx (v. allegato n. x).

Pertanto il valore della società al xx/xx/xxxx risulta pari a zero.

#### *4. Difficoltà gestionali e prospettive future dell'attività*

Si evidenzia che le quote sequestrate rappresentano solo il xx% della società, ciò comportando notevoli difficoltà gestionali, come di seguito dettagliato:

L'Amministratore Giudiziario ha provveduto, vista l'inerzia dei due membri del C.d.A. a convocare l'assemblea dei soci ex art. 2479 c.c. (v. allegato n. x) al fine di approvare, eventualmente, il bilancio di esercizio al 31/12/xxxx ed a provvedere al cambio dell'Organo Amministrativo ed all'eventuale messa in liquidazione della società. A tale assemblea tenutasi il xx/xx/xxxx presso lo studio del sottoscritto non si è presentato nessuno degli attuali amministratori, né tantomeno è stato fatto pervenire il bilancio al 31/12/xxxx (v. allegato n. x). Pertanto nella sua veste di Amministratore Giudiziario delle quote della società, corrispondenti al xx% del capitale sociale, il sottoscritto ha dichiarato che l'Assemblea dei Soci seppur validamente convocata non poteva deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, in quanto la mancata presentazione del Sig. XXX non consentiva la regolare costituzione dell'assemblea, che in base all'art. 13.5 dello statuto, doveva prevedere almeno la maggioranza del capitale sociale.

- Il sottoscritto in tale atto ha dichiarato di non aver ricevuto né la bozza del bilancio al 31/12/xxxx, né alcuna comunicazione da parte degli amministratori, avente ad oggetto la convocazione dell'Assemblea dei Soci per procedere all'esame ed all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/xxxx, all'ordine del giorno.
- Il sottoscritto ha inoltre rilevato che nessun bilancio è stato predisposto dagli amministratori per gli anni xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx e che per lo stesso periodo gli amministratori non hanno tenuto la contabilità né predisposto e trasmesso le dichiarazioni fiscali dei relativi periodi. Gli unici bilanci in possesso dell'Amministratore Giudiziario sono quelli relativi agli esercizi xxxx, xxxx e xxxx ((v. allegato n. xx).
- La società, come ampiamente descritto in precedenza ha dato in locazione e ceduto xxx privi di xxxx.

La continuazione dell'attività così irregolare e svolta con spregio delle regole non è assolutamente possibile.

Dalle dichiarazioni rese, sembrerebbe che ognuno dei due amministratori abbia preso il più possibile degli xxx e dalla società senza nemmeno far transitare il ricavato dal c/c della Beta Srl.

La Beta Srl, per tutto quanto sopra esposto, avrebbe dovuto essere posta in liquidazione o aver presentato istanza di fallimento in proprio da anni.

Il sottoscritto ritiene che il Pubblico Ministero debba richiedere immediatamente il fallimento di detta società, ai sensi dell'art. 63 comma 1 D.Lgs. 159/2011.

## 5. Presupposto soggettivo per la dichiarazione di fallimento ex art. 1 legge fallimentare

Come sopra evidenziato, l'ultimo bilancio approvato e depositato della società Beta Srl è quello chiuso al 31/12/xxxx. Non risultano pertanto approvati né tantomeno depositati presso il Registro Imprese i bilanci relativi ai successivi esercizi.

Tali omissioni, non possono certamente costituire degli elementi "favorevoli" al debitore impedendo che nei suoi confronti possa essere emessa una dichiarazione di fallimento.

In proposito, si deve sottolineare un primo elemento testuale importante che emerge dalla disposizione dell'art. 1 comma 1 della Legge Fallimentare, che stabilisce che sono soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori commerciali "esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori".

Il legislatore evidenzia quindi che si tratta di un'esclusione, cioè di un'eccezione al generale principio di fallibilità dell'imprenditore commerciale.

Non possono pertanto essere considerate "preziali" circostanze che derivino dagli inadempimenti dell'imprenditore.

La recente giurisprudenza ha confermato tale orientamento, ritenendo che i requisiti di cui all'art. 1 L.F. debbano essere considerati senza uno specifico riferimento temporale, non previsto dalla legge, "sicché è sufficiente che in qualsiasi momento della vita dell'impresa, il livello degli investimenti anche a seguito di successivi ampliamenti abbia superato il limite minimo previsto dalla norma perché si possa procedere alla dichiarazione di fallimento" (cfr. Tribunale di XXX - Sezione Fallimentare xx/xx/xxxx - RG. xxx/xx).

Nel caso *de quo*, il requisito di non fallibilità di cui alla lettera a) dell'art. 1 L.F. ("*un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila*"), non risulta rispettato in quanto, in ciascuna delle xxx annualità disponibili (cfr. allegato n. 11), esso è superiore ai trecentomila euro, ovvero:

Anno xxx	Euro xxx
Anno xxx	Euro xxx
Anno xxx	Euro xxx

Il mancato rispetto delle soglie di cui sopra è di per sé sufficiente per rendere fallibile la società, dovendo il debitore insolvente rispettare congiuntamente i tre requisiti previsti dalla normativa fallimentare per non essere soggetto a fallimento.

In ogni caso, la società Beta Srl, come evidenziato nella relazione il cui estratto relativo a tale società è stato sopra riportato, risulta attualmente avere un ammontare di debiti peraltro

abbondantemente scaduti, pari ad Euro xxx, superiori quindi alla soglia stabilita dalla lettera c) dell'art. 1 L.F.

*6. Esistenza dello stato di insolvenza*

L'attivo di cui dispone la società consiste nel patrimonio immobiliare stimato dall'Amministratore Giudiziario, come sopra riportato, in Euro xxx.

La congruità di tale stima risulterebbe peraltro confermata dall'ultima perizia di valutazione degli immobili citata nella relazione di consulenza tecnica di ufficio per la valutazione delle quote della società redatta dal C.T.U. Dott. XXX (cfr. allegato n. 8), il quale, al xx/xx/xxxx, "ritiene congruo e pertinente" il valore complessivo di Euro xxx.

Pertanto, riepilogando:

<b>ATTIVITA'</b>		<b>PASSIVITA'</b>	
Immobili (stima XXX)	Euro xxx	XXX	Euro xxx
Immobile (causa XXX)	Euro xxx	XXX	Euro xxx
		XXX	Euro xxx
		XXX	Euro xxx
		XXX	Euro xxx
<b>TOTALE</b>	<b>Euro</b>	<b>TOTALE</b>	<b>Euro</b>
<b>xxx</b>		<b>Xxx</b>	

Risulta pertanto chiara la sproporzione fra il valore dell'attivo ed il valore dei debiti scaduti, così come stimati dall'Amministratore Giudiziario, pari ad Euro xxx.

Per tutto quanto sopra illustrato il sottoscritto Amministratore Giudiziario

**CHIEDE**

ai sensi dell'art. 63 comma 1 D.Lgs. xxx/xxxx, che il Pubblico Ministero presenti innanzi al Tribunale di XXX la richiesta di fallimento della società "Beta Srl" con sede legale in XXX, Via XXX, codice fiscale e numero di iscrizione al registro imprese xxxxxxxxxxxx, REA: XX -xxxxxx.

Con ossequio.

XXX, li xx/xx/xxxx.

L'Amministratore Giudiziario

Dott. XXX

Allegati:

- 1) Verbale dichiarazioni rese dal sig. XXX in data xx/xx/xxxx;
- 2) Verbale dichiarazioni rese dal sig. XXX in data xx/xx/xxxx;
- 3) Verbale dichiarazioni rese dal sig. XXX in data xx/xx/xxxx;
- 4) Comunicazione XXX inerente situazione debitoria;
- 5) Situazione contabile provvisoria al 31/12/xxxx;
- 6) Comunicazione credito vantato da XXX;
- 7) Comunicazione credito vantato da XXX;
- 8) Consulenza Tecnica di Ufficio del Dott.XXX;
- 9) Convocazione assemblea del xx/xx/xxxx;
- 10) Verbale assemblea del xx/xx/xxxx;
- 11) Bilanci di esercizio al 31/12/xxxx, al 31/12/xxxx ed al 31/12/xxxx.

### 3.4 – Considerazioni conclusive

L'attività ha riguardato la predisposizione delle relazione ex art. 36 ((in questa sede omessa) ed ex art. 41 del d.lgs.n.159/11, riguardanti rispettivamente i beni e le aziende oggetto del provvedimento ablativo.

Come si può facilmente evincere dall'esame dei primi atti compiuti dall'amministratore giudiziario (alcuni "espressi" direttamente dalle relative istanze-comunicazioni effettuate al giudice della procedura<sup>97</sup>), l'attività nella prima fase del sequestro deve essere caratterizzata da un elevato grado di dinamicità. Oltre alle ragioni tipiche che rendono necessaria la rapidità dei processi decisionali nell'ambito delle realtà aziendali, è assolutamente fondamentale, nel caso di aziende sequestrate alla criminalità organizzata, sottrarre nel più breve tempo possibile i beni e le aziende al controllo mafioso, che potrebbe ad esempio estrinsecarsi attraverso la permanenza in azienda di personale colluso, se non addirittura degli stessi indagati o di loro familiari.. E' quindi compito dell'amministratore giudiziario accertarsi della presenza di queste circostanze, attraverso la disamina dell'organigramma aziendale e gli interrogatori dei singoli dipendenti, debitamente raccolti in appositi verbali. L'intensa attività successiva, messa in atto antecedentemente alla stesura della relazione ex art.41, è volta, oltre che ad assicurare la corretta gestione delle aziende sequestrate, a raccogliere gli elementi che serviranno ad analizzare attentamente la possibilità di continuazione dell'attività aziendale. Nel caso in cui l'amministratore giudiziario riscontri lo stato di insolvenza in taluna delle imprese sottoposte al procedimento ablativo<sup>98</sup>, dovrà, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n.159/11, segnalare al pubblico ministero, con apposita istanza, che ricorrono i presupposti per la dichiarazione di fallimento delle predette imprese. Nell'ambito del sequestro oggetto del tirocinio è stata predisposta istanza al riguardo per una delle società il cui intero capitale sociale aveva formato oggetto di sequestro, rinominata "Beta s.r.l."

---

<sup>97</sup> "Non vi sono prospettive per un'amministrazione in cui prevalgono gli aspetti meramente formali e rapporti burocratici, senza assunzione delle responsabilità che competono a ciascuno. Oltre alle relazioni cartolari, fondate su istanze e provvedimenti, sono necessari rapporti costanti di carattere verbale diretti ad individuare le migliori soluzioni possibili per l'amministrazione dei beni". F.Menditto, "Le misure di prevenzione personali e patrimoniali", Giuffrè Editore, 2012.

<sup>98</sup> Qualora il sequestro riguardi diverse imprese e società.

## CAPITOLO 4

### IL DESTINO DELLE AZIENDE CONFISCATE

#### 4.1 – La “Calcestruzzi Ericina Libera”

Il caso della “Calcestruzzi Ericina” rappresenta un *unicum* nel panorama delle aziende confiscate alla criminalità organizzata in Italia. L’azienda, confiscata definitivamente al boss trapanese Vincenzo Virga nel giugno del 2000<sup>99</sup>, è stata a lungo “oggetto del desiderio” di Cosa Nostra, che non poteva certo tollerare che lo Stato intervenisse in maniera così incisiva sui patrimoni illecitamente accumulati. Il tentativo di riappropriarsi della Calcestruzzi Ericina è andato però in fumo grazie all’intervento del Prefetto Sodano, al quale, nel 2002, si presentò un imprenditore che si proponeva sfacciatamente di acquistare l’azienda confiscata. Il Prefetto Sodano rifiutò, l’imprenditore, Vincenzo Mannina, finì sotto processo<sup>100</sup> e la Calcestruzzi Ericina poté finalmente diventare “Libera”<sup>101</sup>.

Come previsto dalla Legge 109 del 1996, che disciplina il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alle mafie, i beni della Calcestruzzi Ericina sono stati finalmente destinati nel 2009 ad una cooperativa costituita dai lavoratori dell’azienda stessa.

#### 4.2 I fattori del successo della Calcestruzzi Ericina Libera

E’ importante a questo punto, e lo facciamo con Giacomo Messina, Presidente della cooperativa di lavoratori che gestisce i beni della “Calcestruzzi Ericina Libera”, ripercorrere le fasi che hanno portato alla rinascita di quest’azienda, per meglio comprendere quali fattori ne hanno permesso l’affrancamento dal circuito economico illegale, in cui si trovava prima del sequestro e della successiva confisca definitiva.

---

<sup>99</sup> L’azienda è stata sequestrata nel 1996 e confiscata in primo grado nel 1997 mediante le misure di prevenzione previste dalla Legge n. 575/1965.

<sup>100</sup> Per poi essere definitivamente ( e nuovamente) condannato per “associazione mafiosa” dalla Corte d’Appello di Palermo nel maggio del 2013, dopo che la Cassazione aveva rinviato “ad altra Corte d’Appello” la precedente condanna della Corte d’Appello di Trapani. Nella ribadita sentenza di colpevolezza si legge tra l’altro: “Mannina Vincenzo ha assicurato all’organizzazione criminale “Cosa Nostra” continuità e soprattutto varietà di apporti essenziali per il raggiungimento dei suoi fini, ricevendone in cambio appoggio per l’affidamento alle sue imprese delle forniture relative ai lavori per opere da realizzare nel territorio trapanese”.

<sup>101</sup> La cooperativa dei lavoratori che gestisce l’azienda è socia dell’associazione “Libera – nomi e numeri contro le mafie”, da cui ha ricevuto un supporto determinante.

#### 4.2.1 Il ruolo dello Stato

Lo Stato, quello con la “S” maiuscola, è rappresentato, in questa vicenda, dal Prefetto Fulvio Sodano, il quale non soltanto “rintuzzò”, come detto, la controffensiva di Cosa Nostra, ma “promosse” anche, presso le imprese che nei primi anni duemila si erano aggiudicate gli appalti per la costruzione del porto di Trapani, i prodotti della Calcestruzzi Ericina, migliori per qualità e di prezzo non superiore a quello praticato dalle imprese concorrenti<sup>102</sup>.

Fulvio Sodano venne improvvisamente trasferito ad Agrigento nell'estate del 2003, praticamente “accusato” di favoreggiamento, per aver voluto “che un bene ormai di proprietà dello Stato potesse sopravvivere in maniera emblematica contro tutti i tentativi della mafia di riappropriarsene o di distruggerlo”<sup>103</sup>.

#### 4.2.2 Il ruolo dell'”Agenzia”

E' doveroso precisare che all'epoca in cui si verificarono i fatti che portarono alla nascita della Calcestruzzi Ericina Libera, i beni confiscati venivano gestiti dall'Agenzia del Demanio, non essendo ancora stata costituita l'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati (ANBSC), che vide la luce soltanto nel 2010<sup>104</sup>. Pertanto è questa l'”Agenzia” a cui ci si riferisce nel presente paragrafo.

Nella vicenda della Calcestruzzi Ericina Libera lo Stato, attraverso l'Agenzia del Demanio, ha avuto quella “visione d'insieme” che troppo spesso sembra non assistere, anche dopo la costituzione dell'ANBSC, le istituzioni, e che impedisce loro di trovare quelle soluzioni che potrebbero determinare la sopravvivenza delle aziende confiscate.

La liquidità necessaria alla sopravvivenza della Calcestruzzi Ericina è stata infatti reperita attraverso una sottoscrizione di capitale sociale da parte di un'altra azienda confiscata a titolo definitivo, ovvero l'”Immobiliare Strasburgo s.r.l.”<sup>105</sup>. Attraverso parte del “tesoro” custodito in questa società è stato infatti coperto l'aumento di capitale, da 275.000 a 494.000 euro, che la Regione Sicilia richiedeva affinché la Calcestruzzi Ericina potesse accedere ai finanziamenti previsti dal POR Sicilia per la realizzazione di un moderno impianto di riciclaggio di materiali inerti, denominato

---

<sup>102</sup> Il Prefetto Sodano paventava possibili interferenze mafiose. Non comprendeva infatti come mai, a fronte di prezzo e qualità migliori, le imprese impegnate nella costruzione del porto di Trapani preferissero servirsi “altrove”.

<sup>103</sup> Si veda in proposito la *Relazione finale di minoranza* della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, XIV Legislatura, pagg. 231-237.

<sup>104</sup> Vedi par. 5.4.

<sup>105</sup> L'Immobiliare Strasburgo s.r.l. nasce dalla fusione per incorporazione, ex art. 2501 ter del codice civile, delle numerose società confiscate a titolo definitivo all'imprenditore Palermitano Vincenzo Piazza.

R.O.S.E., che avrebbe permesso all'azienda di essere maggiormente competitiva sul mercato, con un contributo a fondo perduto di circa 1.200.000 euro.

#### **4.2.3 Il ruolo degli istituti di credito**

Uno dei principali problemi che gli amministratori giudiziari si trovano a dover affrontare nelle prime fasi del sequestro delle aziende è costituito dall'atteggiamento di totale chiusura, nei confronti delle aziende sequestrate, tenuto dal sistema bancario. Vengono infatti immediatamente chiusi i rubinetti del credito, prima invece concesso all'impresa "mafiosa", e risulta praticamente impossibile per l'impresa sequestrata dallo stato, e quindi ricondotta nell'ambito della legalità, rimpiazzare tale credito, o comunque accedere a qualsivoglia forma di finanziamento, in assenza di strumenti normativi *ad hoc*. Naturalmente la situazione era tale anche nel 2007, quando la Calcestruzzi Ericina si accingeva a portare a termine il proprio progetto di rilancio attraverso la realizzazione dell'impianto "R.O.S.E.". Decisivo a questo proposito fu l'intervento dell'Associazione "Libera – nomi e numeri contro le mafie", presieduta da Don Luigi Ciotti. Grazie al "tutoraggio" di Libera infatti la Calcestruzzi Ericina ha potuto accedere ad un finanziamento, sotto forma di mutuo chirografario, erogato da Unipol Banca per l'importo di 700.000 euro, che le ha permesso di completare il fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione dell'investimento citato.

#### **4.2.4 Il ruolo degli amministratori giudiziari**

Fondamentale è il ruolo degli amministratori giudiziari, che in questi anni hanno guidato l'azienda e le hanno permesso, grazie all'impegno e alla dedizione con cui hanno svolto il loro incarico, di superare le innumerevoli difficoltà incontrate nel corso degli anni. L'attuazione dello stesso progetto per la realizzazione dell'impianto di riciclaggio degli "inerti" si deve alla tenacia con cui Luigi Miserendino, amministratore giudiziario della Calcestruzzi Ericina assieme all'avv. Carmelo Castelli, ha affrontato gli innumerevoli ostacoli burocratici lungo il cammino che ha portato alle Autorizzazioni definitive. Si parla di trentacinque copie del progetto, presentate a 13 enti diversi, (ciascuno dei quali deve rilasciare nulla-osta o pareri). Un esempio per tutti: nel 2005 era stata presentata alla Provincia di Trapani la richiesta per l'emissione di polveri nell'atmosfera. Successivamente la competenza passò alla Regione, e chi aveva il dovere di farlo non trasmise subito i dossier al nuovo ente responsabile. Appare evidente come un tale livello di burocrazia

finirebbe per eliminare dal mercato anche imprese molto meno “delicate” di quelle confiscate alla criminalità organizzata.

Esamineremo nel capitolo successivo il ruolo, altrettanto importante, dei dipendenti dell’azienda, che hanno poi formato la cooperativa che attualmente gestisce i beni aziendali della “Calcestruzzi Ericina s.r.l.”, a proposito del dibattito sull’esigenza di dotare le imprese confiscate di manager in possesso di professionalità specifiche rispetto al settore in cui opera l’azienda.

#### **4.2.5 La destinazione del “bene-azienda”**

Come già sopra accennato, i beni della “Calcestruzzi Ericina s.r.l.” sono stati finalmente destinati nel 2009 ad una cooperativa costituita dai lavoratori dell’azienda stessa, così come previsto dalla Legge 109 del 1996, che disciplina il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alle mafie . La cooperativa dei lavoratori che gestisce l’azienda, “Calcestruzzi Ericina Libera soc. coop.” è socia dell’associazione “Libera – nomi e numeri contro le mafie”, presieduta da Don Luigi Ciotti, da cui, come abbiamo visto, ha ricevuto un supporto determinante.

I beni aziendali erano stati inizialmente destinati alla cooperativa costituita dai lavoratori con un decreto prefettizio di destinazione a titolo gratuito. L’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati ha successivamente modificato il decreto di destinazione, stipulando con la cooperativa un “contratto di affitto di beni aziendali”, della durata di anni 20, con un canone annuo di euro 5.000,00. Riguardo a tale formula, il presidente della cooperativa, Giacomo Messina, esprime le seguenti perplessità, che sentiamo di dover condividere appieno:

- nulla dice il contratto di ciò che ne sarà dei beni aziendali alla scadenza dei vent’anni. Per quanto l’orizzonte temporale sia piuttosto profondo, fornire delle garanzie, sia pur giustamente “condizionate”, a chi tanto impegno e sacrificio ha profuso, e continua quotidianamente a approfondire, per mantenere in vita un’azienda che è al tempo stesso fonte di lavoro ed esempio di legalità (ciò che dovrebbe essere la norma e non l’eccezione per le aziende confiscate) parrebbe quantomeno doveroso;
- La trasformazione in contratto a titolo oneroso dell’originario comodato gratuito appare poco comprensibile. Se da un lato si parla costantemente dell’introduzione di norme agevolative per la delicata economia delle aziende confiscate, non si comprende proprio il motivo per cui, dall’altra parte, l’Agenzia debba introdurre un canone che, per quanto possa sembrare “irrisorio” (e sicuramente lo è per l’Agenzia), può sicuramente risultare “fastidioso” (e lo è sicuramente in tempi di crisi) per la cooperativa.

#### 4.2.6 La gestione dei beni aziendali

Giacomo Messina riferisce le difficoltà incontrate in questi anni nella gestione dell'azienda: "la Calcestruzzi Ericina, nonostante il finanziamento ottenuto dall'IRFIS – Mediocredito della Sicilia S.p.A., a valere sulla misura POR Sicilia 4.01.c, per € 1.137.612,00 e utilizzando proprie risorse finanziarie accantonate durante gli anni di difficile gestione per € 362.388,00, non potendo contare sull'intervento finanziario massiccio dello Stato a causa dell'attuale previsione normativa che impedisce la destinazione delle aziende confiscate ai lavoratori mediante oneri a carico dell'erario, ha dovuto indebitarsi sul mercato bancario al fine di coprire il complessivo investimento pari a € 2.200.000,00, con un mutuo ventennale di 700.000,00 euro, mutuo che dovrà comunque essere pagato dagli stessi dipendenti che gestiranno l'azienda per i prossimi vent'anni. Un mutuo sottoscritto per rivalutare un bene dello Stato e che, per una scrupolosa interpretazione della norma ("senza oneri a carico dello Stato") ha fatto venir meno la gratuità prevista dalla legge 109/96, costringendo inoltre la cooperativa ad estinguere il mutuo con propri capitali per un bene che attualmente non è di sua proprietà ma di proprietà dello Stato. Le cooperative come sappiamo i beni confiscati li gestiscono soltanto. Anche il P.O.N. (Programma Operativo Nazionale) Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013, che si propone di diffondere migliori condizioni di sicurezza, giustizia e legalità per i cittadini e le imprese, in quelle regioni in cui i fenomeni criminali limitano fortemente lo sviluppo economico (nello specifico, l'asse 2 - diffusione della legalità al punto 2.5 - Beni confiscati, che prevede l'azione per migliorare la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata) ha delle regole attuative tali da escludere i beni aziendali, a differenza dei beni immobili che vengono trasferiti ai comuni i quali, a loro volta, anche consorziandosi, possono presentare, per la loro fruizione, progetti da finanziare per la loro gestione. Appare ovvia la necessità di dover mettere mano ad una modifica della L. 109/96, che, pur avendo avuto enormi meriti per l'utilizzo sociale dei beni confiscati ai mafiosi, presenta notevoli storture soprattutto nella fase finale della destinazione degli stessi; in particolar modo i beni aziendali, che dopo una difficilissima e travagliata storia nella fase del sequestro e della confisca, hanno bisogno di sicuro e cospicuo sostegno finanziario, oltre che di una gestione oculata e manageriale, da parte del proprietario "Erario dello Stato", tramite l'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati, per continuare a rappresentare nel tempo i valori per i quali tanti si sono impegnati".

Voglio concludere questa breve sintesi della lunga e travagliata storia della Calcestruzzi Ericina, finalmente Libera, con le parole di Giacomo Messina: "Il bene aziendale confiscato al sodalizio mafioso gestito dallo Stato o dalla cooperativa dei lavoratori (autentico riscatto sociale da parte

della società civile) produce, com'è ovvio, legalità e, quindi, crea non poche difficoltà a tutte quelle imprese che operano, al contrario, in una zona grigia. Tali imprese adotteranno qualunque tipo di strategia finalizzata a mantenere una posizione competitiva nel mercato e si adopereranno di conseguenza per ostacolare lo sviluppo di quelle che si muovono nel rispetto della legge. Non solo, ma il mantenimento dei livelli occupazionali, ed in questo caso addirittura l'aumento (dagli originari 11 dipendenti oggi ve ne sono occupati 13), mette in crisi la credibilità e la capacità imprenditoriale di Cosa Nostra agli occhi di tutta la società e dimostra che è possibile fare impresa in modo diverso anche in Sicilia. Alla luce di ciò, sarebbe opportuno prevedere, anche nel post destinazione, un sostegno più concreto dello Stato con la prescrizione di una normativa atta ad agevolare progetti di rilancio economico delle aziende confiscate. E non solo. Perfino le Amministrazioni locali, i Comuni, le Province e le Prefetture potrebbero sostenere direttamente tali imprese, con la previsione di sostegni finanziari ma soprattutto con i controlli sul rispetto delle normative vigenti, evitando così l'isolamento in un mercato il più delle volte non libero e sostanzialmente viziato.”

### **4.3 La Riela group**

Quando si tratta di beni che appartengono alle organizzazioni mafiose, uno degli "errori" che non si deve mai commettere è quello di sottovalutare la capacità dell'organizzazione criminale di attivarsi immediatamente per rientrare in possesso nel più breve tempo possibile del bene sequestrato o confiscato. Come abbiamo visto, nel caso della Calcestruzzi Ericina "Cosa Nostra" tentò di riappropriarsi dell'azienda mediante una modalità che potremmo definire "diretta"<sup>106</sup>. Nel caso della Riela Group invece la mafia sceglie di lasciare formalmente l'azienda nelle mani dello stato, mantenendone e rafforzando successivamente il proprio controllo con le modalità di cui si dirà in seguito.

Al momento della confisca, avvenuta nei confronti di Francesco Riela nel 1999, la Riela Group era la quattordicesima azienda della Sicilia, con un fatturato di 30 milioni di euro e 250 dipendenti. "Oggi l'attività è ferma, i dipendenti licenziati, tranne due, già licenziati, per i quali è in corso il preavviso"<sup>107</sup>. I capannoni sono abbandonati, e gli autotreni, che rappresentano, o, per meglio dire, rappresentavano un sia pur residuo valore aziendale, giacciono in essi in stato di abbandono.

---

<sup>106</sup> Mediante la proposta di acquisto dell'azienda, allora sottoposta a confisca, da parte di Vincenzo Mannina al Prefetto Sodano, vedi sopra

<sup>107</sup> Dichiarazione di Francesco Scimeca, amministratore giudiziario della "Riela Group" dal 2006, durante la trasmissione "Presa Diretta", RAI3, del 17 febbraio 2014.

Quello che è incredibilmente successo, e che ha causato il declino dell'azienda catanese, viene sinteticamente ben spiegato dal giornalista Antonio Condorelli durante la trasmissione "Preso Diretto", andata in onda su RAI3 il 17 febbraio del 2014: "Lo stato che doveva ripristinare la legalità in un'azienda che era stata sottratta a Cosa Nostra ha finito per pagare direttamente Cosa Nostra per gestire quest'azienda. Tutti i familiari dei mafiosi, che oggi sono stati condannati per associazione mafiosa, restano presso l'azienda, pagati dallo stato, con mansioni dirigenziali, ...per quasi dieci anni". Ma non basta. Gli amministratori giudiziari nominati inizialmente dallo stato hanno stipulato un contratto d'affitto per un capannone in mano ad altri mafiosi, tra cui un nipote di Riela. Prosegue Condorelli: "accanto al consorzio confiscato c'è un altro "consorzio ombra" che riceve da parte dello stato un appalto da sei milioni di euro per eseguire i trasporti...è stato dimostrato che gli autotreni dello stato, pagati quindi dallo stato, circolavano per trasportare i beni dei mafiosi..del consorzio accanto<sup>108</sup>". Il primo amministratore giudiziario della Riela Group è sotto inchiesta per aver sottratto dei fondi pubblici, il secondo è stato condannato a due anni e quattro mesi per aver dato l'appalto al "consorzio dei mafiosi"<sup>109</sup>.

L'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati ha messo in liquidazione la società, ormai incapace di sopravvivere sul mercato, il 30 aprile del 2012, quando ormai contava 23 dipendenti. "Fino al 2011 Riela group fatturava 200.000 euro al mese e all'inizio del 2012 arrivava ancora a 140-150.000 euro di fatturato". All'inizio del 2012, anno in cui l'attività è stata sospesa in vista della chiusura, l'azienda fatturava dai 130 ai 150 mila euro al mese con picchi di 200 mila euro. i dipendenti dell'azienda si erano impegnati negli ultimi anni per riacquisire importanti commesse perdute nel passato e salvaguardare le strutture aziendali, anche attraverso misure come l'autotassazione<sup>110</sup> e la rinuncia allo stipendio per 4 mesi"<sup>111</sup>.

#### 4.4 Le due aziende a confronto

Ai fini di una migliore comprensione di quanto esposto nei paragrafi precedenti, e delle condizioni che hanno portato le due aziende a due destini completamente opposti, appare necessaria la lettura della tabella sottostante. Quest'ultima, accoglie mettendoli a confronto, oltre ad alcuni dati generali, tutti gli elementi chiave dei due casi sotto esame; elementi che hanno fatto la differenza, infatti,

---

<sup>108</sup> Il consorzio di cui si parla, gestito dai "mafiosi", ha sede in locali contigui a quelli in cui ha sede l'attività gestita dalla Riela Group.

<sup>109</sup> Dalla trasmissione di Riccardo Iacona, Preso Diretto", RAI3, del 17 febbraio 2014

<sup>110</sup> Non si tratta purtroppo dell'unico caso di "autotassazione" dei dipendenti di un'azienda confiscata. Vedi anche il caso de "L' Antica Masseria dell' Alta Murgia" di Altamura, "Preso Diretto, trasm. cit.

<sup>111</sup> Senato della Repubblica, Atto di sindacato ispettivo n. 4-07840, pubblicato il 28 giugno 2012 nella seduta n. 755, Sen. Giambone - Ai Ministri dell'Interno e dello Sviluppo Economico.

perché se per Calcestruzzi Ericina essi sono risultati fondamentali per la salvezza dell'azienda, per Riela Group questi elementi sono stati la causa della sua messa in liquidazione.

#### **Tabella di raffronto tra la “Calcestruzzi Ericina” e la “Riela Group”**

	<b>Calcestruzzi Ericina</b>	<b>Riela Group</b>
<b>Anno della confisca definitiva</b>	2000	1999
<b>Settore economico</b>	Produzione calcestruzzo	Trasporti
<b>Area geografica</b>	Sicilia occidentale	Sicilia orientale
<b>Controllo "criminale"</b>	acquisita successivamente dalle famiglie mafiose	fondata dalla famiglia mafiosa
<b>Supporto dello Stato all'attività</b>	Lo Stato impedisce all'organizzazione criminale di riprendere il controllo dell'azienda e si fa garante della legalità. <sup>112</sup>	Lo Stato non riesce ad impedire alla famiglia mafiosa di riprendere il controllo dell'azienda confiscata.
<b>Il ruolo dell'”Agenzia nella gestione delle risorse aziendali</b>	L'”Agenzia” <sup>113</sup> adempie ad una funzione di coordinamento delle risorse. <sup>114</sup>	L'”Agenzia” si limita a prendere atto dello stato di decozione dell'azienda, ponendola in liquidazione nell'aprile del 2012.
<b>Il ruolo degli istituti di credito</b>	Un Istituto di Credito eroga un finanziamento finalizzato all'incremento della produttività <sup>115</sup> .	Probabilmente non si è mai nemmeno arrivati, nella vicenda della Riela Group, ad un punto tale per cui gli istituti di credito potessero svolgere con efficacia il proprio ruolo.

<sup>112</sup> Cfr. par. 4.1, infra, “il ruolo dello Stato”.

<sup>113</sup> All'epoca dei fatti Agenzia del Demanio.

<sup>114</sup> Cfr. par. 4.1, infra, “il ruolo dell'”Agenzia””.

<sup>115</sup> Cfr. par. 4.1 “il ruolo degli Istituti di Credito”.

<b>Il ruolo degli amministratori giudiziari</b>	Gli amministratori giudiziari svolgono con competenza e professionalità il proprio ruolo. Nonostante le difficoltà burocratiche, si adoperano affinché l'azienda possa accedere ad un finanziamento che possa permettere all'azienda una maggiore competitività sul mercato <sup>116</sup> .	Gli amministratori giudiziari nominati inizialmente dallo stato hanno stipulato un contratto d'affitto per un capannone in mano ad altri mafiosi. Non impediscono inoltre che i familiari del mafioso continuino a prestare lavoro, addirittura con mansioni dirigenziali, per lungo tempo presso l'azienda.
---	--	--

#### 4.5 – Considerazioni conclusive

Dall'analisi e dal confronto tra i due casi appena svolto, emerge come sia fondamentale ai fini della sopravvivenza dell'azienda confiscata, il “supporto” della stessa da parte di tutti i soggetti coinvolti. La Calcestruzzi Ericina deve la sua sopravvivenza a fattori quali: il supporto da parte delle Istituzioni (rappresentate dal Prefetto Sodano); la “sinergia” con altre aziende confiscate (l'Immobiliare Strasburgo s.r.l.), da cui trae un beneficio in termini di liquidità; l'ottenimento di un finanziamento da parte di un istituto di credito; il ricorso alla finanza agevolata, reso possibile dalla professionalità degli amministratori giudiziari. La presenza di queste condizioni, come abbiamo visto, è risultata vitale per la Calcestruzzi Ericina. Quelle stesse condizioni, evidentemente fondamentali per la sopravvivenza delle aziende confiscate, la cui mancanza ha determinato il “fallimento” della Riela Group.

Come vedremo nel capitolo successivo, tali considerazioni formano parte delle premesse su cui si baseranno alcune delle proposte per il miglioramento della gestione dei beni sequestrati e confiscati.

---

<sup>116</sup> Cfr. par. 4.1 “il ruolo degli amministratori giudiziari”.

## CAPITOLO 5

### PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DELLE AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE

#### 5.1 Gli aspetti critici nella gestione delle aziende

Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, le principali difficoltà che l'amministratore giudiziario si trova a dover affrontare fin dai momenti successivi all'immissione nel possesso dell'azienda sequestrata, sono:

- il blocco immediato degli affidamenti in essere da parte degli istituti di credito, e la sostanziale impossibilità ad accedere a nuove forme di finanziamento;
- la difficoltà di reperire beni e servizi da parte dei fornitori;
- il rapido calo delle commesse da parte della clientela;
- l'aumento dei costi di produzione, a causa del “cessato risparmio” dovuto a pratiche illegali quali, a solo titolo esemplificativo, il ricorso al lavoro nero, la mancata applicazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e l'evasione fiscale.

A ciò si aggiungono le condizioni tipiche delle imprese mafiose, che vivono e si alimentano grazie a pratiche illegali, quali: il riciclaggio dei proventi di traffici illeciti; la turbativa dei mercati di riferimento, con l'imposizione di appalti e forniture attraverso il “metodo mafioso” dell'intimidazione e della violenza; l'imposizione, con lo stesso metodo, di condizioni di lavoro irregolari ai propri dipendenti.

Secondo i dati riportati dall'Agenzia Nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sono 1.708 le aziende confiscate alle organizzazioni criminali<sup>117</sup>. Sul sito dell'Agenzia si legge che di queste 1.708 aziende, 497 sono “uscite dalla gestione”. Più esattamente queste aziende son state liquidate e cancellate dal registro delle imprese. Sul totale di 1.708, “solo 5 aziende sono state affittate a titolo oneroso a soggetti privati e una a titolo gratuito, cioè a una cooperativa di lavoratori dipendenti della stessa azienda, mentre per 44 aziende la destinazione impressa è stata quella della vendita.”<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> ANBSC, [www.benisequestraticonfiscati.it](http://www.benisequestraticonfiscati.it), dati e statistiche, aziende.

<sup>118</sup> Libera – nomi e numeri contro le mafie, [www.liberainformazione.org](http://www.liberainformazione.org)

E' indubbiamente vero che, tra le cause di quello che viene giustamente chiamato un "vero e proprio spreco di legalità", ci sia, oltre alle "difficoltà" citate in premessa del presente paragrafo, anche una certa attitudine, da parte degli organi delle procedure, ad una "gestione conservativa delle aziende"<sup>119</sup>: l'autorità giudiziaria e gli amministratori si trovano spesso senza strumenti, risorse e competenze specifiche".<sup>120</sup>

E' però parere di chi scrive che le statistiche tratte da questi "numeri" possono essere ingannevoli e controproducenti. Molte delle aziende "illegali" sono funzionali all'economia mafiosa, perché ad esempio, come abbiamo visto, riciclano denaro frutto di traffici illeciti od operano in un mercato "turbato" dal metodo mafioso. Già dalla relazione ex art. 41 del d.lgs. n.159/2011 redatta dall'amministratore giudiziario si può evincere a quale "categoria" appartenga l'azienda sequestrata, ovvero "legalizzabile" o "non legalizzabile". Queste ultime non dovrebbero nemmeno entrare nelle statistiche relative alle aziende legalizzabili. La loro confisca e la loro chiusura costituisce di per sé un successo per lo stato e per l'economia legale, e non un "fallimento" da offrire ai detrattori, più o meno interessati, delle misure patrimoniali come strumento di lotta alle mafie.

## **5.2 – I fattori di successo di un'azienda confiscata**

Nel capitolo precedente abbiamo visto come i fattori che hanno determinato il successo di un'azienda confiscata, la Calcestruzzi Ericina, siano principalmente riconducibili:

1. al supporto delle Istituzioni;
2. alla "sinergia" con altre aziende confiscate;
3. all'erogazione di finanziamenti da parte di un istituto di credito;
4. agli investimenti in innovazione.

L'azienda opera in un settore ed in un territorio sicuramente difficili, e che certo non hanno contribuito a far sì che l'attività potesse facilmente sopravvivere ai traumi dovuti al sequestro e alla confisca. Nonostante ciò, a distanza di 14 anni la Calcestruzzi Ericina Libera continua ad operare nel settore dell'edilizia sul territorio del trapanese, e ciò a dimostrazione del fatto che, con i dovuti "correttivi", il numero di imprese confiscate "legalizzabili" attive può raggiungere una percentuale ben superiore all'attuale 10%.

Nel capitolo 3 ("Analisi di un caso pratico") abbiamo invece visto come, nel caso di attività

---

<sup>119</sup> E ciò nonostante l'art. 35, comma 5, del codice "antimafia" preveda che "l'amministratore giudiziario... ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.

<sup>120</sup> Davide Pati, "Aziende confiscate in vendita: uno "spreco di legalità", 26/08/2013, [www.liberainformazione.org](http://www.liberainformazione.org).

estremamente dinamiche quali quelle connesse alla gestione dei pubblici esercizi, l'amministratore giudiziario, verificata la sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione dell'attività, non abbia potuto fare a meno di indicare, nell'ambito delle "forme di gestione più idonee e redditizie per l'azienda", la necessità di: dotare i locali di un arredamento gradevole e accattivante; dotare i locali di cucine (nel caso del ristorante) e attrezzature efficienti; utilizzare materie prime e prodotti di qualità; utilizzare moderne forme di comunicazione puntando su social network specializzati (ad esempio "Trip Advisor"). E' chiaro che queste esigenze non si adattano certo ad una gestione conservativa delle aziende, dovendosi qui probabilmente applicare quanto previsto dal legislatore all'art. 35, comma 1, del d.lgs n. 159/2011 riguardo alla gestione dei beni: Il bene-azienda deve essere gestito (anche) al fine di incrementare, se possibile, la redditività del bene medesimo. Non può esservi continuità aziendale se il fine della gestione non consiste nell'incremento della redditività.

### **5.3 La necessità di interventi di modifica in materia di gestione delle aziende sequestrate e confiscate**

Importanti indicazioni su possibili interventi in materia di gestione delle aziende possono essere tratte anche da esperienze negative, come quella del consorzio Riela Group di Catania. Da ciò che è emerso in questo caso, la criminalità organizzata è riuscita a riacquisire il controllo dell'azienda confiscata attraverso la costituzione di una seconda azienda, con lo scopo di drenare risorse dalla prima. A parte le specificità del caso esaminato infatti, uno degli schemi più collaudati che la criminalità organizzata utilizza per riappropriarsi del controllo dei propri affari è quello di creare una nuova attività, in diretta concorrenza con l'azienda sequestrata, che, approfittando dei vantaggi tipici dell'impresa mafiosa (intimidazioni, turbative, risparmi dovuti all'illegalità quali il mancato rispetto delle regole sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, lavoro nero, evasione fiscale, assenza di controlli, utilizzo di materiali scadenti, etc.) operi in condizioni di vantaggio rispetto all'azienda sana<sup>121</sup>.

Appare quindi chiaro come sia necessario, affinché le aziende confiscate possano sopravvivere, effettuare una vera e propria opera di bonifica, attraverso la quale venga ripristinata (e successivamente mantenuta) la legalità nei mercati in cui esse operano, ed in cui possano finalmente competere secondo le regole.

---

<sup>121</sup> "L'effetto piu' grave del sommerso si manifesta nel funzionamento dei mercati. Le imprese che operano non rispettando le norme acquisiscono un vantaggio competitivo talmente grande da mettere in crisi le imprese corrette". Claudio Demattè, "Controluce - Il lavoro sommerso, terribile nemico dell' economia forte", Corriere della Sera, 15 febbraio 1998.

Scrivendo l'economista Claudio Demattè in un suo articolo pubblicato il 15 febbraio del 1998 sul Corriere della Sera: "Purtroppo nel nostro Paese vi sono intere aree nelle quali la situazione è del tipo descritto (un numero consistente di imprese nuota nel sommerso, evadendo imposte e contributi previdenziali; molte imprese che operano secondo legalità sono in serie difficoltà; la corruzione è diffusa; la gente per lavorare deve accettare lavori in nero ma la disoccupazione è elevata, ndr) con l'effetto di un'economia sommersa che è necessaria per evitare il peggio, ma che è fonte di controindicazioni pesanti. Quella più evidente è la sottrazione di entrate fiscali e contributive. Ma i veri e più profondi problemi sono altri. Il primo è che si crea la giustificazione e la copertura a quegli imprenditori disonesti che potrebbero operare con profitto secondo norma, ma approfittano dell'esistenza di un'economia sommersa "obbligata", per inabissarsi anche loro, nascondendosi in mezzo agli altri e creando extraprofiti. In questo caso si ha perdita di entrate fiscali e contributive, ma anche la sottrazione di risorse all'impresa (e quindi ai soci di minoranza e ai creditori) e per di più una concorrenza sleale nei confronti delle imprese che operano secondo legalità. Il secondo problema dell'economia sommersa è che sottrae le energie dell'imprenditore dalle funzioni primarie: produrre con efficienza, servire la clientela al meglio, misurarsi con la concorrenza. Il terzo problema è che quando una parte dei ricavi non transita in modo trasparente attraverso i conti ne viene condizionato negativamente il rapporto con i fornitori di capitale. I creditori, non potendo far conto sul fatto che i flussi finanziari rimangano nelle disponibilità dell'impresa, sono costretti a cercare garanzie solide che poi coprono ben poco, specialmente se anche la tutela giudiziaria del creditore è lasca e lenta. E devono mettere nel conto, quando valutano l'affidabilità, non solo il rischio di credito normale, ma anche quello aggiuntivo che grava sull'impresa per le irregolarità fiscali. Peggio ancora è la situazione dei fornitori di capitale di rischio che non siano anche gestori: non hanno alcuna certezza che i redditi prodotti non vengano sottratti a favore esclusivo di chi ha il controllo dell'impresa. Con questi vincoli l'impresa sommersa può contare solo sull'autofinanziamento, non può crescere e non crea occupazione. Ma l'effetto più grave del sommerso si manifesta nel funzionamento dei mercati. Le imprese che operano non rispettando le norme acquisiscono un vantaggio competitivo talmente grande da mettere in crisi le imprese corrette. S'innesci così la dura legge per la quale la moneta cattiva scaccia quella buona. Messe sotto pressione, le imprese regolari riducono gli investimenti, vanno in crisi. Anziché crescere, per sfruttare l'economia di dimensione e per competere sui mercati internazionali, ripiegano sulle piccole dimensioni per rendersi poco visibili agli ispettori fiscali. Se si vuole un'economia forte bisogna dunque evitare che l'attività economica sia costretta ad operare in sommerso. Ma prima della repressione bisogna rivedere le norme: sul lavoro e fiscali. Se il costo del lavoro è fissato a livelli incompatibili con la produttività realisticamente ottenibile si possono avere due esiti negativi:

la assenza di attività economiche (disoccupazione) o il lavoro nero e l'economia sommersa. Lo stesso vale se le aliquote fiscali sono al di là del sopportabile. Solo rivedendo queste condizioni si può sperare di estirpare l'economia sommersa.”

L'analisi di Demattè, quanto mai attuale, fornisce numerosi e interessanti spunti di riflessione, e ci mostra quanto sia fondamentale l'esigenza di impedire che “imprenditori disonesti” operino in “concorrenza sleale nei confronti delle imprese che operano secondo legalità”, al fine di evitare che le imprese che operano non rispettando le norme acquisiscano un vantaggio competitivo talmente grande da mettere in crisi le imprese corrette.

Le aziende confiscate (così come i beni destinati al riutilizzo a fini sociali) dovrebbero costituire dei “fari” della legalità, delle occasioni per depurare il mercato attorno a loro, attraverso il lavoro di tutte le istituzioni dello stato (magistratura, forze dell'ordine, organismi di controllo e di vigilanza).

#### **5.4 Il rapporto della “Commissione per l'elaborazione di proposte in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità”: le proposte in tema di gestione di aziende**

La “Commissione per l'elaborazione di proposte per la lotta, anche patrimoniale, alla criminalità”<sup>122</sup> è stata costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2013.

La Commissione ha ricevuto dal Presidente Letta il compito di elaborare un rapporto recante un'analisi del fenomeno criminale in Italia e la formulazione di proposte per il relativo contrasto, anche patrimoniale.

All'interno del rapporto<sup>123</sup> sono state elaborate delle proposte in tema di gestione di aziende che andremo ad analizzare alla luce delle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti.

Premessa “la necessità di intervenire sulla gestione delle aziende sequestrate e confiscate al fine di garantirne uno svolgimento efficiente” dettata, da una parte, dal “valore simbolico rivestito dall'emersione alla legalità delle aziende che rende concretamente percepibile l'impegno dello Stato contro la pervasività delle organizzazioni criminali nell'economia del nostro Paese”, e, dall'altra, dalle “opportunità di lavoro, assistito dalle garanzie e dalle forme di tutela previste dalla legge, connesse alla prosecuzione dell'attività economica dell'azienda una volta sottratta alla criminalità organizzata”, la Commissione illustra delle proposte volte in particolare a:

---

<sup>122</sup> La Commissione, presieduta da Roberto Garofoli (Magistrato del Consiglio di Stato), era composta da Magda Bianco (Dirigente Banca d'Italia), Raffaele Cantone (Magistrato di Cassazione), Nicola Gratteri (Procuratore aggiunto Reggio Calabria), Elisabetta Rosi (Magistrato di Cassazione), Giorgio Spangher (Professore ordinario di procedura penale).

<sup>123</sup> Il rapporto è diviso in 5 parti: “Aggressione” ai patrimoni delle mafie e gestione dei beni sequestrati e confiscati, Criminalità ed economia, Criminalità ed istituzioni, Il rafforzamento del sistema di repressione personale, Criminalità e contesto sociale.

- consentire il superamento delle inefficienze dovute al lungo lasso di tempo che di frequente intercorre tra il provvedimento di sequestro e la confisca definitiva;
- assicurare la continuità dell'accesso al credito bancario;
- supportare la persistenza e lo sviluppo dell'azienda sul mercato dopo il subentro dello Stato nell'amministrazione della stessa;
- neutralizzare le difficoltà ingenerate dall'avvio di procedure esecutive a carico delle aziende per le quali è avviato il percorso di emersione alla legalità;
- tutelare i lavoratori delle aziende incise dal provvedimento giudiziario, soprattutto nel caso di sospensione o cessazione dell'attività produttiva.

Queste le proposte della Commissione in tema di gestione di aziende, commentate alla luce delle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti:

**1. Anticipazione delle possibilità di vendita delle aziende al momento della confisca di primo grado:** viene valutata positivamente la possibilità che la destinazione dell'azienda alla vendita, possa essere disposta, sia pure in via di eccezione, al momento della confisca di primo grado, prima della confisca definitiva. Tale anticipazione esige che siano previste rigide forme di garanzia per il soggetto titolare del bene inciso. La Commissione ritiene quindi necessario che si attenda anzitutto alla stima del valore di mercato dell'azienda al momento della confisca di primo grado, tenendo conto degli oneri da sostenere nel gestire il processo di legalizzazione dell'azienda (legati alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro, al sostenimento delle spese per la sicurezza sui luoghi di lavoro, nella maggior parte dei casi assente, al pagamento di oneri fiscali e contributivi). Le somme ricavate dalla vendita delle aziende confiscate in primo grado confluirebbero in una gestione separata del Fondo Unico di Giustizia (F.U.G.) da cui attingere nel caso in cui la misura patrimoniale non venga confermata in via definitiva e si renda dunque necessario assicurare al titolare dell'azienda la restituzione per equivalente del bene.

**Commento:**

È sempre vivo il dibattito sulla possibilità che lo stato possa "vendere" ai privati le aziende confiscate. Da un lato c'è chi sostiene che i beni confiscati, e tra di essi le aziende, debbano rimanere sempre e comunque in ambito "statale", non potendosi correre il rischio che essi cadano nuovamente nelle mani della criminalità organizzata. Dall'altro troviamo invece chi sostiene che i beni improduttivi costituiscono uno spreco di danaro pubblico, e che, pertanto, vadano "dismessi", anche mediante la vendita a privati.

Nonostante si consideri il fondato timore di chi si oppone ad eccessive aperture o semplificazioni rispetto alla vendita ai privati dei beni confiscati<sup>124</sup>, non si può non condividere la proposta della “Commissione”, assolutamente innovativa nell’ambito del sistema delle “procedure” in materia di aziende vigente nel nostro paese. Essa infatti va incontro alle esigenze di riduzione dei tempi entro i quali devono essere prese le decisioni per la risoluzione delle crisi aziendali. Soprattutto per i complessi aziendali di più rilevanti dimensioni (ma anche nel caso di realtà più piccole), l’individuazione di un acquirente competente e “certificato” può senza dubbio risolvere in maniera rapida ed efficiente il problema della gestione dell’azienda confiscata, con una particolare attenzione alla tutela dei livelli occupazionali.

**Un’ulteriore proposta** in tal senso potrebbe consistere nell’anticipare la possibilità dell’affitto d’azienda dopo la confisca di primo grado e prima della confisca definitiva, incaricando gli organi della procedura di monitorare la gestione da parte dell’affittuario e prevedendo, alla conclusione del contratto, la possibilità di concedere all’affittuario medesimo l’esercizio del diritto di prelazione all’acquisto.

**2. Creazione di un fondo di garanzia per il credito bancario e rating antimafia:** la Commissione ha reputato giustamente necessaria l’adozione di misure volte a fronteggiare la frequente interruzione dei finanziamenti già nella fase immediatamente successiva al sequestro, così da assicurare la liquidità necessaria alla sopravvivenza delle aziende sul mercato, mantenendo capacità di investimento e venendo incontro alle esigenze di rilancio e di ristrutturazione aziendale. Essa propone la creazione di un fondo unico di garanzia volto ad assicurare la continuità dell’accesso al credito bancario, alimentato dallo stanziamento di risorse nell’ambito del Fondo Unico di Giustizia. Nella prospettiva della fruizione dei finanziamenti, si ipotizza un percorso preferenziale per il riconoscimento del *rating* di legalità (strumento introdotto nell’ordinamento dal decreto c.d. “liberalizzazioni” del 2012), destinato ad essere avviato su istanza dell’amministratore.

**Commento:**

Si tratta di uno dei correttivi di cui più si avverte il bisogno nell’ambito della disciplina della gestione delle aziende sequestrate e confiscate. La fase immediatamente successiva alla sistematica “chiusura dei rubinetti” del credito da parte delle banche, oltre al venir meno delle eventuali fonti illegali di liquidità, è infatti quella in cui più vengono messi in difficoltà gli amministratori

---

<sup>124</sup> Nelle more di un eventuale “ri-sequestro”, da taluni ipotizzato, devastanti potrebbero essere le conseguenze, sia in termini sociali, con un messaggio di maggior potere della criminalità organizzata rispetto allo stato, sia in termini economici.

giudiziari nella gestione, data la difficoltà di tenere in vita l'azienda attraverso il solo autofinanziamento.

Accanto alla fondamentale creazione di un canale privilegiato di accesso al credito, **si potrebbero prevedere** delle sanzioni pecuniarie, volte ad alimentare il fondo proposto dalla commissione, a carico degli istituti che hanno concesso il credito all'impresa "mafiosa" quando non forniscano la prova della propria "buona fede"<sup>125</sup>.

**3. Forme di premialità fiscale e stipulazione di convenzioni per il conseguimento di commesse pubbliche:** il percorso di emersione alla legalità delle aziende sequestrate è minato dal vistoso calo degli ordinativi, che può arrivare a compromettere in modo rilevante la presenza dell'impresa sul mercato. Difatti, il subentro dello Stato fa venire meno l'interesse di quei clienti determinati a contrattare con l'azienda unicamente per assicurarsi un "contatto" con l'organizzazione mafiosa, ovvero per salvaguardare se stessi o l'impresa da eventuali condotte ritorsive o intimidatorie<sup>126</sup>. In proposito la Commissione ritiene opportuno intervenire con l'introduzione di forme di premialità fiscale in favore di chi si rivolga alle aziende sottoposte a sequestro o confisca per la prestazione di lavori, servizi o forniture. Più nel dettaglio, la Commissione propone:

- l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta in luogo di quella ordinaria sino al decreto definitivo di destinazione o vendita dell'azienda adottato dall'agenzia;
- la possibilità di agevolare il conseguimento di commesse pubbliche, prevedendo la stipulazione di convenzioni tra i soggetti pubblici e dette aziende per la realizzazione di opere, gestione di servizi e forniture, sempre nel rispetto delle norme che regolano le procedure di evidenza pubblica e senza pregiudizio per i procedimenti che garantiscono la trasparenza della contrattazione;
- la possibilità che l'Agenzia affidi la totalità delle commesse, necessarie alla gestione dei beni (come, ad esempio, i lavori di manutenzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare sequestrato o confiscato), ad imprese sottratte alla criminalità, salvaguardando le regole della concorrenza in relazione alle prestazioni da conseguire e ai costi da sostenere.

#### **Commento:**

---

<sup>125</sup> Mi rendo ovviamente conto della difficoltà di attuazione di questa proposta, tuttavia l'atteggiamento tenuto da certi istituti di credito in passato non può non far riflettere sulla necessità di introdurre un meccanismo dissuasivo della una disinvolta concessione del credito alle imprese "illegali".

<sup>126</sup> "L'obiettivo fondamentale di Cosa nostra è quello di intervenire condizionando il settore economico ed imprenditoriale della società civile. In questa attività, l'associazione mafiosa si avvale anche di soggetti, che se pur non formalmente inseriti nella stessa sono comunque disponibili a svolgere compiti di importanza vitale". Guido Lo Forte, in "I costi dell'illegalità", Criminalità organizzata ed economia illegale, Il Mulino – 2008.

Riguardo alle forme di premialità fiscale, la Commissione suggerisce quindi un'agevolazione in materia di IVA "in analogia con quanto si prevede, ad esempio, in tema di ristrutturazioni edilizie della prima casa". In realtà questa disposizione potrebbe essere poco efficace e di difficile attuazione. Il principio generale dell'obbligo di rivalsa diminuisce infatti l'appetibilità di un tale provvedimento nei rapporti di scambio tra imprese e/o esercenti arti e professioni, limitando l'effetto agevolativo alle vendite di beni e servizi dirette ai consumatori finali. Dal punto di vista dell'attuabilità, non dimentichiamo che l'IVA è un'imposta comunitaria, e come tale soggetta ad autorizzazioni e vincoli in ambito UE.

La possibilità di agevolare il conseguimento di commesse pubbliche invece, non può che essere accolta con favore. Abbiamo visto come, nel caso della Calcestruzzi Ericina, fondamentale sia stato l'apporto del Prefetto Sodano nel consentire all'azienda confiscata di acquisire le commesse relative ai lavori del Porto di Trapani<sup>127</sup>. Istituzionalizzare questa forma di sostegno, che ha contribuito a far "vincere" la Calcestruzzi Ericina, potrebbe sicuramente favorire la sopravvivenza delle aziende confiscate in tanti altri casi analoghi, pur dovendosi considerare un meccanismo tale da non alterare le regole della libera concorrenza, magari attraverso la previsione di un regime premiale, in sede di attribuzione di punteggio in ambito di gara, a beneficio di tutte le aziende che, al pari di quelle sequestrate e confiscate, rispettino determinati parametri volti a misurare il loro "livello di legalità". Nella stessa direzione va la possibilità che l'Agenzia affidi alle aziende confiscate le commesse relative alla manutenzione dei beni, a partire dell'ingente patrimonio immobiliare confiscato alle mafie. Affinché un tale provvedimento possa produrre risultati, è ovviamente necessario rendere produttivi i beni confiscati. Nel caso in cui i beni immobili saranno mantenuti al patrimonio dello Stato "per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici"<sup>128</sup>, dovranno infatti generare un risparmio di spesa. Al di fuori da queste destinazioni, dovranno invece generare un reddito<sup>129</sup>.

**4. La prosecuzione dei rapporti pendenti:** la Commissione ritiene che sia da modificare la disciplina contemplata dall'art. 56 del Codice Antimafia, prevedendo che, se dalla sospensione dei rapporti contrattuali pendenti al momento dell'esecuzione del sequestro (come prevista dal comma 1) può derivare un danno grave al bene o all'azienda, l'amministratore giudiziario dichiara di subentrare provvisoriamente nel contratto, la dichiarazione è trasmessa immediatamente al giudice delegato che entro trenta giorni conferma il contratto ovvero ne dispone la risoluzione. Inoltre, la Commissione propone di introdurre l'ulteriore previsione in forza della quale, ove l'amministratore

---

<sup>127</sup> Vedi par. 4.2.1.

<sup>128</sup> Art.48, comma 3, lett. a), d.lgs.159/11.

<sup>129</sup> Art.48, comma 3, lett. b), d.lgs.159/11.

subentri nel contratto, i crediti certi liquidi ed esigibili in favore del contraente siano pagati, previa autorizzazione del giudice delegato, nelle ipotesi in cui ciò sia assolutamente necessario per il prosieguo dell'attività produttiva.

Attraverso questa proposta si affronterebbe, la nota criticità determinata dall'impossibilità di pagare i crediti precedenti al sequestro (soggetti al procedimento del Titolo IV del codice antimafia) ed il blocco delle commesse derivanti da tale mancato pagamento, spesso causa di grandi difficoltà per le aziende.

**Commento:**

Anche in questo caso si tratta di una norma pensata per agevolare il lavoro degli amministratori giudiziari. Nella realtà ci si trova spesso a dover affrontare delle scelte sulla prosecuzione o meno dei contratti in essere nella gestione delle aziende sequestrate<sup>130</sup>, ed uno strumento normativo più flessibile sarebbe di indubbio giovamento agli organi della procedura, così come la possibilità del pagamento integrale dei debiti precedenti il sequestro, relativi a fornitori strategici per l'azienda<sup>131</sup>.

**5. La tutela del patrimonio delle aziende sequestrate e confiscate:** ulteriore criticità correlata alla perdita di fiducia nell'azienda sequestrata da parte dei fornitori, è l'assoggettamento della stessa a vincolo di azioni monitorie ed esecutive, spesso implicanti la crisi aziendale. Al riguardo la Commissione, propone, sul modello di quanto avviene con la disciplina del concordato preventivo disciplinato dalla legge fallimentare, di introdurre forme di "sterilizzazione", limitate nel tempo, delle azioni esecutive e cautelari intraprese dai creditori sul patrimonio dell'azienda sequestrata, nonché l'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nel periodo immediatamente precedente l'adozione del provvedimento di sequestro.

**Commento:**

Si fa qui riferimento esplicito alla disciplina del concordato preventivo, che prevede l'inefficacia rispetto ai creditori anteriori al concordato, delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese<sup>132</sup>. Si potrebbero quindi

---

<sup>130</sup> Vedi Capitolo 3, "Relazione ex art.41, d.lgs.159/11" predisposta nell'ambito del caso pratico.

<sup>131</sup> La stessa legge fallimentare prevede una norma analoga, introdotta dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 che consente al debitore che presenta una domanda di concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161, c. 6, l. f., di "(...)chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se delcaso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori (...)" (art. 182-quinquies, comma 4, l.f.).

<sup>132</sup> Art. 168 l.f., così come modificato dal dal comma 1, n. 2), lett. c) dell'art. 33, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134.

efficacemente introdurre le modifiche proposte dalla Commissione, prevedendo l'inefficacia degli effetti delle azioni esecutive e cautelari, nonché delle ipoteche giudiziali iscritte, ad esempio, nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del provvedimento di sequestro nel registro delle imprese.

**6. La gestione manageriale delle aziende:** la fase della gestione è di frequente segnata dalla carenza di professionalità manageriali specifiche. In proposito, in attesa dell'emanazione del regolamento relativo all'attuazione dell'Albo Nazionale degli amministratori giudiziari e della relativa sezione di esperti in gestione aziendale, la Commissione propone:

- La formazione di un elenco di manager specificamente formati nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, da cui l'agenzia (e ancor prima, se necessario, il giudice) possa attingere specifiche professionalità manageriali di settore (ad esempio, nell'ambito della sanità, dell'edilizia, ecc.);
- La previsione di forme di *tutorship* da parte di imprese del settore, da affiancare a titolo gratuito all'amministratore giudiziario e all'Agenzia, accompagnata dalla definizione di criteri premiali o riconoscendo una prelazione per gli imprenditori che abbiano svolto detta attività di tutoraggio, da applicare al momento della determinazione sulla destinazione dell'azienda (vendita o affitto).

**Commento:**

Si tratta di uno degli aspetti più critici della gestione delle aziende confiscate. La Commissione formula le sue proposte “nell'attesa dell'emanazione del regolamento relativo all'attuazione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e della relativa sezione di esperti in gestione aziendale”, ma, a mio avviso, soprattutto la prima delle proposte, relativa alla formazione di un elenco di manager dal quale attingere professionalità specifiche rispetto all'azienda confiscata, va giustamente oltre la possibilità di scegliere l'amministratore giudiziario dall'elenco di esperti in gestione aziendale dell'albo. Riprendendo a modello il caso della Calcestruzzi Ericina, non si può non riscontrare quanto fondamentale sia stato, oltre a quello dell'amministratore giudiziario, anche il ruolo dei lavoratori dell'azienda, in possesso di quelle professionalità specifiche necessarie a garantire la sopravvivenza della stessa. Il rapporto tra amministratore giudiziario e azienda confiscata, a mio parere, si può configurare in maniera molto simile al rapporto tra un consulente dotato di adeguata professionalità ed esperienza in materia di amministrazione di aziende, in grado di “vivere l'azienda” accanto all'imprenditore, e il cliente-impresa *in bonis*. Il ruolo dell'imprenditore-manager invece non può che essere esclusivo, non potendosi ipotizzare nella maggior parte dei casi, una pluralità di incarichi in capo a quest'ultimo, a causa della necessità di un

coinvolgimento a tempo pieno nella gestione dell'azienda. Una buona "miscela" potrebbe essere quindi quella formata da amministratori giudiziari, manager e giovani imprenditori "tirocinanti", ovvero professionalità, esperienza ed entusiasmo.

La seconda delle proposte formulate in proposito potrebbe efficacemente formare il naturale complemento di quanto previsto riguardo alla possibilità di vendere o affittare l'azienda dopo la confisca di primo grado, e prima della confisca definitiva.

**7. La tutela dei lavoratori:** il processo di legalizzazione delle aziende sottratte alla criminalità organizzata implica anche la regolarizzazione dei rapporti di lavoro, con le relative ricadute in termini di aumento dei costi di gestione che le imprese, già provate dalla scarsità di risorse, si trovano a dover affrontare. La Commissione ritiene dunque opportuna l'introduzione di forme di agevolazione fiscale, attraverso la previsione di un credito d'imposta volto a supportare ed incentivare le aziende alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro c.d. "in nero" o irregolari e la predisposizione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Le medesime finalità di recupero della legalità potrebbero essere conseguite attraverso la costituzione di un fondo che potrebbe essere alimentato con lo stanziamento di risorse nell'ambito del Fondo Unico Giustizia, destinato a finanziare le aziende che versino in difficoltà economiche particolarmente gravi o che si trovino in condizioni di dover sanare significativi debiti previdenziali e contributivi accumulatisi nella fase antecedente al sequestro. Inoltre, la Commissione ritiene opportuno prevedere forme di tutela per i lavoratori analoghe a quelle previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, anche nel caso in cui, nel corso della gestione dei beni aziendali, si renda necessaria una sospensione dell'attività produttiva strumentale alla sua riorganizzazione. Nell'ambito delle misure disposte in favore dei lavoratori si potrebbero, altresì, prevedere incentivi specifici alla nascita di cooperative dei lavoratori delle aziende confiscate e all'affitto a cooperative di giovani imprenditori.

**Commento:**

La previsione di agevolazioni volte a favorire l'emersione dal lavoro nero o irregolare per le aziende sottratte alle mafie potrebbe essere proficuamente estesa a tutte le realtà aziendali operanti nel medesimo ambito economico o territoriale, e ciò per due ordini di motivi. Il primo consiste nell'evitare l'alterazione delle regole della libera concorrenza, il secondo risiede invece nell'opportunità di legalizzare il mercato di riferimento dell'azienda confiscata. Come abbiamo potuto vedere attraverso la lucida analisi di Claudio Demattè nel paragrafo precedente, l'illegalità potrebbe configurarsi in alcuni casi come una scelta obbligata di sopravvivenza per tutte quelle imprese che si trovano a doversi confrontare con "aziende illegali" nell'ambito di un'"economia

illegale”. Offrire a tutti gli operatori di quel determinato mercato la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni in ambito contributivo, potrebbe costituire un’irripetibile opportunità di legalizzazione del mercato, a patto però di voler predisporre un rigido meccanismo di controlli successivi, con un’eventuale inasprimento delle sanzioni in caso di violazioni. Diverso è il caso dello stanziamento di risorse nell’ambito del F.U.G., da dedicare giustamente alle sole aziende oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca.

Per quanto riguarda il supporto alla predisposizione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, oltre allo stanziamento di risorse da reperire nell’ambito del F.U.G., si potrebbero riservare alle aziende confiscate parte dei fondi con i quali l’INAIL annualmente finanzia questa tipologia di investimenti, non prevedendo limiti temporali per la presentazione delle domande di finanziamento ed esentando queste aziende dalla presentazione della garanzia fideiussoria prevista per le anticipazioni del 50% in caso di investimenti superiori a 30.000,00 euro<sup>133</sup>.

Per quanto riguarda la previsione, per i lavoratori delle aziende confiscate, di forme di tutela analoghe a quelle previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, si potrebbe ipotizzare l’estensione della copertura prevista dal Fondo di Garanzia gestito dall’INPS per i lavoratori dipendenti da aziende private in stato di insolvenza<sup>134</sup>.

Assolutamente condivisibile è la previsione di incentivi da destinare alle cooperative di lavoratori delle aziende confiscate che prendono in affitto l’azienda ai sensi dell’art.48, comma 8, lett. a) del d.lgs. n.159/11, nell’ambito dei quali particolare importanza potrebbero avere quelli relativi alla formazione dei dipendenti. Quanto alle “cooperative di giovani imprenditori”, anche qui grande attenzione dovrebbe essere riservata alla possibilità di agevolare percorsi formativi di eccellenza e stages aziendali in grado di garantire la preparazione necessaria ad affrontare una difficile realtà imprenditoriale quale quella delle imprese confiscate.

---

<sup>133</sup> L’INAIL finanzia alle imprese gli interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con un contributo in conto capitale del 50% dei costi di progetto, compreso tra un minimo di €5.000,00 e un massimo di € 100.000,00. Per gli investimenti superiori a € 30.000,00 può essere richiesta un’anticipazione del 50% previa presentazione di una garanzia fideiussoria. Di norma le domande devono essere presentate entro il mese di marzo di ogni anno.

<sup>134</sup> Il Fondo corrisponde per intero il TFR dovuto dall’imprenditore insolvente nella misura in cui risulta ammesso nello stato passivo della procedura concorsuale o, più in generale, accertato giudizialmente. Sono coperte dalla garanzia del Fondo anche le retribuzioni maturate negli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro, a condizione che rientrino nei 12 mesi che precedono: la data della domanda diretta all’apertura della procedura concorsuale, a carico del datore di lavoro, se il lavoratore ha cessato il proprio rapporto prima dell’apertura della procedura stessa; la data di deposito in Tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro, nel caso in cui l’intervento del Fondo avvenga a seguito di esecuzione individuale; la data del provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell’esercizio provvisorio, di revoca dell’autorizzazione alla continuazione all’esercizio di impresa, per i lavoratori che dopo l’apertura di una procedura concorsuale abbiano effettivamente continuato a prestare attività lavorativa.

**8. Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate presso le prefetture:** al fine di supportare le aziende durante il percorso di emersione alla legalità, la Commissione ritiene opportuna l'istituzionalizzazione del confronto tra i diversi soggetti interessati. La proposta è quella di prevedere l'istituzione di Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate presso le Prefetture, che vadano ad affiancare (dove presenti) i Nuclei provinciali di supporto. Si tratterebbe di forme di ausilio decentrato in favore dell'Agenzia, nella fase in cui coadiuva l'amministratore giudiziario e in quella in cui attende direttamente alla gestione delle aziende confiscate, anche in vista della loro destinazione. Più in dettaglio, i Tavoli dovrebbero riunire il prefetto, un rappresentante dell'Agenzia, oltre che esponenti delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e delle associazioni dei datori di lavoro, i rappresentanti delle direzioni territoriali o provinciali del lavoro, degli enti territoriali interessati, oltre che del mondo dell'associazionismo. La funzione dei tavoli dovrebbe essere principalmente quella di promuovere un coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti, così da garantire essenzialmente la continuazione dell'attività produttiva e i livelli occupazionali. Tra le altre funzioni, la Commissione individua: la promozione delle relazioni con gli amministratori giudiziari sin dall'avvio della gestione delle aziende sequestrate e confiscate; la sensibilizzazione delle diverse imprese operanti sul territorio per fugare il rischio dell'isolamento, all'interno del mercato, delle aziende sequestrate e confiscate.

**Commento:**

Oltre a rispondere alla condivisibile esigenza di istituzionalizzare il confronto tra i diversi soggetti interessati nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, i "tavoli permanenti" presso le prefetture, proposti dalla Commissione, potrebbero costituire quei riferimenti, presenti in maniera capillare sul territorio, in grado di fornire utili elementi agli amministratori giudiziari ai fini delle loro scelte decisionali, e di raccogliere le istanze degli stessi amministratori in ordine alle loro difficoltà gestionali, così come è proficuamente accaduto nel caso della Calcestruzzi Ericina. La sensibilizzazione delle diverse imprese operanti sul territorio potrebbe invece costituire un'utile e importante occasione di diffusione e affermazione della legalità.

**5.5 Le proposte per una gestione più efficiente alla luce dell'esperienza**

Riepilogherò di seguito le proposte che traggono spunto dai casi esaminati e dalle riflessioni sul lavoro svolto dalla Commissione per l'elaborazione di proposte per la lotta, anche patrimoniale, alla criminalità:

1. **anticipazione della possibilità dell'affitto d'azienda dopo la confisca di primo grado e prima della confisca definitiva**, incaricando gli organi della procedura di monitorare la gestione da parte dell'affittuario e prevedendo, alla conclusione del contratto, la possibilità di concedere all'affittuario medesimo l'esercizio del diritto di prelazione all'acquisto.
2. **previsione di sanzioni pecuniarie**, volte ad alimentare il fondo di garanzia per il credito bancario proposto dalla Commissione, **a carico di quegli istituti che hanno concesso il credito all'impresa "mafiosa", e che non forniscono la prova della propria "buona fede"**;
3. **previsione di un regime premiale, in sede di attribuzione di punteggio in ambito di gare relative a commesse pubbliche, a beneficio di tutte le aziende che, al pari di quelle sequestrate e confiscate, rispettino determinati parametri volti a misurare il loro "livello di legalità"**<sup>135</sup>;
4. **possibilità del pagamento integrale dei debiti sorti prima del sequestro e relativi a fornitori strategici per l'azienda sequestrata**, in analogia a quanto previsto dalla legge fallimentare in materia di concordato preventivo<sup>136</sup>;
5. **possibilità della coesistenza, all'interno delle aziende confiscate, tra amministratori giudiziari, manager e giovani imprenditori**, che, unitamente alla valorizzazione delle professionalità dei dipendenti "sani", possa garantire professionalità, esperienza ed entusiasmo nella gestione dell'impresa;
6. **utilizzo, da parte delle aziende confiscate, dei fondi con i quali l'INAIL annualmente finanzia gli investimenti necessari a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori**, non prevedendo limiti temporali per la presentazione delle domande di finanziamento ed esentando queste aziende dalla presentazione della garanzia fideiussoria prevista per le anticipazioni del 50% in caso di investimenti superiori a 30.000,00 euro;

---

<sup>135</sup> Si tratta di una previsione tale da garantire il rispetto delle regole della libera concorrenza.

<sup>136</sup> Art. 182-quinquies, comma 4, l.f.

7. **previsione di interventi agevolativi per la formazione dei dipendenti delle aziende sequestrate e confiscate;**
8. **inserimento, nel contenuto obbligatorio delle relazioni ex art. 36 ed ex art. 41 del d.lgs.n.159/1 di un “parere prodromico rispetto alla destinazione del bene o dell’azienda sequestrata.** Tale previsione potrebbe andare a completare il disegno, tracciato dalla citata Commissione, relativo alla “destinazione anticipata dei beni”<sup>137</sup>;
9. rendere possibili le sinergie tra imprese sequestrate e confiscate. Abbiamo visto il decisivo apporto, in termini di liquidità, che l’Immobiliare Strasburgo ha dato alla Calcestruzzi Ericina<sup>138</sup>. **L’ introduzione di norme che rendano possibili, ad esempio, operazioni straordinarie, quali conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni tra aziende confiscate,** ove ne ricorrano le condizioni, potrebbe costituire fonte di validi strumenti di ausilio alla sopravvivenza delle stesse;
10. sempre nell’ambito delle sinergie, un’altra proposta potrebbe andare nella direzione di istituzionalizzare, con norme ad hoc, la cosiddetta **“filiera della legalità”**<sup>139</sup> fin dal provvedimento di sequestro, o comunque a partire dalla confisca di primo grado. Ad esempio i numerosi bar, caffè e ristoranti, recentemente sequestrati soprattutto alla ‘ndrangheta<sup>140</sup>, potrebbero “affiliarsi”, dopo la confisca di primo grado, a consorzi quali “Libera Terra”, acquistando prodotti dalle cooperative che gestiscono le aziende agricole sorte sui terreni sequestrati alle mafie. Si potrebbe poi prevedere la possibilità che questi esercizi siano assegnati a cooperative di giovani imprenditori, debitamente formati, che gestiscano aziende quali bar e ristoranti sotto un’insegna che identifichi la loro provenienza e la loro vocazione alla legalità.

---

<sup>137</sup> la Commissione contempla la possibilità di prevedere, già nella fase di sequestro, nuove forme di destinazione “anticipata”, con carattere provvisorio, dei beni immobili (attraverso la locazione o il comodato gratuito) e aziende (affitto), da assegnare anche agli enti e alle associazioni di cui all’art. 48, co. 3 del Codice Antimafia, ove sia prospettabile la destinazione per finalità sociali. A detta destinazione, dovrebbe provvedere l’amministratore giudiziario (anche su proposta dell’Agenzia) o l’Agenzia, previa elaborazione di stima del valore dei predetti beni.

<sup>138</sup> Vedi par. 4.2.2.

<sup>139</sup> Le aziende confiscate potrebbero cioè utilizzare l’una i beni e/o i servizi dell’altra, ad esempio le aziende della distribuzione i servizi delle aziende di trasporto.

<sup>140</sup> “Gli investimenti della ‘ndrangheta sono spesso al nord, con Milano e Lecco prime province dopo Reggio Calabria, e con bar e ristoranti tra i settori preferiti assieme alle costruzioni”, Commissione per l’elaborazione di proposte per la lotta, anche patrimoniale, alla criminalità, rapp. cit.

In conclusione, numerose sono le modifiche che possono essere apportate alla normativa esistente per migliorare la gestione delle aziende sequestrate e confiscate, ma la loro sopravvivenza passa soprattutto attraverso la creazione ed il mantenimento di condizioni economiche e di mercato che possano garantire **tutti gli operatori economici che rispettano la legalità**. Obiettivo primario dovrà essere dunque “evitare che le imprese che operano non rispettando le norme acquisiscano un vantaggio competitivo talmente grande da mettere in crisi le imprese corrette”<sup>141</sup>, attraverso sanzioni effettive, dissuasive, da un lato, e norme premiali, persuasive, dall’altro, che rendano finalmente “libero” il mercato in cui operano anche le aziende sequestrate e confiscate.

---

<sup>141</sup> C. Demattè, art. cit.

## BIBLIOGRAFIA

Amadore N., “Mafia: il Parlamento Ue approva la direttiva confische, il modello italiano sbarca in Europa”, *Il Sole 24 Ore del 25 febbraio 2014*, [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com).

ANBSC, dati e statistiche, aziende, [www.benisequestraticonfiscati.it](http://www.benisequestraticonfiscati.it).

Commissione paritetica per i principi di revisione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri (ottobre 2007), “Documento n. 570 - Continuità aziendale.

Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, “Relazione finale di minoranza”, *XIV Legislatura*.

Dalla Chiesa F. e Panzarasa M. (2012), “Buccinasco: la ‘ndrangheta al nord”, *Einaudi, Torino*.

Demattè C., “Controluce - Il lavoro sommerso, terribile nemico dell’economia forte”, *Corriere della Sera*, 15 febbraio 1998.

La Spina A. (2008), Fondazione Rocco Chinnici, “I costi dell’illegalità: mafia ed estorsioni in Sicilia”, *Il Mulino, Bologna*.

Libera –nomi e numeri contro le mafie, [www.liberainformazione.org](http://www.liberainformazione.org).

Lo Forte G. (2008), “Criminalità organizzata ed economia illegale” in “I costi dell’illegalità: mafia ed estorsioni in Sicilia”, *Il Mulino, Bologna*.

Menditto F. (2012), “Le misure di prevenzione personali e patrimoniali. La confisca ex art. 12-sexies l.n. 356/92.”, *Giuffrè Editore, Milano*.

Menditto F. (2013), “Le prime modifiche al c.d. codice antimafia: d. lgs. n. 218/12 e l. n. 228/12”, *Diritto Penale Contemporaneo del 31 dicembre 2012*, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

Menditto F. (2013), “Quale futuro per le aziende sequestrate e confiscate (e per l’Agenzia Nazionale)?”, *Diritto Penale Contemporaneo del 14 settembre 2013*, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

Pati D., “Aziende confiscate in vendita: uno spreco di legalità”, 26/08/2013, [www.liberainformazione.org](http://www.liberainformazione.org).

“Presa Diretta”, RAI3, RAI Radiotelevisione Italiana, trasmissione del 17 febbraio 2014.

Rapporto della Commissione per l’elaborazione di proposte in tema di lotta anche patrimoniale, alla criminalità, istituita con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2013.

Relazione finale di minoranza della Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, XIV Legislatura.

Senato della Repubblica, Atto di sindacato ispettivo n. 4-07840, pubblicato il 28 giugno 2012 nella seduta n. 755, Sen. Giambrone.

Tribunale Napoli, sez. app. misure di prevenzione, del 6 luglio 2011 (dep.), “Ancora in tema di confisca di prevenzione: sull’onere probatorio in materia di illecita provenienza dei beni, sulla connessione temporale tra epoca di acquisto dei beni e manifestazione della pericolosità, sulla confisca di ramo d’azienda di società”, *Diritto Penale contemporaneo del 23 settembre 2011*, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

Tribunale Napoli, sez. misure di prevenzione, del 25 maggio 2011 (dec.), “In tema di sequestro dell’azienda, provvedimento di prosecuzione dell’impresa e direttive di gestione della medesima”, *Diritto Penale contemporaneo del 25 maggio 2011*, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

## RIFERIMENTI NORMATIVI

Corte Costituzionale, pronuncia n. 93 del 2010 “Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 48 del 1994.

Corte di Cassazione Sezioni Unite, sentenza n. 9149 del 3 luglio 1996.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 10532, del 7 maggio 2013.

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza del 17 maggio 2011, ricorso n.24920/07, nella causa Capitani e Campanella c. Italia.

Costituzione della Repubblica Italiana.

Decreto del Ministero della Giustizia del 19 settembre 2013, n. 160 “Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell’Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto n. 14, e modalità di sospensione e cancellazione dall’Albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del ministero della giustizia”.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 447 “Approvazione del Codice di procedura penale”.

Decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2011 n. 233 “Regolamento recante la disciplina sui flussi informativi necessari per l’esercizio dei compiti attribuiti all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonché delle modalità delle comunicazioni, da effettuarsi in via telematica, tra l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e l’autorità giudiziaria, a norma dell’art. 113 c. 1 lett. C) del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159”.

Decreto del Presidente della Repubblica del 2 agosto 2010 n. 150 “Regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici”.

Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”.

Decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale”.

Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”.

Decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”.

Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990 n. 309 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”.

Decreto Legge 4 febbraio 2010 n. 4 “Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni tributarie, a norma dell’art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.

Decreto Legislativo 15 novembre 2012 n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”.

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n. 271 “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale”.

Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300 “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”.

Decreto Legislativo 4 febbraio 2010 n. 14 “Istituzione dell’Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell’articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94”.

Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.

Decreto Legislativo 8 agosto 1994 n. 490 “Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n.47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia”.

Legge 20 ottobre 1990 n. 302 “Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”.

Legge 12 ottobre 1982 n. 726 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6 settembre 1987 n. 629 recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa”.

Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.

Legge 13 dicembre 1989 n. 401 “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive”.

Legge 14 ottobre 1974 n. 497 “Nuove norme contro la criminalità”.

Legge 15 marzo 1991 n. 82 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 15 gennaio 1991 n. 8, recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia”.

Legge 15 novembre 1993 n. 461 “Conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 17 settembre 1993 n. 369, recante disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione”.

Legge 2 ottobre 1967 n. 895 “Disposizioni per il controllo delle armi”.

Legge 20 giugno 1952 n. 645 “Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione”.

Legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”.

Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 “Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità”.

Legge 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”.

Legge 30 dicembre 1991 n. 410 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 29 ottobre 1991 n. 345, recante disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata”.

Legge 31 maggio 1965 n. 575 “Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera”, abrogata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice antimafia).

Legge 31 marzo 2010 n. 50 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 4 febbraio 2010 n. 4, recante l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.

Legge 4 agosto 1989 n. 282 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 14 giugno 1989 n. 230 recante disposizioni urgenti per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575”.

Legge 7 agosto 1992 n. 356 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa”.

Legge 7 agosto 2012 n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”.

Legge 7 febbraio 1979, n. 59 “Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili”.

Legge 7 marzo 1996 n. 109 “Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati . Modifiche alla legge 31 maggio 1965 n. 575, e all’articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell’articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282”.

Legge 8 agosto 1994 n. 501 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 20 giugno 1994 n. 399 recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati”.

Legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267).

Principio di Revisione Internazionale (ISA) n. 505 “Conferme Esterne”.

R. D. 16 marzo 1942, n. 262 “Approvazione del testo del Codice Civile”.

R. D. 19 ottobre 1930, n. 1398 “Approvazione del testo del Codice Penale”.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell'Unione europea, [www.europarl.europa.eu](http://www.europarl.europa.eu).